



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
(ordinamento ex D.M. 270/2004)
in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

La revisione contabile nelle SRL: un nuovo approccio metodologico per le piccole società

Relatrice / Relatore
Ch.mo Prof. **Valerio Simonato**

Laureanda
Federica Visotto
Matricola 867513

Anno Accademico
2018 / 2019

Ringraziamenti

Alla conclusione di questo lavoro desidero ringraziare il mio relatore Prof. Valerio Simonato per la professionalità e l'entusiasmo con cui ha condiviso con me preziosi spunti di riflessione critica su un tema di estrema attualità.

La mia famiglia, in particolare i miei genitori e mia sorella Carlotta, per avermi sostenuta al cento per cento durante l'intero percorso universitario, assecondando le mie scelte e incoraggiandomi in ogni momento.

Andrea, per essere il mio costante punto di riferimento.

Mia cugina Camilla, che ha saputo dispensarmi importanti consigli, e su cui ripongo estrema fiducia.

I miei amici più cari, per essere stati fonte di supporto e sana distrazione.

INDICE

INDICE.....	1
INTRODUZIONE	5
1. L'ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE.....	9
PREMESSA	9
1.1 LE CARATTERISTICHE DELLA DISCIPLINA	9
1.1.1 La revisione in senso generico.....	9
1.1.2 Il controllo contabile e la revisione legale dei conti.....	10
1.1.3 Obbiettivo e finalità della revisione	11
1.1 LE FONTI DELLA REVISIONE CONTABILE E I PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI	13
1.2.1 L'evoluzione della normativa nel contesto internazionale	13
1.2.2 Lo sviluppo della normativa in Italia	16
1.2.3 Una riorganizzazione degli standard internazionali di revisione: gli ISA Clarified.....	20
1.2.4 Gli ISA Italia.....	21
1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE.....	23
1.3.1 Una nuova ripartizione dei soggetti obbligati alla revisione contabile	23
1.3.2 Art. 2409 bis: un'eccezione per le società non quotate	26
1.3.3 Revisione legale dei conti nelle S.r.l.: un discorso a parte	27
2. I SISTEMI DI CONTROLLO E LA NUOVA DISCIPLINA DEL CODICE DELLA	29
CRISI D'IMPRESA.....	29
PREMESSA	29
2.1 I SISTEMI DI GOVERNANCE NELLE SPA E NELLE SRL.....	29
2.1.1 Il modello tradizionale e i modelli alternativi per le società di capitali	29
2.1.2 Insuccesso dei modelli di <i>governance</i> alternativi.....	33
2.1.3 L'amministrazione delle Srl: una panoramica	34
2.1.4 L'organo di controllo e i modelli di <i>governance</i> nelle Srl.....	36

2.2	LE POSSIBILI STRUTTURE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	40
2.2.1	L'art. 2477 prima della riforma.....	40
2.2.2	Una maggiore autonomia statutaria per le Srl.....	42
2.2.3	Il cambiamento del ruolo del collegio sindacale e le diverse opinioni.....	43
2.2.4	Srl: come scegliere l'organo di controllo.....	46
2.3	LE NOVITA' DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA.....	48
2.3.1	L'introduzione di una disciplina rivoluzionaria.....	48
2.3.2	Il nuovo approccio alla crisi d'impresa: il coinvolgimento delle micro società	50
2.3.4	Le conseguenze della fase di allerta per le piccole e micro imprese.....	53
2.3.5	L'Ocri.....	55
2.4	AMMINISTRATORI E ORGANI DI CONTROLLO: DOVERI E RESPONSABILITA'	57
2.4.1	Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.....	57
2.4.2	Il ruolo dell'amministratore nel sistema di allerta: misure premiali e responsabilità	60
2.4.3	Doveri degli organi di controllo e indici di allerta	63
2.4.4	Le conseguenze in termini di responsabilità per il sindaco o revisore.....	66
2.4.5	I creditori pubblici qualificati: doveri e responsabilità	70
3	IL NUOVO ARTICOLO 2477: LE PICCOLE IMPRESE PROTAGONISTE DELLA NUOVA DISCIPLINA	73
	PREMESSA	73
3.1	I PARAMETRI DELL'ART. 2477 C.C.	73
3.1.1	Le soglie introdotte dal Codice della crisi di impresa.....	73
3.1.2	Le proposte di modifica ai nuovi parametri	75
3.1.3	La conversione del DL Sblocca Cantieri e i nuovi parametri.....	79
3.1.4	L'adeguamento dell'atto costitutivo.....	80
3.2	NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL: ANALISI EMPIRICA SU ALCUNI CAMPIONI DI SOCIETA'	82
3.2.1	La scelta dei campioni	82
3.2.2	La strategia della ricerca	85
3.2.3	I risultati dell'indagine.....	87
3.2.4	I risultati dell'indagine.....	94
4	LE CONSEGUENZE DEL NUOVO ARTICOLO 2477: UN BILANCIO DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI SVANTAGGI PER I SOGGETTI COINVOLTI.....	97
	PREMESSA	97

4.1	CONSEGUENZE PER L'IMPRESA	98
4.1.1	Il peso degli oneri amministrativi	98
4.1.2	Gli effetti sulla cultura d'impresa	100
4.1.3	L'impatto economico della revisione affidata all'esterno.....	102
4.1.4	L'impatto economico della revisione affidata al sindaco-revisore.....	105
4.2	CONSEGUENZE PER IL REVISORE	112
4.2.1	L'evoluzione del ruolo del revisore	112
4.2.2	Il ruolo del professionista in aziende prive di una "cultura" dei controlli.....	113
4.2.3	L'indipendenza del revisore	117
4.2.4	L'esonero dalla responsabilità solidale: un'arma a doppio taglio.....	120
4.2	LE OPPORTUNITA' IMPLICITE NEI NUOVI OBBLIGHI.....	121
4.2.1	I vantaggi per gli <i>stakeholders</i>	121
4.2.2	I vantaggi di un atteggiamento collaborativo dell'imprenditore.....	124
4.3	LE DIVERSE VERSIONI DELL'ART. 2477 c.c.: UN BILANCIO DI OPPORTUNITA' E SVANTAGGI	126
	CONCLUSIONI	131
	BIBLIOGRAFIA	135
	SITOGRAFIA.....	142
	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	143

INDICE GRAFICI

<i>Grafico 1: Trend fallimenti- trend cumulato</i>	51
<i>Grafico 2: Trend fallimenti - variazione cumulata rispetto all'anno precedente</i>	51
<i>Grafico 3: Evidenza empirica - provincia di Venezia</i>	89
<i>Grafico 4: Focus Riforma1 - provincia di Venezia</i>	89
<i>Grafico 5: Evidenza empirica - provincia di Treviso</i>	90
<i>Grafico 6: Focus riforma 1 - provincia di Treviso</i>	91
<i>Grafico 7: Evidenza empirica – Jesolo</i>	93
<i>Grafico 8: Evidenza empirica - Caorle</i>	93
<i>Grafico 9: Focus riforma 1 – Jesolo</i>	94
<i>Grafico 10: Focus riforma 1 – Caorle</i>	94

INDICE TABELLE

<i>Tabella 1:Panoramica parametri art. 2477 c.c.</i>	79
<i>Tabella 2: Organizzazione iniziale foglio di lavoro Excel</i>	86
<i>Tabella 3: Tempo necessario allo svolgimento delle funzioni di vigilanza del collegio sindacale</i>	106
<i>Tabella 4: Quantificazione ore utili alla revisione contabile</i>	109

INDICE FIGURE

<i>Figura 1: Modelli di amministrazione e controllo delle società di capitali nei Paesi OCSE, G20 e membri del Financial Stability Board</i>	31
--	----

INTRODUZIONE

La revisione legale dei conti nasce come un'attività destinata alle grandi dimensioni delle società per azioni, e si evolve nel tempo sino a coinvolgere anche le società a responsabilità limitata, in coerenza con le modifiche che hanno interessato l'articolo 2477 del codice civile.

La revisione contabile in Italia si fonda sulla traduzione dei principi di revisione internazionali (c.d. Isa Italia), che sono stati creati con riferimento alle grandi realtà aziendali per le quali si rendeva necessaria l'attestazione del bilancio d'esercizio ad opera di professionisti indipendenti, a garanzia degli *stakeholders* delle imprese. Il panorama imprenditoriale italiano però, si caratterizza per la presenza maggioritaria di piccole e micro imprese, che da sempre sono rimaste estranee alla revisione e hanno imperniato la loro attività su una scarsa cultura aziendale, spesso dominata da strutture informali e processi "di fatto". È proprio in tale contesto che si inserisce la disciplina di portata rivoluzionaria del D. lgs. 14/2019, altresì denominato "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"¹, che stravolge il diritto concorsuale mutando completamente la concezione dello stato di difficoltà dell'azienda e l'approccio che ne consegue.

Si tratta di una nuova filosofia che nasce dall'esigenza di trovare una soluzione ai fallimenti degli ultimi quindici anni, sintomatici di un contesto macroeconomico di profonda crisi che ha compromesso il funzionamento di un gran numero di imprese, con una particolare incidenza su quelle di minori dimensioni. La necessità di salvaguardare la continuità aziendale viene incorporata nell'innovazione più significativa di tutto il Codice, che introduce una vera e propria disciplina di allerta mirata all'emersione anticipata dello stato di crisi.

Al fine di ricomprendere nella nuova normativa anche le piccole società che costituiscono l'asse portante dell'economia nazionale, e quindi assicurare la diffusione dei sistemi di allerta nel territorio, l'art. 2477 c.c. è stato oggetto di una modifica con cui sono stati abbassati i requisiti che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo nelle Srl.

¹ D'ora in poi si farà riferimento allo stesso con i termini "Codice", "Codice della crisi", o "Cci".

Con il presente elaborato si vuole designare un quadro analitico degli effetti della riforma impostato su un quesito, che funge da guida nel corso dell'intera indagine presentata: la revisione contabile nelle microimprese è un'attività veramente necessaria?

Il tentativo di trovare una risposta svela una serie di conseguenze per le Srl che si palesano una di seguito all'altra, sia in positivo che in negativo, al punto che risulta più ragionevole effettuare delle considerazioni, anche prospettiche, sui possibili risultati della riforma piuttosto che giungere ad una conclusione certa e univoca.

Alla luce della domanda di riferimento sottostante l'intero elaborato, il primo capitolo propone un'analisi introduttiva della revisione legale dei conti, così da consentire un inquadramento del tema sia da un punto di vista teorico, che operativo. Pertanto, dopo una prima esposizione dei principi e degli scopi dell'attività, questa viene contestualizzata negli ambiti di applicazione in cui risulta obbligatoria per norma di legge.

Il secondo capitolo offre una panoramica dei modelli di *governance* delle società di capitali, soffermandosi su quella tradizione che in Italia riscontra maggiore successo e sul ruolo svolto dal collegio sindacale al suo interno. Viene successivamente ripercorso un rapido *excursus* delle modifiche che hanno interessato l'articolo 2477 c.c., allo scopo di illustrare come l'organo di controllo ha cambiato configurazione, sino a giungere alla versione attuale frutto delle novità introdotte dal Codice. Il legislatore del D. lgs. 14/2019 si proclama precursore di un nuovo approccio alla crisi fondato sulla previsione di sistemi di allerta, il cui funzionamento rende necessaria una maggiore responsabilizzazione degli organi di controllo e il dovere per le Srl, anche micro, di rispettare gli adempimenti di cui al 2477.

L'abbassamento dei parametri causa un'immediata conseguenza di incremento numerico delle società nel territorio nazionale, obbligate a nominare un organo di controllo individuato nella figura del sindaco o del revisore. Tra l'altro, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Codice, le soglie originariamente indicate risultano diverse da quelle contenute nella versione attuale aggiornata del 2477, poiché esse sono state oggetto di una revisione a rialzo (a metà tra i parametri precedenti alla riforma e quelli abbassati) divenuto ufficiale con la legge di conversione n.55 del 14 giugno 2019.

Al di là dell'evidente effetto numerico a livello nazionale, nel corso del terzo capitolo si vuole proporre una dimostrazione empirica di tale incremento circoscritto, però, alle aree provinciali di Venezia e Treviso, e a quelle turistiche di Caorle e Jesolo. L'analisi è stata condotta facendo uso della banca dati universitaria Aida², e applicando i filtri equivalenti ai criteri indicati al suddetto articolo, da cui è stata effettuata un'elaborazione dei dati che ha consentito di analizzare le cifre delle imprese soggette all'obbligo dell'organo di controllo prima e dopo le modifiche. Questa prova testimonia la portata del cambiamento e crea i presupposti per sostenere delle considerazioni che entrano nel merito degli svantaggi e delle opportunità, oggetto della parte finale dell'elaborato.

L'ultimo capitolo, infatti, mira ad un bilancio degli effetti prodotti dalla nuova normativa, raggruppandoli sistematicamente in ragione del destinatario, quale l'impresa da un lato ed il professionista revisore dall'altro. Un chiaro tentativo di confronto tra le prospettive di vantaggio ed i punti di criticità, che offre lo spunto per rispondere al quesito iniziale, pur con la consapevolezza che la revisione contabile è in divenire come mai prima d'ora.

² Acronimo di "Analisi Informatizzata delle Aziende". Sito web: <https://aida.bvdinfo.com>

1. L'ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE

PREMESSA

La revisione contabile è una disciplina piuttosto giovane, nata per essere applicata al contesto delle grandi Spa, ma diffusosi poi anche nelle società di capitali a responsabilità limitata di piccole dimensioni.

Dal punto di vista operativo essa consiste nell'attività svolta da un professionista indipendente (revisore o società di revisione), che ha il dovere di effettuare le verifiche necessarie per rilasciare un giudizio attestante la veridicità dei dati aziendali.

In Italia, i principi di revisione sono il risultato di una traduzione di quelli elaborati a livello internazionale, operata con opportuni adeguamenti in ragione dello scenario imprenditoriale dell'economia italiana. Seppur le regole sottostanti le procedure siano state pensate con riferimento alle grandi imprese, rimangono le stesse anche per le Srl, in coerenza con la convinzione secondo cui *"audit is audit"*.

1.1 LE CARATTERISTICHE DELLA DISCIPLINA

1.1.1 La revisione in senso generico

Il termine "revisione" è ampiamente utilizzato in diversi contesti per definire un'attività di osservazione e indagine critica effettuata a posteriori. Attenendosi a una traduzione letterale, fare una revisione in senso generico significa effettuare un nuovo esame che accerti una situazione anteriore o i risultati ottenuti da valutazioni precedenti (Treccani Dizionario Enciclopedico, 1970).

Stando a questa nozione generale, il processo di revisione si traduce nell'insieme di verifiche e controlli *ex-post* al fine di individuare eventuali anomalie e proporre modifiche o correzioni. In tal senso la revisione può riferirsi a contesti anche molto differenti e lontani tra loro, tra i quali si possono citare alcuni esempi: *revisione di una sentenza, di un processo, di un testo, di un impianto, o di un motore.*

Le diverse tipologie condividono le caratteristiche generali tipiche dell'attività. Innanzitutto, "revisionare il lavoro di altri" presuppone l'esistenza di un rapporto

tra almeno due soggetti, che sono propriamente il controllato e il controllore. Il secondo ha il compito di esaminare le azioni, i risultati e le decisioni del primo, per verificare che i comportamenti da questo posti in atto siano espressione delle sue responsabilità e nel contempo rispettino e siano congrui alle norme di riferimento. Infine, le diverse attività di revisione si definiscono tramite il rilascio di un parere motivato contenente le conclusioni dell'indagine svolta.

1.1.2 Il controllo contabile e la revisione legale dei conti

Tra le varie categorie di revisione, in ambito aziendalistico è divenuta sempre più rilevante negli anni la cosiddetta revisione³ contabile, nota anche con il termine inglese *audit*.

Da un punto di vista terminologico, oggi, si parla più precisamente di revisione legale dei conti, espressione che enfatizza il valore legale dell'attività stessa.

Da un'analisi separata dei termini "revisione", "conti", "legale" si evince che si tratta di un'attività di osservazione e indagine critica effettuata a posteriori, in conformità alla normativa di riferimento, e avente ad oggetto i conti annuali, ovvero il bilancio d'esercizio o consolidato.

Nel definire la revisione contabile non si deve omettere di specificare che l'insieme di controlli e verifiche è ordinato e strutturato sulla base di un processo logico, tant'è che si parla di "strategia" della revisione. Infatti, se da un lato è vero che essa è un controllo contabile, dall'altro non si può generalizzare dicendo che tutti i controlli contabili sono revisione.

Trattandosi di un'attività effettuata a posteriori, essa rientra in quella categoria di revisione cosiddetta esterna: i professionisti addetti non partecipano alla vita aziendale e sono indipendenti rispetto alla stessa. La caratteristica

³ Da questo momento in poi, il termine "revisione" utilizzato nella sua unicità farà sempre riferimento alla revisione di tipo contabile. Qualora si voglia fare cenno ad un'altra tipologia o al senso generico del termine stesso, ne verrà data opportuna specificazione.

dell'indipendenza⁴ rappresenta una condizione necessaria ed essenziale che il soggetto controllore deve possedere a garanzia di un giudizio attendibile, credibile e non condizionato. Infatti, come traspare dal principio di revisione internazionale Isa Italia 200 l'obiettivo primario del revisore è quello di attestare con "ragionevole sicurezza" che il bilancio d'esercizio non è viziato da "errori significativi". Tutto ciò deve avvenire attraverso l'acquisizione di «elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso [...]»⁵ e per poter rilasciare un giudizio consapevole e motivato.

1.1.3 Obiettivo e finalità della revisione

L'oggetto principale del controllo contabile è il bilancio d'esercizio e quello consolidato⁶, e l'obiettivo primario del revisore è verificare che lo stesso sia stato redatto con chiarezza, e attestare che rappresenti «in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio» (Art. 2423, comma 2, c.c.). Al termine della sua attività, il revisore dovrà rilasciare un giudizio espresso mediante un'apposita relazione, che costituisce l'atto finale del processo stesso. Tutto ciò risponde allo scopo della revisione contabile, che è finalizzata ad accrescere la fiducia degli *stakeholders* e ad assicurare l'affidabilità delle informazioni di bilancio, assumendo una funzione economica, sociale e giuridica a supporto della comunicazione finanziaria dell'impresa.

⁴ Il principio dell'indipendenza esiste a partire dalla raccomandazione del 16 maggio 2002 (2002/590/CE), che sta alla base del quadro normativo vigente, nonché dell'articolo 22 della direttiva 2006/43/CE e dell'articolo 10 del D.lgs. n. 39/2010.

⁵ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)".

⁶ Sull'obbligo di redazione del bilancio consolidato cfr. art. 25 – *Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato*, capo III, D. lgs. 9 aprile 1991, n.127.

Per questo motivo, il revisore sin dal momento di pianificazione del processo deve seguire un approccio c.d. *risk based*, che nasce dal rischio di esprimere un giudizio finale positivo qualora il bilancio non fosse attendibile, ovvero di non riuscire a individuare gli errori significativi presenti (Isa Italia 200).

Per comprendere meglio in che cosa consiste questo tipo di approccio caratterizzante la revisione, viene proposta una breve analisi di sintesi.

In fase di pianificazione dell'attività è essenziale comprendere la differenza tra il livello di rischio a cui è esposto il revisore incaricato e quello considerato accettabile. Il rischio di revisione si articola in tre componenti:

- 1- Il rischio inerente o intrinseco (*Inherent risk, IR*): esiste in tutte le imprese, e consiste nella possibile presenza di un errore inteso come diretta conseguenza del fatto che "lavorando si sbaglia";
- 2- Il rischio di controllo (*Control risk, CR*): deriva dalla possibilità che l'errore dovuto alla precedente componente non venga individuato dal sistema di controllo interno dell'impresa;
- 3- Il rischio di individuazione (*Detection risk, DR*): è generato dal pericolo che il revisore non individui ipotetici errori significativi.

L'ultima componente dipende fortemente dalle due che la precedono: il revisore, però, non può agire né sul rischio inerente, né su quello di controllo, ma può intervenire soltanto su quello di individuazione tramite le procedure previste dall'attività revisoria.

Nella fase di pianificazione egli deve verificare l'efficienza del sistema di controllo interno: se questo è ben architettato e funzionante c'è un'elevata probabilità che i rischi aziendali (cioè quelli inerenti) vengano individuati e mitigati dallo stesso, riducendo in questo modo la distanza tra il livello di rischio di individuazione e quello considerato accettabile. Ciò significa che il revisore, una volta verificata e confermata l'efficienza della vigilanza interna, progetterà la sua attività facendo affidamento ad essa e concentrandosi solo sulle aree maggiormente esposte al rischio, in modo tale da minimizzarlo il più possibile e portarlo ad un livello di accettabilità.

La tutela ed il supporto degli *stakeholders* costituiscono la cornice del ruolo del

revisore, nonché lo scopo ultimo al quale egli deve ambire sin dall'inizio. Tuttavia, seppur la verifica del bilancio d'esercizio sia centrale nella revisione, non ne rappresenta l'unico obiettivo. Gli *International Standard on Auditing* (principi ISAs)⁷ hanno infatti esteso il panorama di osservazione ed indagine del revisore, che non si concentra più solo sull'output finale definito dal bilancio, ma deve volgersi al sistema aziendale considerato nel suo intero. Questo tipo di impostazione del lavoro valorizza i profili di professionalità, etica ed indipendenza del revisore, indispensabili ai fini di un'accurata pianificazione della sua attività: analizzare il rischio di revisione nella maniera più critica possibile assicura la predisposizione di una strategia che consente di raggiungere una "ragionevole sicurezza" per poter garantire un'informativa economica e finanziaria attendibile agli occhi degli *stakeholders*.

1.1 LE FONTI DELLA REVISIONE CONTABILE E I PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI

1.2.1 L'evoluzione della normativa nel contesto internazionale

La revisione, nel senso moderno con cui viene intesa al giorno d'oggi, si realizza fondamentalmente nel controllo contabile indipendente delle imprese private.

A tal proposito, si tratta di una disciplina estremamente giovane, tant'è che fino al XIX secolo le evidenze storiche ne testimoniano la sua natura pubblico-istituzionale. Da un punto di vista globale, gli Stati Uniti si sono da sempre posti come paese leader e precursore nella disciplina della revisione, mentre a livello Europeo essa ha conseguito un importante sviluppo nel Regno Unito dal diciannovesimo secolo⁸ in poi. È proprio in quest'area che, a partire dall'approvazione del primo "*Join-Stock Companies Registration Act*", si sono susseguiti una serie di provvedimenti circa le modalità di tenuta delle scritture contabili e della figura del revisore.

⁷ Gli ISAs sono gli standard di revisione internazionale emessi dalla International Federation of Accountants (IFAC) per conto dell'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

⁸ Si fa risalire a questo periodo lo sviluppo delle imprese di assicurazione e bancarie, e l'affermazione delle società per azioni.

Inizialmente non esisteva una specifica categoria professionale e l'incarico veniva affidato ad una persona appartenente all'assemblea dei soci. Ma, già nel 1862 con il *British Companies Act* la disciplina risulta piuttosto affinata grazie alla previsione della nomina di revisori indipendenti e dei primi principi su cui basare l'attività stessa, che da questo periodo in poi conosce una progressiva evoluzione in ambito internazionale.

Infatti, verso la fine del secolo molti Stati hanno emanato provvedimenti finalizzati a rendere obbligatoria la revisione indipendente del bilancio d'esercizio.

Sin da subito, le ragioni alla base di queste previsioni risiedono nella tutela dei terzi e degli utilizzatori di bilancio, e quindi nella volontà di migliorare l'informativa finanziaria ed evitare che questa sia deviata da comportamenti contabili inadeguati o corrotti.

Essendo lo scopo dell'attività comune a tutti i Paesi, è evidente che la disciplina conosca uno sviluppo pressoché uniforme attraverso la definizione e la condivisione di *standard* internazionali accettati e poi recepiti dai singoli Stati. In Europa tutto ciò avviene a livello di Comunità Economica Europea prima, ovvero di Unione Europea poi⁹, ed il Regno Unito, con la sua adesione nel 1973, assume un ruolo di riferimento grazie all'esperienza nel contesto economico anglosassone.

La revisione legale dei conti è giunta allo stato attuale dopo una serie di interventi legislativi, modifiche e regolamentazioni, che si sono susseguite nel tempo in ambito comunitario e nazionale.

Volendo fare un rapido richiamo delle fasi evolutive della disciplina, dapprima viene emanata la IV Direttiva europea (78/660/CEE) in tema di conti annuali delle società di capitali, a cui segue la VII Direttiva (83/349/CEE) relativa ai bilanci consolidati. Successivamente, con la VIII Direttiva (84/253/CEE) vengono invece statuiti i requisiti e le caratteristiche di cui i revisori contabili dovevano essere in possesso. Queste tre direttive vengono modificate ed in parte abrogate dalla Direttiva 43/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio avente l'obiettivo di realizzare «una sostanziale armonizzazione, sebbene non completa, degli obblighi di revisione

⁹ La Comunità Economica Europea (CEE) nasce nel 1958 ed è originariamente costituita da sei Paesi. Diviene poi Unione Europea (UE) nel 1993, e si allarga sino a raggiungere l'adesione di 28 Paesi.

legale dei conti.» (5° considerando direttiva 2006/43/CE). Si tratta del risultato di uno sviluppo del quadro normativo che era già stato anticipato da due raccomandazioni emanate dalla Commissione Europea, rispettivamente nel 2000 e nel 2002. La prima (2001/256/CE) era finalizzata ad istituire dei sistemi di controllo della qualità del lavoro svolto dal revisore e prevedeva dei principi da rispettare; la seconda (2002/590/CE), invece, delineava una serie di criteri e requisiti che dovevano essere incarnati dal revisore legale ai fini di garantirne l'indipendenza. A proposito di quest'ultima, una parte della raccomandazione è dedicata all'elencazione di una serie di circostanze che potrebbero compromettere l'indipendenza.

Inoltre, conformemente all'obiettivo di armonizzazione e coerenza a livello internazionale degli obblighi di revisione, la direttiva 2006/43/CE impone agli stati membri di svolgere la revisione in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA) emanati dallo IASB¹⁰ (*International Accounting Standards Board*).

Un ulteriore step evolutivo della normativa avviene con la direttiva 2014/56/UE, che modifica quella precedente e introduce delle novità circa le tematiche di formazione continua per i revisori, di relazione di revisione, e rende ancora più pregnanti i concetti di indipendenza e di qualità del lavoro.

Ancora, nel 2014 viene anche approvato il regolamento 537/2014, che dispone sui requisiti specifici della revisione legale dei conti negli enti di interesse pubblico¹¹.

¹⁰ Lo IASB è un organismo indipendente e privato con sede a Londra. È nato nel 1973 con il nome di IASC (International Accounting Standards Committee) e riformato nel 2001.

¹¹ L'art. 18 del D. Lgs. 135/2016 modifica l'art. 16 del D. Lgs. 39/2010 circa i c.d. EIP (enti di interesse pubblico) e statuisce che rientrano nella categoria:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione;
- d) le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie.

Il presente art. 18 prevede, inoltre, un nuovo aggregato: gli enti sottoposti a regime intermedio, in cui sostanzialmente rientrano gli intermediari finanziari diversi dalle banche.

Con riferimento a quella che è stata l'evoluzione sino a qui, le probabilità di ulteriori modifiche, novità, e aggiornamenti sul piano internazionale sono elevate, tanto da ritenere che questo quadro normativo sia soltanto provvisorio e con molta certezza sarà oggetto di sviluppo nei prossimi anni.

1.2.2 Lo sviluppo della normativa in Italia

La direttiva 2006/43/CE ha segnato una tappa fondamentale nella regolamentazione della disciplina della revisione contabile a livello europeo e, considerata la natura dello strumento giuridico, è stato necessario che ciascuno stato membro la recepisce attraverso l'emanazione di appositi decreti.

In Italia, l'attuazione di tale direttiva comunitaria è avvenuta con il D. lgs. n.39 del 27 gennaio 2010, il cui testo è stato successivamente consolidato con il D. lgs. n. 135 del 17 luglio 2016, che ha recepito la direttiva 2014/56/UE.

Tuttavia, per arrivare a questo punto la revisione contabile ha attraversato diverse fasi durante le quali sono state introdotte nuove normative, modificate o abrogate altre già presenti, per evolversi e adeguarsi ai cambiamenti economici di tutto il mondo.

L'obbligatorietà della revisione contabile e della certificazione dei bilanci delle società con azioni quotate viene introdotta in Italia per la prima volta con la legge 7 giugno 1974, n. 216¹² di istituzione della Consob.

Conseguenza diretta di tale disposizione è una rivisitazione dei compiti affidati al collegio sindacale. Se sino a quel momento il controllo contabile è sempre stato svolto dall'interno, ora l'incarico doveva essere assegnato ad una società di revisione iscritta in un apposito Albo e posta sotto la vigilanza della Consob.

Inizialmente lo svolgimento dell'attività di controllo contabile si limitava alle società di revisione, ma è stato poi ampliato, ai sensi del D. lgs. 27 gennaio 1992 n.88, ai singoli professionisti persone fisiche in possesso di specifici requisiti di ammissione.

¹² Tale legge conteneva una delega al Governo a cui venne data attuazione con il d.p.r 31 marzo 1975, n. 136.

Oltretutto, il legislatore del '74 non aveva espressamente previsto le modalità con cui i doveri del collegio sindacale avrebbero dovuto essere rivisti, ma si limitava ad attribuire il controllo contabile ad una società di revisione esterna. Di conseguenza, c'era il rischio di creare l'effetto di una duplicazione funzionale e di una generale incertezza circa la ripartizione dei compiti tra i due organi di controllo.

Una svolta importante nel processo evolutivo della revisione a livello nazionale e di chiarezza a proposito dei dubbi sorti in precedenza è avvenuta con il D. lgs. 28 febbraio 1998 n.58 (noto come TUIF o Legge Draghi), il quale ha determinato nelle società quotate una più netta separazione tra i compiti del collegio sindacale e quelli della società di revisione suddividendo più esplicitamente l'attività di controllo in interna ed esterna, ossia controllo sull'amministrazione e controllo contabile. Si andò così a creare una sorta di "scalino normativo"¹³ tra le società quotate e quelle non quotate, che è stato superato con la riforma del diritto societario nel 2003¹⁴, con cui sono state incorporate nel codice civile alcune norme¹⁵ (precisamente dall'art. 2409 *bis* all'art. 2409 *septies*) che hanno riproposto la disciplina già presente nel TUIF¹⁶. L'effetto sostanziale della riforma del diritto societario si è concretizzato nella generale previsione, valida per tutte le società per azioni (anche quelle non quotate), di scindere i controlli gestionali da quelli contabili, attribuendo questi ultimi ad un revisore esterno, individuale o società di revisione. Solamente le società per azioni con un sistema di *governance* tradizionale¹⁷, non facenti ricorso al

¹³ Spiotta M., *sub art. 2409 bis*, in Cottino G., Bonfante G., Cagnasso O., Montalenti P., *Il nuovo diritto societario*, Zanichelli, 2004, p. 987

¹⁴ Decreto Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, in vigore dal 1 gennaio 2004.

¹⁵ Rubrica di norme poi modificata dal D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

¹⁶ Acronimo di "Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria". In vigore dal 1 luglio 1998.

¹⁷ Cfr. cap. 2.1.1. Nel sistema tradizionale l'assemblea dei soci nomina sia l'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico), sia il l'organo di controllo (Collegio Sindacale). Il controllo contabile, invece, è effettuato da un revisore contabile/ società di revisione

mercato del capitale di rischio e non obbligate alla redazione del bilancio consolidato, potevano derogare a tale sistema e affidare il controllo contabile al collegio sindacale (anche monocratico).¹⁸

La riforma di diritto societario del 2003, seppur rappresenti un importante tappa per la storia della revisione nazionale, è rimasta incapace di risolvere la frammentazione normativa della disciplina.

Per ottenere maggiore chiarezza, sia dal punto di vista legislativo che nell'ambito delle procedure di revisione, si deve attendere l'emanazione del D. lgs. 27 gennaio n. 39, che ha recepito la Direttiva 2006/43/CE. Per la prima volta in Italia la disciplina della revisione contabile viene rivista, modificata ed incorporata in unico testo, che diviene il riferimento principale per acquisire e comprendere le procedure di controllo del revisore.

L'evoluzione normativa conosce un ulteriore seguito dopo la crisi finanziaria 2007-2010, le cui ripercussioni sono state avvertite a livello mondiale, provocando il fallimento di molte imprese. Alla luce di ciò il sistema di controllo di revisione ha manifestato punti di debolezza tali da rivelare una sostanziale incapacità ad impedire il fallimento di molte realtà aziendali.

Sulla scia di un tale scenario di riferimento, la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica con l'obiettivo di potenziare la disciplina di revisione legale dei conti e di ampliarne le funzionalità per renderla uno strumento di controllo capace di prevenire fenomeni di crisi. Viene così adottata una proposta di riforma, che nel 2014 si è concretizzata in due strumenti giuridici emanati dal Parlamento, rispettivamente la Direttiva 2014/56/UE e il Regolamento UE 537/2014.

Quest'ultimo, direttamente applicabile in tutti gli stati membri, si rivolge specificatamente agli enti di interesse pubblico (EIP) e ha acquisito efficacia vincolante a decorrere dal 17 giugno 2016. D'altro canto, la direttiva viene recepita dall'Italia con il D. lgs. 135 del 17 luglio 2016¹⁹, il quale ha integrato e modificato le

qualora la società faccia ricorso al capitale di rischio; in caso contrario si rientra nella fattispecie di deroga.

¹⁸ A patto che ne venisse data indicazione nello statuto e che il collegio sindacale fosse integralmente formato da sindaci iscritti all'apposito registro dei revisori legali.

¹⁹ In vigore a partire dal 5 agosto successivo.

norme già presenti nel D. lgs. 39/2010 in materia di revisione dei conti annuali e consolidati.

Come visto sino ad ora, la revisione contabile si è evoluta in tempi piuttosto recenti, tant'è che risulta pressoché scontato presumerne un ulteriore e continuo sviluppo. Tuttavia, le società che sono da sempre state destinatarie delle più importanti riforme della disciplina sono quelle di dimensioni maggiori, ossia le società per azioni (sia quotate, che non quotate). Si vedrà, invece, che la novità più recente pone al centro dell'attenzione le piccole e micro imprese²⁰, che popolano la gran parte del settore imprenditoriale italiano.

A tal proposito, il D. lgs. 12/01/2019, n. 14²¹, decretando la modifica dell'articolo 2477 del codice civile "*Sindaco e revisione legale dei conti*", amplia l'obbligatorietà della revisione contabile e coinvolge anche le Srl di dimensioni più piccole che sino a questo momento erano rimaste escluse.

²⁰ Per la definizione della categoria dimensionale dell'impresa micro, piccola, media cfr. la *Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE*, recepita dal legislatore nazionale con il *Decreto Ministeriale 18 aprile 2005*.

Di seguito, viene proposta una definizione di sintesi:

- Microimpresa: 1) numero di dipendenti non superiore a 10; 2) fatturato annuale non superiore a Euro 2 milioni, o attivo patrimoniale non superiore a Euro 2 milioni.
- Piccola impresa: 1) numero di dipendenti non superiore a 50; 2) fatturato annuo non superiore a Euro 10 milioni o totale di bilancio non superiore a Euro 10 milioni.
- Media impresa: 1) numero di dipendenti non superiore a 250; 2) fatturato annuo non superiore a Euro 50 milioni, o totale di bilancio non superiore a Euro 43 milioni.

La condizione al fine di acquisire la qualifica di "micro", "piccola", o "media" consiste nella sussistenza dei requisiti 1) e 2).

²¹ Si tratta del decreto in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155., contenente il testo del Codice della crisi e dell'insolvenza che sarà protagonista della trattazione dei successivi capitoli dell'elaborato.

1.2.3 Una riorganizzazione degli standard internazionali di revisione: gli ISA Clarified

La direttiva 2006/43, art. 26, preannuncia la volontà di armonizzare il controllo oltre i confini nazionali e prevede l'osservazione vincolante dei principi di revisione internazionali in ciascuno degli stati membri.

L'*International Assurance Standards Board* (IAASB) è l'organismo professionale preposto all'emissione di tali principi noti con il nome di *International Standards on Auditing* (ISA), i quali vanno a costituire il corpus normativo di riferimento per ciascuno stato membro nell'esercizio delle funzioni di *audit and assurance*.

Le valutazioni, sia precedenti al conferimento dell'incarico che successive, dovranno svolgersi nel rispetto di requisiti di indipendenza e professionalità equivalenti. Allo stesso modo, il revisore dovrà attenersi ad un processo di formazione continua e di procedure standardizzate individuate a livello sovranazionale con l'obiettivo di massimizzare la propria oggettività e garantire un'elevata qualità al controllo contabile.

Per assicurare una rapida diffusione degli *standard* di revisione e nel contempo un più facile recepimento degli stessi in maniera uniforme da parte dei diversi legislatori nazionali è stato utile avviare un progetto di revisione e riscrittura degli ISA preesistenti, cominciato nel 2004 ad opera dello IAASB e portato a termine nel febbraio 2009. L'output finale è costituito da un nuovo set di principi internazionali che prendono il nome di *ISA Clarified* e sono ufficialmente in vigore a decorrere dalla revisione dei bilanci con esercizio di competenza avente inizio a partire dal 15 dicembre 2009.

La versione *Clarified* consiste quindi nel prodotto di una riorganizzazione dei principi internazionali originari, a cui se ne aggiunge uno nuovo sulla comunicazione delle carenze nei controlli interni.

Gli *standard* preesistenti erano in totale trentasei, di cui trentacinque *International Standards Auditing* (ISA) e l'*International Standard on Quality Control* (ISQC 1). Di questi, sedici hanno subito una riformulazione del contenuto ed una riorganizzazione (ossia sono stati "*revised and redrafted*"), diciannove sono stati semplicemente rivisti dal punto di vista formale (cioè "*redrafted*"), ed infine il nuovo

principio sulla comunicazione delle carenze nei controlli interni si è aggiunto ed ha contribuito alla composizione finale degli ISA *Clarified*²².

Questo rinnovamento costituisce un onere pesante per tutti i revisori, ai quali sono concessi margini di errore ridotti a fronte di una maggiore chiarezza circa le modalità e gli obiettivi dell'attività di *audit*.

1.2.4 Gli ISA Italia

Nel contesto nazionale italiano, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti deve attenersi ad un contesto normativo, che come già anticipato, fa riferimento alle norme di legge, ai principi contabili, e ai principi di revisione internazionali e nazionali.

Con l'emanazione del D.lgs. n.39 del 27 gennaio 2010 viene esplicitato che «la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE» (Art.11, comma 1, D. lgs. 39/2010).

A tal proposito, con la Determina²³ emanata dal MEF il 23 dicembre 2014 vengono pubblicati i principi di revisione "ISA Italia", i quali sono frutto dell'elaborazione congiunta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), dell'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL), dell'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi) e della CONSOB.

Tali principi sono il risultato di una traduzione degli ISA *Clarified* dal n. 200 al n. 720 ottenuta con l'aggiunta di considerazioni specifiche, tant'è che si parla di "localizzazione" degli *standard* internazionali per consentire agli stessi di plasmarsi nel contesto italiano garantendone l'applicazione. A comporre il quadro degli ISA Italia vi sono anche due principi di revisione appositamente predisposti dal nostro

²² E' possibile visionare una lista completa degli ISAs Clarified presso la pagina web dell'IFAC alla sezione Clarity Center: <https://www.iaasb.org/clarity-center/clarified-standards>.

²³ Cfr. sito della Ragioneria Generale dello Stato all'indirizzo <https://www.revisionelegale.mef.gov.it>

Paese per l'adempimento di disposizioni normative tipiche del nostro ordinamento che non riscontrano alcuna previsione a livello internazionale. Si tratta dei principi di revisione SA Italia n. 250B e 720B, rispettivamente intitolati "*Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale*" e "*Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza*". Non solo, anche il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1) è stato tradotto e inserito nel contesto nazionale (ISQC Italia), acquisendo a tutti gli effetti la qualità di corollario per una regolare applicazione dei principi di revisione ISA Italia.

Il fatto che le procedure di revisione derivano da *standard* di carattere generale non preclude che altri elementi possano influenzare il loro approccio applicativo. Infatti, i principi internazionali devono essere adattati non solo all'interno del contesto nazionale, bensì anche in quello tipico di ciascuna realtà aziendale. Le dimensioni e la complessità di un'impresa diventano elementi fondamentali nella valutazione delle procedure di revisione, le quali possono variare soprattutto in ambito di società di minori dimensioni laddove sono indicate alcune considerazioni specifiche, contenute nel corpo dei principi stessi.

Gli *standard* elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 39/2010 sono in vigore in Italia a partire dalla revisione dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che hanno inizio dal 1° gennaio 2015 o successivamente, eccezione fatta per il principio di revisione SA Italia n. 250B e per il principio internazionale sul controllo della qualità ISQC Italia, che sono obbligatori esattamente dal 1° gennaio 2015.

In data successiva, il primo set di ISA Italia ha subito degli aggiornamenti, sia per adeguarsi alle modifiche e novità emanate in ambito internazionale dallo IAASB, sia per allinearsi all'evoluzione della normativa italiana. Ad oggi i principi originari adottati con la citata Determina del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2014 sono stati in parte sostituiti ed integrati con le nuove versioni

previste con Determine del MEF datate rispettivamente 15 giugno 2017²⁴, 31 luglio 2017²⁵ e 12 gennaio 2018²⁶.

1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE

1.3.1 Una nuova ripartizione dei soggetti obbligati alla revisione contabile

Gli atti di modifica della normativa comunitaria relativa alla revisione contabile risalgono all'anno 2014 e, come già illustrato, si identificano nella Direttiva 56/UE e nel Regolamento Europeo n. 537²⁷.

Sebbene i Regolamenti siano atti contenenti disposizioni direttamente applicabili negli stati membri, l'entrata in vigore del Regolamento UE in questione (2014/537) è stata ritardata alla data ultima di recepimento della Direttiva 56/UE, avvenuta il 17 luglio 2016 con l'emanazione da parte del Presidente della Repubblica del D.lgs. n.135. L'approvazione di quest'ultimo si traduce sostanzialmente in una modifica del precedente D.lgs. n. 39/2010, così da prevederne una versione aggiornata²⁸.

Il motivo della sincronizzazione temporale dei due atti comunitari risiede nel legame che sussiste tra le disposizioni contenute in materia di enti di interesse pubblico.

²⁴ Con la rispettiva Determina del MEF viene sostituita la versione originaria del principio SA Italia n.720B.

²⁵ Con la rispettiva Determina del MEF sono state emanate le nuove versioni dei principi di revisione ISA Italia nn. 260, 570, 700, 705, 706, 710. È stato inoltre elaborato il nuovo principio di revisione n. 701 "Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente".

²⁶ Con la rispettiva Determina del MEF sono stati aggiornati i principi ISA Italia nn. 200, 210, 220, 230, 510, 540, 600.

²⁷ La disciplina contenuta nel regolamento n.537 è dedicata agli enti di interesse pubblico (c.d. EIP).

²⁸ Testo consolidato con il D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135 consultabile al sito <https://www.revisionelegale.mef.gov.it>

Infatti, ai sensi dell'art.16 del nuovo D.lgs. 39, l'ambito soggettivo dei cosiddetti EIP si restringe, di conseguenza si riducono le tipologie di società a cui è destinato il Regolamento UE n.537. A fronte di ciò, in Italia viene creata una nuova categoria denominata "Enti sottoposti a regime intermedio" (D. lgs 39 aggiornato, art. 19bis), nella quale confluiscono quelle società che da un lato sono state escluse dal perimetro degli EIP, ma dall'altro rimangono assoggettate ad un regime più stringente rispetto a quello previsto per le società ordinarie.

Per riuscire a comprendere meglio quale posizione occupano le società a responsabilità limitata nell'ambito della revisione contabile, si ritiene opportuno proseguire con un'elencazione dettagliata delle fattispecie di soggetti sottoposti a revisione. Solo in questo modo, infatti, il lettore potrà acquisire una visione completa della sfera di applicazione della sopraccitata disciplina di controllo.

Ai sensi dell'art. 16 del nuovo D.lgs. 39/2010:

«Sono enti di interesse pubblico:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.» (art. 16, D.lgs. 39/2010)

Prima del consolidamento dei decreti 39/2010 e 135/2016, l'elenco di cui all'art. 16 era decisamente più lungo. Ad oggi, invece, le società che non ne fanno più parte sono state spostate all'interno della nuova categoria degli enti sottoposti a regime intermedio (c.d. ESRI), ad eccezione di quelle che hanno richiesto di essere ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati, ma che ancora non hanno ottenuto l'ammissione. Tali società rientravano tra gli enti di interesse pubblico ai sensi del vecchio art. 16, ma la disposizione a riguardo delle stesse è stata abrogata, collocandole allo stesso livello delle società ordinarie.

Viceversa, per tutte le altre società un tempo assoggettate alla disciplina degli EIP vale quanto disposto ai sensi del rinnovato decreto 39, art. 19 bis:

«Sono enti sottoposti a regime intermedio:

- a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- b) le società di gestione dei mercati regolamentati;
- c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;
- g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;
- h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- i) gli istituti di moneta elettronica;
- j) gli intermediari di cui all'articolo 106 del TUB.» (art. 19, D. lgs. 39/210)

Infine, vi è un'ultima categoria in cui rientrano tutte le società ordinarie sottoposte all'obbligo di revisione, le quali si identificano nelle società per azioni chiuse²⁹.

La netta classificazione dei soggetti sottoposti a revisione è sintomatica del fatto che, al di là della disciplina generale (D.lgs. 39/2010 con modifiche del D.lgs. 135/2016, codice civile, Regolamenti attuativi del MEF³⁰, principi di revisione ISA Italia), ci sono ulteriori norme specifiche alle quali devono rendere conto gli enti di interessi pubblico e quelli sottoposti a regime intermedio.

In primis, gli EIP sono obbligati ad attenersi alle disposizioni previste dal Regolamento UE 537/2014, nonché alle norme specifiche settoriali di banche e assicurazioni e al Regolamento Emittenti Consob.

La categoria intermedia degli ESRI, invece, è stata istituita per riuscire a graduare gli obblighi di controllo in funzione dell'impatto che l'informativa finanziaria delle società interessate ha nei confronti delle esigenze dei mercati a cui si rivolgono. Di

²⁹ Per quanto riguarda, invece, l'obbligo di revisione per le Srl, cfr. paragrafi successivi.

³⁰ Per un elenco completo si consiglia la consultazione del sito <https://www.revisionelegale.mef.gov.it>, alla sezione "Normativa di attuazione".

conseguenza, la disciplina degli ESRI presenta delle complessità in termini di obblighi di sorveglianza e revisione, e per questo rimanda ad alcune disposizioni specifiche per gli enti di interesse pubblico.

1.3.2 Art. 2409 bis: un'eccezione per le società non quotate

Come già anticipato, tutte le società che non rientrano nelle due categorie “speciali” sono tenute al rispetto della disciplina generale della revisione.

Tuttavia, questa tripartizione tra EIP, ESRI e società ordinarie è valida ai fini della revisione affidata obbligatoriamente a soggetti esterni che possono svolgere l'attività in forma individuale o societaria. Ne consegue che le protagoniste di tale suddivisione sono tutte le società per azioni, che a loro volta si possono distinguere in Spa quotate, ad azionariato diffuso, e chiuse. Nei primi due casi, in cui vi è ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo di revisione contabile è affidato obbligatoriamente ad un revisore³¹ e si distingue nettamente dall'attività di vigilanza propria del collegio sindacale, che svolge un lavoro destinato a sorvegliare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. I differenti ruoli dei due organi di controllo rispondono però a finalità complementari, tant'è che ai sensi dell'articolo 2409 *septies* c.c. è sancito lo scambio tempestivo di informazioni rilevanti per l'adempimento dei rispettivi compiti.

Invece, nel caso delle Spa chiuse è prevista la possibilità di applicare la deroga di cui all'articolo 2409 *bis* c.c., ai sensi del quale viene disciplinata l'ipotesi di convergenza tra i soggetti incaricati dell'attività di vigilanza e della revisione contabile. L'eccezione all'obbligo di affidare la revisione contabile ad un soggetto o società esterna esiste ed è sottoposta a vincolanti condizioni, secondo le quali è necessario che ne venga fatta apposita dichiarazione nello statuto delle società chiuse non

³¹ Si ricorda che il termine “revisore” può riferirsi al singolo revisore individuale, ma anche alla società di revisione. Non esiste una specifica norma che preveda in quali circostanze l'organo di controllo debba operare in forma individuale e in quali in forma collettiva. Tuttavia, il revisore ha l'obbligo di valutare le risorse che ha a disposizione e che può offrire per ciascun tipo di revisione. Ne consegue una discriminazione immediata, seppur non sottoscritta da alcuna norma legislativa: il singolo revisore non può effettuare il controllo contabile delle società più complesse, nonché degli EIP.

tenute alla redazione del bilancio consolidato. È richiesto, inoltre, che tutti i componenti del collegio siano iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

1.3.3 Revisione legale dei conti nelle S.r.l.: un discorso a parte

Le società di cui si è parlato sino ad ora sono annoverabili tra le Spa, ma ciò non significa che società organizzate in forme differenti non siano oggetto di revisione legale dei conti.

In particolare, un ruolo di primaria importanza lo occupano le società a responsabilità limitata, che sono protagoniste di una recentissima riforma circa i nuovi obblighi in tema di revisione contabile.

Anzitutto, ai fini di facilitare il lettore a posizionare tali imprese nello schema relativo all'ambito di applicazione della revisione, risulta utile effettuare una prima suddivisione teorica con cui si distinguono le Srl "maggiori" da quelle "minori". Per procedere in tal senso è inevitabile dover fare riferimento a dei parametri qualitativi esposti dall'articolo 2477 del codice civile, i quali sono stati oggetto di riforma proprio nell'ultimo anno³².

In via generale, l'organo di controllo per le società a responsabilità limitata è facoltativo e diviene obbligatorio qualora sia riscontrata una delle condizioni contenute al sopraccitato articolo. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per le Spa non quotate la revisione legale dei conti può essere affidata al collegio sindacale (anche monocratico): alla luce di una minore complessità aziendale tipica della Srl e di valutazioni di ordine economico, il collegio sindacale appare come l'organo adatto a soddisfare i requisiti tipici del revisore legale dei conti, seppur rimane valida l'opzione di affidare tale attività ad un soggetto esterno, ovvero ad un revisore o società di revisione.

³² Si rimanda ai capitoli successivi per un'analisi dettagliata dell'art. 2477 c.c.

2. I SISTEMI DI CONTROLLO E LA NUOVA DISCIPLINA DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

PREMESSA

La riforma di diritto societario del 2003 ha profondamente valorizzato il modello giuridico delle Srl, che sino ad ora avevano vissuto nel riflesso della disciplina delle Spa. Da questo momento in poi, le differenze tra le due diverse società di capitali si sono via via delineate sempre più, anche a fronte del fatto che la maggioranza di Srl rappresentanti il tessuto imprenditoriale italiano è costituita da piccole e micro imprese aventi dimensioni e strutture lontane da quelle delle società per azioni.

L'autonomia disciplinare conferita alle Srl si è traslata anche sul piano statutario, in particolare con riferimento alla nomina dell'organo di controllo di cui all'art. 2477 del codice civile, che a partire dal 2003 ha subito diverse modifiche, sino alla recentissima rivisitazione ad opera del D. lgs. 14/2019, nonché di un successivo emendamento reso ufficiale dal D.L. 32/2019 convertito. Protagoniste di quest'ultime evoluzioni normative sono le microimprese, coinvolte in ragione di un abbassamento dei parametri che rendono obbligatoria la revisione contabile.

2.1 I SISTEMI DI GOVERNANCE NELLE SPA E NELLE SRL

2.1.1 Il modello tradizionale e i modelli alternativi per le società di capitali

Il sistema di amministrazione e controllo societario di una Spa ricalca una forma scelta tra tre possibili alternative. Infatti, di seguito alla riforma di diritto societario avvenuta nel 2003¹, i soci possono decidere di configurare l'azienda sulla base del sistema tradizionale, di quello dualistico, o di quello monistico. Si tratta di un risultato ottenuto in risposta alla volontà del legislatore italiano di consentire alle imprese di conformare il modello di *governance* alle proprie esigenze e garantire loro una maggiore competitività.

¹ D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative".

La riforma offre, quindi, l'opportunità di un allineamento con i modelli internazionali maggiormente affermati: il sistema dualistico di ispirazione tedesca e francese, e quello monistico di ispirazione anglosassone.

Ad oggi, come si evince dalla Figura 1, da un punto di vista globale² i Paesi che adottano un sistema di tipo monistico sono ventidue, contro gli undici che scelgono invece una *governance* dualistica. Si contano, poi, tredici nazioni in cui non esiste un sistema unico predefinito, bensì vi è la possibilità di scegliere tra monistico e dualistico. Le SE (Società Europea)³ rientrano tra queste, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 ottobre 2001⁴. Infine, ci sono tre Paesi (Italia, Giappone e Portogallo), che adottano un modello ibrido in cui vengono proposte tre diverse opzioni di *governance*, due delle quali ricalcano o si avvicinano per similitudine ai modelli monistico e dualistico diffusi a livello globale, mentre la terza consiste in un sistema tradizionale specifico del Paese di riferimento con l'aggiunta di un *additional statutory body* impegnato principalmente nell'attività di controllo, che in Italia è rappresentato dal collegio sindacale.

² Con il termine "globale" si fa riferimento ai 35 Paesi membri dell'Ocse.

³ Con SE (dal latino *Societas Europaea*) si fa riferimento ad una forma di società che è costituita e svolge la sua attività sul territorio dell'Unione europea tramite l'applicazione di una normativa unica che sovrasta quelle singole nazionali.

⁴ Dal Regolamento comunitario (CE) N. 2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società europea (SE), art.38, *lett. b*): «un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico) a seconda della scelta adottata dallo statuto.»

Figura 1: Modelli di amministrazione e controllo delle società di capitali nei Paesi OCSE, G20 e membri del Financial Stability Board.

Table 4.1 Basic board structure: Classification of jurisdictions

One-tier system (22)	Two-tier system (11)	Optional for one-tier and two-tier system (13 + EU)	Multiple option with hybrid system (3)
Australia	Argentina ¹	Brazil	Italy
Belgium	Austria	Czech Republic	Japan
Canada	China	Denmark	Portugal
Chile	Estonia	Finland	
Colombia	Germany	France	
Costa Rica	Iceland ²	Hungary	
Greece	Indonesia	Lithuania	
Hong Kong, China	Latvia	Luxembourg	
India	Poland	Netherlands	
Ireland	Russia	Norway ³	
Israel	South Africa ⁴	Slovenia	
Korea		Slovak Republic	
Malaysia		Switzerland	
Mexico		European Public LLC ⁵	
Saudi Arabia			
New Zealand			
Singapore			
Spain			
Sweden			
Turkey			
United Kingdom			

Fonte: OCSE (2019) <https://www.oecd.org/corporate/Corporate-Governance-Factbook.pdf> - 2019

Quello più diffuso in Italia, nonché già presente negli anni che hanno preceduto la riforma del 2003, rimane il modello tradizionale, che viene applicato automaticamente ai sensi dell'art. 2380 c.c., salvo espressa disposizione dello statuto circa la volontà di adottare una delle altre alternative possibili.

La principale caratteristica del suddetto tradizionale, anche detto ordinario, risiede nella bipartizione tra due organi di nomina assembleare, quali il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. Al primo spettano le funzioni tipiche di gestione della società e quelle di rappresentanza degli atti compiuti per nome e per conto dell'impresa; il collegio sindacale, invece, è un organo di controllo interno, a cui sono attribuite funzioni di vigilanza sull'amministrazione e sul rispetto della legge e dello statuto.

Il controllo contabile, invece, è affidato ad un revisore esterno, che a sua volta può essere una persona fisica o una società di revisione⁵.

D'altro canto, il modello monistico è un sistema di *governance* la cui disciplina è contenuta nel codice civile dall'art. 2409 *sexiedecies* all'art. 2409 *noviesdecies*⁶, che affida la responsabilità di amministrare la società al CdA, mentre il controllo sulla gestione è assegnato ad un comitato che viene istituito all'interno del consiglio di amministrazione stesso. Il controllo contabile viene svolto sempre e senza eccezioni da un revisore esterno, persona fisica o società di revisione, quest'ultima obbligatoria qualora vi sia il ricorso al mercato del capitale di rischio.

Le differenze principali rispetto al modello tradizionale risiedono nell'assenza del collegio sindacale e nella modalità di nomina dei membri dell'organo di controllo, che nel sistema monistico sono scelti tra i componenti del CdA stesso. È chiaro che l'appartenenza al comitato di controllo preclude la partecipazione a quello esecutivo, tuttavia il rischio che l'imparzialità nei controlli venga compromessa potrebbe apparire più elevato; in realtà, proprio per non incorrere in tale pericolo, i membri del comitato di controllo sulla gestione devono obbligatoriamente essere indipendenti, almeno uno di essi deve essere iscritto al registro dei revisori contabili, e devono soddisfare i requisiti di onorabilità e professionalità, i cui contenuti sono delineati nello statuto della società.

Infine, la terza alternativa di *governance* possibile è definita dal modello dualistico, disciplinato dagli articoli 2409 *octies*- 2409 *quinqüesdecies* c.c. Anche in questo sistema vi sono due organi addetti al governo dell'impresa e alla vigilanza, che sono rispettivamente il consiglio di gestione e quello di sorveglianza. Tuttavia, diversamente da quanto visto per il sistema tradizionale e per quello monistico, qui

⁵ Si ricorda che tale alternativa di scelta non è valida se la società ricorre al mercato del capitale di rischio. In tal caso, vige l'obbligo di affidare il controllo contabile ad una società di revisione.

Altresì, per le società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato è sempre fatta salva l'eccezione di cui all'art. 37 del D. lgs. n. 39 del 27/01/2010, che prevede la possibilità di affidare la revisione al collegio sindacale.

⁶ Gli articoli che disciplinano il sistema monistico (dal 2409 *sexiedecies* all'art. 2409 *noviesdecies*) sono stati introdotti dal D. lgs. 6/2003.

l'assemblea degli azionisti nomina il consiglio sorveglianza, che a sua volta procede a costituire il consiglio di gestione (ad eccezione dei primi componenti, la cui nomina è indicata nell'atto costitutivo). Oltre alle competenze di controllo, il consiglio di sorveglianza svolge alcune funzioni amministrative tipiche dell'assemblea dei soci nel modello tradizionale, quali l'approvazione del bilancio, la nomina o revoca dei componenti del consiglio di gestione, e la facoltà di promuovere azioni di responsabilità contro gli stessi amministratori. Il modello dualistico, dunque, ha un evidente effetto di dissociazione tra proprietà e management, giustificata da una limitazione del ruolo dell'assemblea a favore del consiglio di sorveglianza.

Il controllo contabile viene invece affidato, anche in questo caso, ad un revisore esterno, persona fisica o società di persone.

2.1.2 Insuccesso dei modelli di *governance* alternativi

I modelli di amministrazione e controllo alternativi, dopo essere stati introdotti in Italia, non hanno avuto un'immediata diffusione, tant'è che ancora oggi essa è rimasta piuttosto limitata.

Lo scarso successo è giustificato da una serie di fattori, che vengono di seguito esaminati in quanto utili a comprendere anche ulteriori questioni di cui si parlerà successivamente.

Anzitutto, come spesso accade, le novità normative devono spesso rendere conto ad atteggiamenti di prudenza e perplessità dei destinatari, che nel caso in questione sono gli imprenditori. Questi ultimi, abituati al modello tradizionale e al consolidato binomio formato da consiglio di amministrazione e collegio sindacale, prima di adottare dei sistemi di *governance* diversi preferiscono attendere che lo facciano altri prima di loro. Non solo, anche la "pigrizia istituzionale" (Sistemi alternativi del governo societario: ci vuole un incentivo, Vella F.) avrebbe indotto un comportamento poco propenso a cambiare il sistema di *governance*: infatti, la facoltà di optare per modelli alternativi può essere applicata esclusivamente se viene deliberata una modifica dello statuto, altrimenti rimane vigente quello tradizionale.

L'approccio del legislatore appare piuttosto neutrale: la riforma non insiste sull'adozione dei sistemi alternativi, né li pone su piani diversi. Questo implica che

le tre diverse opzioni risultano agli occhi delle società come reciprocamente concorrenti e fungibili, così da indurre la maggior parte di esse ad adagiarsi sul modello tradizionale, che già conoscono e dal quale si sentono più rassicurate.

Un altro fattore che va considerato nell'analisi dei motivi del mancato successo dei nuovi sistemi riguarda le fonti normative relative agli stessi. Il codice civile contiene delle disposizioni specificatamente individuate per il dualistico e il monistico, tuttavia queste non costituiscono da sole la totale disciplina di tali modelli governativi e, oltretutto, non sono sufficienti a rendere la stessa autonoma e completa. Infatti, c'è un secondo gruppo di fonti costituite da espliciti rinvii alle norme del sistema tradizionale contenute nel codice civile, nelle leggi speciali, e nel TUF⁷, previa valutazione di compatibilità da parte dell'interprete.

Questo trattamento dei modelli alternativi, caratterizzato da una disciplina frastagliata, non favorisce la loro applicazione e li colloca involontariamente in una posizione di secondo piano rispetto a quello tradizionale.

2.1.3 L'amministrazione delle Srl: una panoramica

In origine, la società a responsabilità limitata era vista come una "sorella minore"⁸ della società per azioni, tanto da essere regolata principalmente attraverso richiami alla normativa delle Spa. Le cose sono cambiate con la riforma di diritto societario del 2003, che ha influito sulle Srl arricchendole di una disciplina del tutto autonoma fondata su norme proprie e sulla centralità della figura del socio.

⁷ I rinvii alle disposizioni del TUF (Testo Unico delle Finanze) si applicano alle società quotate. Oltretutto, sempre con riferimento alle quotate, anche il Codice di Autodisciplina allude alla tecnica di rinvio: «In caso di adozione di un sistema di amministrazione e controllo dualistico o monistico, gli articoli precedenti si applicano in quanto compatibili, adattando le singole previsioni al particolare sistema adottato, in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato perseguiti dal Codice e alla luce dei criteri applicativi previsti dal presente articolo.» (Art 10, Principio 10.P.1).

⁸ Buoncore, V. "La Società a Responsabilità Limitata", *La riforma del diritto societario. Commento ai D. lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003*, Torino, 2003.

Inoltre, per quanto riguarda la *governance*, le società a responsabilità limitata godono di un'ampia autonomia statutaria, che consente loro di derogare più facilmente e frequentemente alle norme legislative.

Ai sensi dell'art. 2475 c.c. l'amministrazione delle società a responsabilità limitata è affidata ad uno o più soci, ma viene ammessa la possibilità che lo statuto disponga diversamente. Ciò significa che non esiste, di regola, una netta dissociazione tra l'organo di amministrazione e l'assemblea dei soci, in quanto l'atto costitutivo potrebbe affidare a questi ultimi la gestione dell'impresa sulla base del modello previsto per le società di persone, proponendo così un "modello capitalistico attenuato"⁹. Al contrario, le competenze dei soci potrebbero invece subire una limitazione¹⁰, sempre che ne venga fatta previsione nello statuto.

Imprese micro e medio-piccole sono indotte a scegliere la forma giuridica della Srl per ridurre l'incertezza ed il rischio che l'avvio di un'attività d'impresa su base personale può comportare. Dunque, la scelta è di avere una struttura societaria più snella e una disciplina meno rigida rispetto a quella della Spa per poter mantenere l'organizzazione su base personale, ma con una responsabilità limitata. Non a caso la Srl è stata definita come "un abito che si può realizzare su misura" (Il nuovo volto della società a responsabilità limitata, Venturi C.), a dimostrazione del fatto che la flessibilità della disciplina consente di realizzare altresì una struttura aziendale di carattere fortemente personalistico, che però non è né necessario né obbligatorio. L'autonomia statutaria, dunque, permette di modellare la forma amministrativa di ciascuna Srl spostandola verso una struttura più personalistica piuttosto che più capitalistica.

⁹ Zanarone G., "Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata", *Rivista delle Società*, 2003. Con l'espressione "modello capitalistico attenuato" si fa riferimento al carattere personalistico acquisito dalle Srl con la riforma del diritto societario nel 2003.

¹⁰ Tale limitazione non deve in ogni caso entrare in contrasto con quanto disposto dall'art. 2479 c.c. "Decisioni dei soci".

2.1.4 L'organo di controllo e i modelli di *governance* nelle Srl

Se si parla di Spa in Italia, automaticamente si pensa al binomio costituito da consiglio di amministrazione – collegio sindacale, dato che nel panorama italiano il sistema tradizionale è considerato come una norma di “*default*” (Sistemi alternativi del governo societario: ci vuole un incentivo, Vella F.) a discapito dei modelli alternativi di cui già si è parlato. Lo stesso discorso non può essere fatto per le Srl, che come già anticipato, godono di un'autonomia statutaria che le rende piuttosto libere nell'adozione della struttura organizzativa non alludendo a nessun modello specifico.

Il legislatore, però, si pronuncia in merito all'organo di controllo e prevede espressamente delle condizioni al verificarsi delle quali la società a responsabilità limitata è obbligata a munirsi dello stesso. L'articolo del codice civile dedicato a tale questione è il 2477, il quale è stato oggetto di diverse modifiche anche rilevanti che verranno analizzate in seguito.

Ma, in presenza dei requisiti d'obbligo dell'organo di controllo, le Srl non sono per forza costrette a formare il collegio sindacale (così come avviene nelle Spa), poiché il legislatore prevede che tale adempimento possa essere assolto anche attraverso la costituzione di un sindaco unico o di un revisore.

Il livello di autonomia e flessibilità concesso alle Srl dopo la riforma di diritto societario del 2003 è una delle caratteristiche della nuova disciplina su cui i commentatori si sono soffermati in modo particolare. Se da un lato questo ammette di inclinare la struttura amministrativa verso un modello personalistico, dall'altro nulla vieta che si possa verificare l'ipotesi opposta.

A tal proposito, a fronte della mancanza di una norma che prevede la compatibilità dei sistemi di *governance* alternativi con le Srl o, in alternativa, che ne preclude l'adozione, si è aperto un dibattito di pareri contrastanti.

Una parte della dottrina non esclude la possibilità per queste società di optare per un sistema monistico o dualistico, anzi si dichiara a favore citando a supporto delle proprie argomentazioni l'art. 223 *septies* disposizioni attuative del codice civile, che recita così:

«se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monistico». (art. 223 *septies*, c.c.).

Di contro, la rubrica dell'articolo 2477 c.c. riporta la dicitura "*Sindaco e revisore legale dei conti*", che non dovrebbe generare dubbi interpretativi circa quanto il legislatore lascia intendere con l'espressione "organo di controllo". Di questo la dottrina a supporto dei sistemi di *governance* alternativi per le Srl ne prende atto, ma preferisce far prevalere un'interpretazione più logica su quella prettamente letterale. Chi favorisce questa posizione dottrinale sostiene che l'organo di controllo obbligatorio per le Srl debba essere inteso quale sistema di vigilanza paritario in termini di intensità a quello adottato dalle Spa, indipendentemente dal modello di *governance* della società.

Tuttavia, questo tipo di interpretazione sembra non essere condivisa dalla maggioranza degli interpreti, che sostiene l'impossibilità di adottare i sistemi dualistico o monistico nelle Srl. E' interessante riportare a titolo dimostrativo la massima n. I. C. 2 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto, che recita come segue:

«È inammissibile nella Srl l'adozione dei sistemi di amministrazione alternativi a quello tradizionale (sistema dualistico e sistema monistico) previsti in materia di Spa, anche se subordinati risolutivamente all'insorgere dell'obbligo legale di adozione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 c.c.»

Nonostante le posizioni divergenti delle dottrine interpretative, nulla impedisce di supporre che il legislatore del 2003 non avesse affatto considerato la possibilità per le Srl di dotarsi di un sistema di amministrazione e controllo alternativo a quello ordinario. A partire proprio dalla riforma di diritto societario del 2003, infatti, le discipline relative alle società di capitali (Spa e Srl) sono state distinte e rese indipendenti l'una dall'altra. Il fatto che il legislatore abbia totalmente sorvolato l'argomento dibattuto dagli interpreti potrebbe essere giustificato dall'effettiva

autonomia disciplinare delle due tipologie societarie e rappresenterebbe la base argomentativa a favore di una tesi contraria alla compatibilità tra Srl e sistemi alternativi. Accanto alla mancanza di riferimenti normativi, i commentatori individuano una serie di elementi a supporto della loro interpretazione: anzitutto, l'art. 2479 c.c. riserva inderogabilmente alla competenza dei soci l'approvazione del bilancio (art. 2479, comma II, c.c.), e ciò si scontra con la previsione tipica del sistema dualistico, che pone in capo al consiglio di sorveglianza tale compito (art. 2409-terdecies, comma I, lett. b). Un discorso analogo può farsi per la nomina degli amministratori, che ai sensi dell'art. 2479 c.c. compete ai soci, purché previsto nell'atto costitutivo¹¹. In un sistema dualistico, invece, i componenti del consiglio di gestione sono nominati ed eventualmente revocati da un organo terzo, ovvero il consiglio di sorveglianza, secondo le disposizioni del codice civile all'art. 2409-terdecies.

Tuttavia, questo punto mette in disaccordo le diverse correnti dottrinali: non esiste, infatti, una norma inderogabile che riserva la nomina degli amministratori in capo ai soci. Anzi, le clausole di cui agli articoli 2475 c.c. e 2479 c.c. quali *“salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo”* e *“se prevista nell'atto costitutivo”* si prestano ad una linea interpretativa che autorizza la libera introduzione di meccanismi di nomina non necessariamente posti in capo ai soci.

Già nel 2003 i riformatori avevano equiparato i tre modelli di amministrazione e controllo in termini di garanzia alla tutela dei soci e dei terzi nelle Spa, ma estendere tale considerazione alle Srl non è così automatico. Il collegio sindacale di una società per azioni non è autorizzato a svolgere il controllo contabile, che viene affidato ad un soggetto esterno addetto alla revisione legale dei conti; nelle Srl, invece, non è escluso che l'organo di controllo sindacale possa svolgere tale funzione, e questo elemento ostacola l'automatica sovrapposibilità delle due figure di controllo tipiche dei differenti modelli di *governance*.

¹¹ Si ricorda che l'amministrazione di una società a responsabilità limitata compete, per legge, ad uno o più soci. Tuttavia, l'atto costitutivo può indicare una diversa disciplina. In tal caso, purché previsto dall'atto costitutivo, vi è la possibilità di nominare in qualità di amministratore un soggetto non socio.

Oltretutto, si deve considerare che soltanto le società a responsabilità limitata che superano i parametri dettati dall'art. 2477 c.c. sono obbligate a dotarsi dell'organo di controllo. Dunque, in un contesto in cui il collegio sindacale non fa parte della struttura gestionale dell'impresa, la previsione del consiglio di sorveglianza si tramuterebbe forse in un appesantimento della struttura amministrativa, anche e soprattutto in termini di costi, facendo apparire il modello dualistico piuttosto inadatto.

La controversia rimane piuttosto irrisolta, tant'è che l'unico punto su cui risulta chiara e certa l'incompatibilità tra il modello dualistico e le Srl risiede nella competenza ad approvare il bilancio, che appartiene inderogabilmente ai soci. Escluso questo dato, l'argomento rimane aperto e dibattuto, nonostante ad oggi vi sia una maggioranza a sostegno del fatto che la possibilità di adottare sistemi alternativi di *governance* spetti espressamente alle Spa.

Di contro, l'autonomia statutaria delle società a responsabilità limitata garantisce una flessibilità tale per cui, apportando delle modifiche di adeguamento, consentirebbe di scegliere un sistema di amministrazione e controllo basato sulla struttura di quelli alternativi.

Al di là di tutto, va fatta una precisazione: le società per azioni in Italia, nonostante sia concessa la facoltà di adottare sistemi diversi, rimangono per lo più impostate secondo il modello tradizionale. Va da sé che anche le Srl, che rappresentano la forma societaria più diffusa nel nostro Paese, difficilmente si interrogano circa la possibilità o meno di scegliere un modello di *governance* differente, preoccupandosi piuttosto di scegliere l'organo di controllo più adatto qualora vengano superati i parametri previsti dall'articolo 2477 del codice civile. Per di più, il nostro Paese è popolato da imprese medio-piccole e da microimprese, che sfruttano l'autonomia statutaria tipica delle Srl per realizzare una struttura organizzativa adatta alle proprie esigenze, flessibile, spesso lontana dai modelli capitalistici delle Spa¹².

¹² Il discorso è generalizzato. In questo caso si sta facendo riferimento alle piccole e micro Srl, non comparabili alle Spa.

Invece, le società a responsabilità limitata di dimensioni più grandi si avvicinano sostanzialmente alla struttura tipica delle società per azioni, ed è questo il caso in cui risulterebbe più probabile e sensato un dibattito che verta sull'opportunità per le Srl maggiori ad accedere a modelli di *governance* alternativi.

2.2 LE POSSIBILI STRUTTURE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

2.2.1 L'art. 2477 prima della riforma

L'art. 2477 c.c. così come lo si legge oggi è il frutto di una serie di interventi e modifiche che hanno condotto ad un vero e proprio rinnovo della disciplina di controllo.

Per meglio comprenderne i cambiamenti è utile chiarire come era formulato in origine e cosa effettivamente è stato modificato.

Anzitutto il testo della rubrica dell'articolo è passato da "*Controllo legale dei conti*" (versione precedente alle modifiche introdotte dal D. lgs. 39/2010) a "*Collegio sindacale e revisione legale dei conti*" (art. 37, c. 26, D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), sino a giungere all'attuale formulazione di "*Sindaco e revisione legale dei conti*" (art. 14, c. 13, L. 12 novembre 2011, n. 183). Dalla prima alla seconda rubrica si denota un miglioramento a livello espressivo di cosa il legislatore volesse far intendere con il termine "controllo": non si tratta soltanto di una verifica contabile, bensì di correttezza e legalità della gestione dell'impresa; invece, l'ultima versione della rubrica risalente alla legge di stabilità 2011 introduce la figura del revisore unico apportando così un'ulteriore novità.

Procedendo con ordine, l'analisi dell'originario art. 2477 nella versione alla cui rubrica "*Collegio sindacale e revisione legale dei conti*" determina una bipartizione tra Srl cosiddette "maggiori" e "minori", e stabilisce per le prime l'obbligo di provvedere alla nomina di un organo di controllo collegiale, non essendo all'epoca ammessa la figura del sindaco unico.

La netta separazione a livello dimensionale delle società a responsabilità limitata rende equiparabile l'attività economica delle Srl "maggiori" con quella delle Spa (ovviamente si fa riferimento alle società per azioni comparabili in termini di grandezza e numeri), tant'è che questa originaria versione del 2477 pone come

soglia limite l'ammontare del capitale minimo della Spa¹³, al superamento della quale diviene obbligatorio costituire il collegio sindacale. Non solo, il legislatore fa riferimento anche ad altre condizioni in presenza delle quali vige l'obbligo per le Srl di dotarsi del collegio sindacale:

«L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

[...].», (Art. 37, comma 26, D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

La *ratio* proposta dall'articolo è coerente con la previsione di un trattamento simile di due società con forme giuridiche diverse, ma caratteristiche equiparabili se valutate sulla base di indici dimensionali, economici, quantitativi. Ciò significa che per le Srl "maggiori", così come per le Spa, deve essere costituito il collegio sindacale e non esiste l'alternativa di prevedere solo e unicamente la figura del revisore, che può altresì coesistere con l'organo collegiale ai fini della revisione legale dei conti. A differenza delle Spa¹⁴, per le società a responsabilità limitata vale la regola secondo cui la revisione rimane a capo dello stesso collegio sindacale se non disposto diversamente dall'atto costitutivo:

¹³ Il capitale sociale minimo delle Spa è passato da un ammontare di euro 120.000,00 ad un ammontare di euro 50.000,00 (modifica all'art. 2327 c.c. avvenuta ad opera dell'art. 20, comma 7, d. lgs. 91/2014).

¹⁴ Fanno eccezione le Spa che non redigono il bilancio consolidato, per le quali è prevista la possibilità di affidare la revisione contabile al collegio sindacale, previa indicazione nello statuto e soddisfatta la condizione per cui i membri del collegio devono essere iscritti all'apposito registro dei revisori contabili.

«[...]»; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.

[...].», (Art. 37, comma 26, D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

2.2.2 Una maggiore autonomia statutaria per le Srl

Come è già stato anticipato, la legge di stabilità 2011 ha proposto una modifica all'art. 2477 c.c. che si è rivelata sostanziale. In particolare, la riformulazione della rubrica attraverso la dicitura "*Sindaco e revisione legale dei conti*" (art. 14, c. 13, L. 12 novembre 2011, n. 183) ha introdotto una novità sostanziale rispetto alle versioni precedenti dell'articolo. Sino a questa modifica l'unica forma ammessa per la costituzione dell'organo di controllo, qualora questa risultasse obbligatoria con riferimento al presente articolo, era quella collegiale. Con la nuova versione del 2011, invece, è consentita la nomina del sindaco unico, che diviene tra l'altro espressione del regime legale salvo diversa disposizione dello statuto, o in alternativa del revisore legale.

Gli interventi correttivi che hanno interessato il 2477 c.c. sono stati molteplici e si sono susseguiti negli anni, determinando un ampliamento dell'autonomia statutaria delle Srl garantita dalla facoltà di scegliere tra diverse alternative e forme di controllo.

Una delle correzioni apportate al 2477 ha interessato l'abrogazione dell'originario comma 2, con cui è stato eliminato il riferimento alla soglia limite definita dal capitale minimo della Spa¹⁵. Questa modifica non è stata del tutto silenziosa, nel senso che ha ricevuto diverse critiche ed interpretazioni, considerando tra l'altro che già il precedente consenso alle Srl di scegliere se dotarsi del collegio sindacale (anche monocratico) o soltanto del revisore, era stato oggetto di contestato.

Non si riteneva ragionevole che due società di capitali con forma giuridica diversa, una Spa e una Srl, ma con dimensioni simili (nel caso delle Srl "maggiori"), fossero sottoposte ad una disciplina di controllo differente. Dal punto di vista degli *stakeholders*, il livello di rischi che essi sopportano potrebbe essere identico

¹⁵ Comma abrogato ai sensi dell'art. 20, comma 8, D.L. 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

indipendentemente dalla struttura giuridica dell'impresa, quindi appare un controsenso autorizzare una tale autonomia statutaria alle Srl nell'ambito della disciplina del controllo.

Tuttavia, va fatta una considerazione importante: l'Italia è uno dei pochi Paesi in cui il collegio sindacale quale organo di vigilanza è affermato ed esiste in conformità al modello di *governance* tradizionale, che però come è già stato ribadito non rappresenta un modello diffuso nel mondo. A fronte di ciò, la facoltà concessa alle Srl di scegliere quale forma di controllo adottare apparirebbe ragionevole ed in linea con i modelli internazionali di *governance*.

Al di là del riferimento al capitale sociale minimo delle Spa per definire la soglia oltre la quale le Srl sono obbligate a dotarsi di un organo di controllo, che è stato eliminato nel 2014, le società a responsabilità limitata devono tenere conto anche di altre misure, che sono esplicitamente indicate nel citato articolo.

E, a proposito delle modifiche che hanno interessato il 2477 c.c., questi parametri sono stati oggetto di uno stravolgimento ad opera della più recente riforma della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Quest'ultimo aspetto, essendo anche il più attuale, merita un singolare approfondimento, dunque se ne rimanda la trattazione alle pagine successive.

2.2.3 Il cambiamento del ruolo del collegio sindacale e le diverse opinioni

È indubbio che ciascun cambiamento apportato a discipline preesistenti può essere causa di perplessità e dibattiti, nonché schieramenti contrari o a favore. Ciò si è verificato anche in seguito alla modifica del 2477 c.c. ad opera della L. Stabilità 2011, che ha introdotto la facoltà di scegliere tra la nomina del sindaco o del revisore a fronte dell'obbligo previsto dal suddetto articolo.

Alle società a responsabilità limitata si apre l'opportunità di optare solo per il revisore legale, organo esterno, senza il dovere di disporre di un collegio sindacale. Di fronte a questa norma innovativa sovrviene spontaneo domandarsi se il ruolo dei sindaci sia rilevante anche dal punto di vista pratico e operativo, e non solo da quello teorico.

Al di là dei confini nazionali, il collegio sindacale è un organo totalmente oscurato dai modelli di *governance* più diffusi, che di fatto non lo prevedono: i suoi membri, che in Italia rappresentano la regola e non l'eccezione, all'estero rientrano nella definizione di "*additional statutory body*", l'organismo predisposto principalmente all'attività di controllo di cui si dotano quei pochi Paesi che non optano per i sistemi di *governance* monistico o dualistico, ma scelgono primariamente il modello tradizionale del Paese di riferimento.

Ciononostante, in Italia il ruolo del collegio sindacale dal punto di vista teorico è ampiamente giustificato, tant'è che in un'ottica prettamente nazionale anche solo l'idea (divenuta poi legge) che le Srl potessero adottare una forma di controllo alternativa è stata portatrice di diverse riflessioni.

In primis esse nascono da una visione poco internazionale del sistema di *governance* dovuta anche al fatto che il nostro Paese è popolato da una non trascurabile maggioranza di imprese medio-piccole e micro, che non facilitano l'ampliamento delle prospettive oltre confine. Di conseguenza, la libertà nella scelta dell'organo di controllo concessa alle Srl di qualsiasi dimensione, pur essendo contemplata a livello internazionale, in Italia ha destato diverse opinioni, talvolta contrarie.

Sebbene nel nostro Paese il legislatore preveda in ambito di società per azioni l'alternatività dei tre sistemi di *governance*, è evidente che da un punto di vista abitudinario il modello tradizionale è considerato quasi come fosse la regola, mentre gli altri due (monistico e dualistico) costituirebbero le eccezioni. Dunque, il collegio sindacale, che tuttora rimane centrale nelle Spa, ha rappresentato la figura di vigilanza per eccellenza anche nelle società a responsabilità limitata obbligate a dotarsi dell'organo di controllo sino al 2011. Tuttavia, con la riforma che ne fa prescindere la presenza alla scelta statutaria di ciascuna Srl, il collegio perde la sua centralità e si produce un effetto di diversificazione nel trattamento di società di capitali con talvolta caratteristiche dimensionali simili, ma forme giuridiche diverse. Questa mossa riformante è stata tanto innovativa quanto criticata: consentire ad una Srl, supponiamo di grandi dimensioni, di rispondere all'obbligo di controllo con l'adozione del revisore legale, escludendo così il collegio sindacale (monocratico o collegiale che sia), sembra allontanarsi da una logica di garanzia degli *stakeholders*, i quali a fronte di livelli di rischio simili dovrebbero essere tutelati attraverso forme

di vigilanza e controllo equivalenti prescindendo dalla forma giuridica della società stessa.

Il ragionamento sopra esposto acquisisce razionalità se viene contestualizzato nel tessuto produttivo italiano. Quest'ultimo, essendo caratterizzato dall'ampia diffusione del modello tradizionale di *governance* induce a precludere quel tipo di riflessioni attinenti la possibilità di allinearsi all'ottica globale in cui il collegio sindacale non esiste. Non a caso, ad oggi l'introduzione dei modelli alternativi a disposizione delle imprese italiane non ha riscontrato un notevole successo a causa di una serie di fattori analizzati precedentemente¹⁶.

Ciononostante, va ricordato che già la riforma di diritto societario del 2003 era stata operata tenendo presente i principi elencati all'articolo 2 della Legge delega n. 366, 3 ottobre 2001, tra i quali veniva fatto esplicito riferimento ad una disciplina societaria più snella e flessibile rispondendo all'obiettivo di "*eliminare i costi e le rigidità strutturali e operative*"¹⁷ in cambio di una maggiore competitività anche a livello internazionale.

Queste finalità sono inizialmente rimaste ferme ad un livello prettamente teorico e non hanno riscontrato sin da subito un'operatività concreta, tant'è che la riforma del 2003, anziché garantire un sistema più snello, sembra aver apportato un irrigidimento della disciplina dei controlli.

Anche se da un punto di vista nazionale il ruolo del collegio sindacale è nettamente più importante rispetto a quello concepito al di fuori dei confini, ciò non significa che l'assenza di tale organo sia sintomo di una conseguente mancanza di addetti alle funzioni di controllo contabile e di vigilanza.

La questione non dovrebbe vertere tanto sull'avere o meno il collegio sindacale, quanto su quale sia il sistema che consenta alle società di dotarsi di un controllo efficiente in termini di costi ed efficace nella qualità. Un ragionamento del genere deve sempre essere rapportato al tipo di impresa considerata, alle misure e agli obiettivi, ed è questo che forse ancora le riforme non hanno colto, sia perché hanno

¹⁶ v. cap. 2.1.2.

¹⁷ Legge delega 3 ottobre 2001, n.366, art.2 .

totalmente separato le discipline di Spa e Srl anche di dimensioni simili, sia perché hanno previsto appesantimenti burocratici di dubbia utilità a Srl piccole e micro.

2.2.4 Srl: come scegliere l'organo di controllo

L'autonomia statutaria prodotta dalle riforme che hanno interessato la disciplina di controllo nelle Srl a partire dalla legge di stabilità 2011 è il principale effetto di separazione tra la disciplina delle stesse e quella della Spa.

Una società a responsabilità limitata, che ai sensi dell'articolo 2477 è obbligata al controllo, non deve per forza dotarsi di un organo collegiale, ma l'atto costitutivo indicherà qual è la figura che dovrà occuparsene scegliendo tra collegio sindacale (anche monocratico) e revisore.

Nonostante l'obiettivo generale sia lo stesso, le figure sono differenti e ciò significa che in ciascuna impresa il controllo assume una declinazione diversa a seconda della scelta prevista dallo statuto. Le alternative teoricamente possibili sono tre:

- a) Il revisore che fa solo revisione contabile;
- b) Il sindaco unico¹⁸ a cui vengono attribuite entrambe le funzioni.
- c) Il sindaco unico che svolge solo l'attività di vigilanza.¹⁹

La prima ipotesi è quella maggiormente in linea con l'ottica internazionale, che non prevede la figura del sindaco e identifica l'attività di controllo con la revisione contabile. In questo caso l'organo addetto è appunto il revisore (o società di revisione), quindi un professionista esterno che rispecchia completamente le caratteristiche contenute dai principi Isa Italia.

In alternativa, lo statuto può attribuire entrambe le funzioni di controllo al sindaco unico ed a quest'ultimo, nel rispetto dell'attività di revisione contabile, vengono applicate le regole ed i requisiti di cui al D.lgs. n.39/2010. In questo caso l'incarico prevede sia l'attività di vigilanza che di revisione e ciò ha un impatto significativo

¹⁸ Si utilizza la terminologia "*sindaco unico*" ai sensi dell'art. 2477, comma 1, «Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.».

¹⁹ Tale ipotesi è solo teorica.

dal punto di vista economico in quanto un duplice incarico equivale ad un costo doppio.

Si crea, quindi, una sorta di *trade-off* tra il beneficio di avere una copertura maggiore a livello di controllo e l'onere che l'impegno più assiduo del sindaco comporta. Si tratta però di un *trade-off* risolvibile, o che per lo meno può offrire spunto per diverse riflessioni: un'impresa piccola, o addirittura micro non richiede entrambi i controlli, anzi l'obiettivo è quello di ridurre il più possibile i costi amministrativi a fronte di un'organizzazione estremamente semplice. Il discorso cambia se il livello di complessità aziendale incrementa: una realtà in crescita inizia ad avvertire l'esigenza di un controllo più sofisticato, capace di gestire i margini e soprattutto soddisfare gli *stakeholders*. Come si è detto, però, il sindaco unico che viene incaricato sia della vigilanza che della revisione deve essere pagato per le funzioni che svolge, quindi da un punto di vista economico i costi non sono trascurabili e rappresentano un fattore da valutare nella scelta della nomina di cui al 2477 c.c..

In aggiunta alle opzioni del revisore che svolge solo la sua funzione tipica o del sindaco unico a cui sono attribuiti entrambi gli incarichi, sotto un profilo teorico si presenta una terza alternativa che, però, viene esclusa dalla prassi. Si tratta della nomina del sindaco unico che si dedica esclusivamente all'attività di vigilanza, per la quale non esiste alcuna norma esplicita attestante la sua iscrizione all'albo dei revisori contabili, e quindi teoricamente nessuna legge vieta alle Srl di soddisfare l'obbligo di controllo escludendo la revisione.

Tuttavia, dalla lettura dell'art. 2397 c.c. "*Composizione del collegio*" si evince che, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri deve essere iscritto nella sezione attivi del Registro dei revisori legali. Di conseguenza, il dibattito sul sindaco unico si è risolto implicitamente con la previsione che lo stesso sia anche revisore iscritto nell'apposito registro.

Oltretutto, la prassi secondo cui esistono soltanto due delle tre soluzioni di controllo teorizzate è stata ulteriormente confermata dalle cosiddette "Linee guida per il Sindaco Unico", le quali escludono la possibilità di affidare al collegio sindacale il solo ruolo di vigilanza (a meno che questo non sia affiancato, poi, da un revisore esterno che si occupa di revisione contabile).

Le linee guida dei dottori commercialisti sono impostate secondo una logica in linea con la normativa europea, anche se da un punto di vista nazionale la scelta di escludere la terza alternativa di controllo potrebbe essere dibattuta. Infatti, nelle Spa vige l'obbligo di revisione contabile, quindi legalmente non è ammesso che tale attività venga esclusa. D'altra parte però, la disciplina delle Srl è autonoma e separata, di conseguenza ciò che vale per le società per azioni non è automaticamente applicabile a quelle a responsabilità limitata. Anzi, il Codice della crisi e dell'insolvenza associa agli organi di controllo il nuovo ruolo di sentinelle d'allarme senza specificare se, ai fini dello stesso, la revisione sia strettamente necessaria o se sia sufficiente la vigilanza del sindaco.

Queste riflessioni sono accettate sotto un profilo teorico, ma la prassi prevalente conferma che i commercialisti ed esperti contabili, ai sensi delle Linee guida, favoriscono in primis la figura del revisore, nonché dell'attività di sua appartenenza. Poi, qualora i soci desiderino avere anche le loro adunanze, allora è prevista la figura del sindaco unico incaricato sia della vigilanza che della revisione.

Non è esclusa la possibilità di nominare sia l'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) che il revisore esterno, tuttavia questo rimane un assetto residuale, o meglio dedicato alle grandi società, poiché per le Srl di piccole dimensioni risulta piuttosto articolato ed oneroso.

Si ricorda, inoltre, che il sindaco unico rappresenta il modello di *default* dell'organo di controllo, tale per cui la versione monocratica è automaticamente prevista salvo diversa e indicata disposizione nello statuto²⁰.

2.3 LE NOVITA' DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

2.3.1 L'introduzione di una disciplina rivoluzionaria

L'articolo del codice civile di riferimento per le Srl in tema di controllo contabile è il 2477, che allo stato attuale è il frutto di diverse riforme e interventi correttivi. Di

²⁰ In genere l'opzione di deroga all'organo di controllo monocratico viene scelta da quelle società che, nonostante siano Srl, presentano struttura e dimensioni piuttosto ampie e complesse.

conseguenza, la disciplina in tema di controlli per le Srl è cambiata nel tempo, ma questo è un tema che è già stato ampiamente trattato nelle pagine precedenti.

Ad oggi, però, non si può dire che la questione sia chiusa e consolidata poiché proprio il 2019 è stato fautore di una delle più importanti riforme in tema di crisi d'impresa, la quale ha avuto risvolti anche nella disciplina del 2477.

Si tratta di un vero e proprio intervento organico della Legge fallimentare²¹ che ha prodotto un risultato rivoluzionario per quanto concerne l'approccio del nostro ordinamento alla crisi dell'impresa e del consumatore. L'esito finale di tale riforma è rappresentato dal D. lgs. 12 gennaio 2019, n.14 "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, in attuazione della legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017. I disposti contenuti nel Codice troveranno effettiva applicazione a partire dal 15 agosto 2020, tant'è che sicuramente in questo periodo c.d. di *vacatio legis* di 18 mesi saranno apportate alcune modifiche al testo rendendolo senz'altro differente a quello pubblicato in Gazzetta.

La riforma nasce alla luce di un importante numero di fallimenti avvenuti negli anni. È stata così portata avanti l'idea di un allontanamento dall'impostazione originaria della disciplina delle procedure concorsuali al fine di rendere il fallimento residuale rispetto alle altre soluzioni di composizione della crisi d'impresa. L'intento del legislatore è quello di trovare degli strumenti che consentano un'emersione preventiva e tempestiva della crisi per favorire la continuità aziendale e difendere l'occupazione e l'economia in generale.

Si tratta di un atteggiamento in linea con la tendenza affermata nei Paesi europei secondo cui il carattere liquidatorio e sanzionatorio delle procedure concorsuali deve essere sostituito dal tentativo di sopravvivenza dell'impresa. Laddove quest'ultima non fosse neanche lontanamente auspicabile, la procedura concorsuale dovrebbe offrire una garanzia patrimoniale più consistente ai creditori e agli *stakeholders* in generale, rafforzando il sistema di risanamento e trasferimento a terzi delle strutture dell'azienda.

²¹ *Rectius* del Regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

2.3.2 Il nuovo approccio alla crisi d'impresa: il coinvolgimento delle micro società

Alcuni cambiamenti introdotti dalla riforma del Codice della crisi e dell'insolvenza hanno prodotto risvolti significativi nell'ambito dei controlli per le imprese, e a questo proposito la novità è rappresentata dalla creazione di una fase di allerta. L'obiettivo è quello di riuscire a prevenire ed anticipare la crisi, nonché favorire l'emersione tempestiva della stessa, così da sostituire e rendere residuale il processo di liquidazione che sino a prima rappresentava lo strumento più auspicato. In questa fase di allerta giocano un ruolo di fondamentale importanza gli organi di controllo dell'azienda, ovvero i sindaci e i revisori contabili, a seconda di quella che è la struttura organizzativa dell'impresa stessa.


Le destinatarie di questa novità sono, in particolare, le aziende non quotate e le piccole imprese, poiché le grandi società (e ancor più quelle quotate) sono da sempre obbligate a rispettare procedure e regole rigide utili a identificare fasi di difficoltà dell'azienda.

L'insolvenza di un'impresa funziona come una malattia del corpo umano, quindi la capacità di prevedere e identificare la patologia in anticipo è fondamentale per poterla affrontare. Oltretutto, il clima economico degli ultimi anni è stato piuttosto turbolento e caratterizzato da una competitività molto alta che si associa ad un altrettanto elevato livello di rischio di *default*.

A tale proposito è giusto proporre una panoramica della situazione fallimenti in Italia, e per farlo si considera l'analisi condotta da CRIBIS²².


²² CRIBIS è la società del gruppo CRIF (Centrale Rischi d'Intermediazione Finanziaria) specializzata nella business information.

Grafico 1: Trend fallimenti- trend cumulato



Fonte: CRIBIS

Grafico 2: Trend fallimenti - variazione cumulata rispetto all'anno precedente



Fonte: CRIBIS

I dati confermano un trend positivo a partire dal 2015 e identificano il 2014 come il peggior anno del decennio contando un numero di 15.336 aziende costrette alla chiusura. Da quel momento in poi i numeri attestano un progressivo calo dei fallimenti e, in termini assoluti, anche il risultato del 2018 è piuttosto rassicurante. Tuttavia, il secondo grafico rivela un rallentamento brusco del trend in diminuzione, che rispetto alla variazione percentuale dell'anno precedente risulta quasi dimezzato (da 11,3% a 5,9%), confermando un quadro economico attuale pressoché instabile.

La fase di allerta concepita dal nuovo Codice risponde ad un obiettivo finale comune alla volontà di ridurre i fallimenti che già stava caratterizzando questo decennio, ma con un approccio diverso: la novità derivante dalla riforma consiste nel tentativo di anticipare e prevenire l'emersione della crisi d'impresa attraverso la previsione di espliciti obblighi di segnalazione. In tal senso, gli organi di controllo assumono un ruolo di importanza strategica, e l'attenzione si sposta dagli strumenti di risoluzione della crisi alle modalità di prevenzione della stessa.

La nuova filosofia muta il modo con cui le imprese sono state abituate a concepire lo stato di difficoltà sino a questo momento: accedere ad una procedura concorsuale significava imboccare una strada che avrebbe inevitabilmente condotto ad un esito dannoso nei confronti dei portatori d'interesse per l'azienda. Uno smacco per l'imprenditore e una frattura irreparabile per l'impresa, tali da indurre a ritardare il più possibile l'emersione dello stato di crisi anche quando questo era ormai evidente agli occhi dei vertici.

La riforma presenta, invece, un nuovo modo di pensare e di approcciarsi a queste situazioni: non introduce nuovi strumenti di soluzione, perché quelli già ci sono e continuano ad esistere, bensì prevede degli strumenti di allerta innovativi.

A proposito della ricerca di soluzioni alle crisi d'impresa, nel 2005 è stato introdotto l'istituto del concordato preventivo, che può essere utilizzato sia con fini liquidatori, sia di ristrutturazione. Tuttavia, alcune ricerche²³ mostrano come gli strumenti concordatari siano utilizzati soprattutto dalle aziende di dimensioni maggiori e risultino meno adatti alle imprese più piccole, che percepiscono una certa difficoltà in termini di oneri e complessità nell'utilizzo degli stessi.

Dal contributo "Strumenti negoziali per la soluzione delle crisi d'impresa: il concordato preventivo" (Danovi A., Giacomelli S., Rodano G.) emerge, tra l'altro, una differenza considerevole per quanto riguarda la rischiosità delle imprese fallite e di quelle in concordato. Per quanto concerne le seconde, il 63,3% rientrano tra quelle

²³ In tal caso si fa riferimento alla ricerca "Strumenti negoziali per la soluzione delle crisi d'impresa: il concordato preventivo", ad opera di Danovi A., S. Giacomelli, e G. Rodano.

identificate come “rischiose”²⁴ due anni prima della presentazione della domanda di concordato, contro quasi l’80% di quelle “rischiose” a due anni dalla dichiarazione di fallimento. Questi risultati dimostrano che la crisi non incombe sulle aziende improvvisamente ma lancia dei segnali nei tempi precedenti che, colti adeguatamente, sono in grado di rendere evidenti le difficoltà dell’impresa creando un’allerta capace di bloccare e deviare la strada verso l’insolvenza, che apparentemente rappresenta l’esito più ovvio.

2.3.4 Le conseguenze della fase di allerta per le piccole e micro imprese

Il D. lgs. 14/2019 propone un approccio nuovo e diverso alla crisi d’impresa, introducendo l’idea di allerta anche per le piccole e micro imprese. Si tratta di un concetto che sino a questo momento era concepito solo per la grande azienda quotata, la quale deve obbligatoriamente rispettare una serie di regole, vincoli e controlli di gran lunga più complessi.

Con il Codice della crisi le cose cambiano e, come già anticipato, la *governance* delle imprese di piccole dimensioni sarà costretta a rispettare nuovi accorgimenti. Quest’ultimi riguarderanno soprattutto la necessità di disporre di un adeguato sistema di controllo (interno o esterno a seconda della scelta che l’impresa effettuerà), capace di monitorare una serie di indicatori e parametri, che se deviano dai valori normali possono diventare “fondati indizi”²⁵ di uno stato di grave difficoltà economico-finanziaria dell’impresa.

La creazione di una fase di allerta, si è detto, rappresenta una grande novità per l’imprenditore, per l’azienda, ma anche e soprattutto per i suoi *stakeholders*.

Gli effetti di questo approccio innovativo alla crisi sono molteplici e correlati alle problematiche che sono state causa di cospicui fallimenti, che se fossero stati

²⁴ I dati esposti sono stati rilevati dagli studi di Cerved, che classifica come “sicure” le imprese con *score* da 1 a 4, “vulnerabili” quelle con *score* da 5 a 6, e “rischiose” quelle da 7 a 9.

²⁵ Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, titolo II *Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi*, art. 14 “Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari”.

affrontati precocemente si sarebbero potuti risolvere in maniera diversa e più efficace.

Nelle micro aziende spesso, l'affidabilità e la trasparenza tra gli amministratori e i terzi vengono compromesse dall'asimmetria informativa, spesso alimentata dall'esuberanza dell'imprenditore, che difficilmente sceglie di investire nella managerializzazione e nella selezione di professionisti esterni validi. Non di rado, egli si affida a consulenti "conosciuti" e di suo gradimento, che siano piuttosto tolleranti, flessibili nei suoi confronti e capaci di garantirgli fedeltà nel tempo, trascurando invece le competenze tecniche ed aziendali.

Non solo, le dimensioni dell'impresa sono spesso responsabili di mancati investimenti strategici: più l'azienda è piccola e più i costi e gli oneri pesano sul bilancio. Di conseguenza, a fronte dell'avanzamento degli strumenti di controllo di gestione, di monitoraggio e pianificazione, non deve stupire che molti imprenditori scelgano di rimanere fermi e limitare investimenti di questo genere.

Nonostante queste siano tutte caratteristiche di realtà imprenditoriali poco complesse, è inevitabile che, mancando l'efficacia di risorse esterne professionali e indipendenti e di strumenti strategici adeguati, spesso l'imprenditore si mostri cieco davanti ai segnali di crisi e non li colga tempestivamente.

Dunque, l'effetto principale della riforma deriva in primis dalla modifica all'articolo 2086 del codice civile, con l'introduzione di un nuovo comma che si rivolge all'imprenditore e prevede quanto segue:

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.» (Art. 2086 c.c., aggiornato).

L'articolo così modificato rappresenta una svolta per le imprese destinatarie che devono adeguarsi alla legge intervenendo con una revisione dei propri assetti organizzativi e delle attività di monitoraggio della crisi.

In merito alla necessità di rafforzare il ruolo degli organi di controllo il legislatore è intervenuto direttamente apportando modifiche all'articolo 2477 c.c. e, come già precedentemente anticipato, ha esteso l'obbligo di nomina di tale organo ad una platea di imprese più ampia.

Pertanto, la revisione del 2477 c.c. può essere considerata una conseguenza diretta del nuovo comma del 2086 c.c., che da una parte carica l'imprenditore di maggiori responsabilità e dall'altra prevede il coinvolgimento di altri soggetti addetti al controllo. Quest'ultimi sono individuati dal legislatore e suddivisi in due categorie: la prima è identificata dal collegio sindacale (o sindaco unico) o dal revisore contabile (o società di revisione), mentre la seconda è rappresentata dai creditori istituzionali qualificati. Infatti, anche gli enti pubblici quali Erario, Inps, e Agente per la riscossione possono essere dei segnalatori della crisi d'impresa, tant'è che la conseguenza automatica di un'azienda che non funziona è il mancato pagamento: dapprima l'inadempimento interessa le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, quindi Ires e Irap, poi si riversa sulle altre imposte, Imu e Iva, infine non vengono pagate le ritenute operate e gli stipendi. Tuttavia, gli enti pubblici in qualità di segnalatori esistono già da prima della riforma, ma non sono sufficienti a garantire l'emersione tempestiva e precoce della crisi: il momento in cui divengono noti gli avvisi di mancato pagamento si colloca in una fase ormai tardiva rispetto a ciò che il legislatore auspica di ottenere con le novità introdotte dal Codice della crisi d'impresa.

2.3.5 L'Ocri

Sulla scia della *ratio* sottostante la fase preventiva di allerta, e quindi la volontà di salvaguardare la dispersione del valore dell'azienda, il legislatore ha introdotto un nuovo soggetto avente il compito di accertare l'esistenza della crisi e gestire la procedura di segnalazione, sia che venga attivata dall'organo di controllo, sia nel caso in cui venga anticipata da un'iniziativa autonoma e diligente dell'imprenditore. Si tratta di un nuovo ente pubblico, l'Ocri (Organismo di composizione della crisi d'impresa), la cui disciplina è contenuta negli articoli 16-18 del Codice della crisi.

Di competenza territoriale, esso viene istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a cui ciascuna società dovrà fare riferimento in base alla propria sede legale²⁶.

Per quanto riguarda la struttura, si compone di tre soggetti, ciascuno con compiti ben definiti: il referente, l'ufficio del referente, ed il collegio degli esperti.

I primi due sono costituiti in maniera permanente, mentre l'ultimo è nominato di volta in volta dal referente ed è formato da tre professionisti iscritti all'albo di cui all'articolo 356²⁷ del Codice, istituito presso il Ministero della giustizia.

Il collegio rappresenta il nucleo professionale dell'intero sistema degli Ocri, poiché su di esso grava il compito di gestire la composizione assistita della crisi, nonché di valutare la sussistenza di fondati indizi della stessa, e in questo caso individuare le possibili misure di rimedio che il debitore deve adottare entro un termine prefissato. Se non viene rilevata la presenza di un fondato stato di difficoltà, il collegio ha il dovere di disporre l'archiviazione e comunicarlo ai soggetti segnalatori. Il referente, individuato nella figura del segretario della Camera di commercio o in un suo delegato, vigila sul rispetto dei termini da parte dei soggetti coinvolti, al fine di assicurare la tempestività²⁸ del procedimento, e verifica l'adeguatezza qualitativa in termini di professionalità aziendalistica, contabile e legale del collegio.

Infine, l'ufficio del referente svolge una funzione di tipo organizzativo dell'intero organismo Ocri, quindi si occupa di gestire le riunioni, le comunicazioni e segnalazioni, e di curare il sistema informativo.

²⁶ Nell'ultima versione del D. lgs. 14/2019 è stata peraltro accolta la proposta della Commissione di Giustizia della Camera dei Deputati, secondo la quale più camere di commercio in forma associata possono costituire l'ufficio del referente dell'Ocri.

²⁷ Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi.

²⁸ La "tempestività" viene spiegata all'art. 24 del Cci al contrario, cioè è definita "non tempestiva" l'iniziativa del debitore che propone domanda di accesso al procedimento di composizione della crisi oltre un termine di tre mesi, o alle procedure regolate dal Codice della crisi oltre un termine di sei mesi.

Le procedure di competenza dell'Ocri individuate dal Codice sono due: quella di allerta in senso stretto, e quella di composizione assistita della crisi. Entrambe sono improntate a principi di riservatezza, confidenzialità e stragiudizialità, quindi si svolgono lontano dal tribunale per incoraggiare l'imprenditore ad avvalersene senza timore. Tuttavia, il carattere extra-giudiziale del procedimento viene a meno se, ai sensi dell'articolo 22 Cci, il collegio ritiene evidente lo stato di insolvenza a fronte di un comportamento inadempiente del debitore²⁹. In tal caso, procederà con una segnalazione al referente, che a sua volta informa il Pubblico ministero. Quest'ultimo, verificata la fondatezza dell'insolvenza, presenta entro sessanta giorni dalla ricezione della notizia il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

2.4 AMMINISTRATORI E ORGANI DI CONTROLLO: DOVERI E RESPONSABILITA'

2.4.1 Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Prima di spiegare quale ruolo rivestono gli organi di controllo e quelli amministrativi nei sistemi di allerta è utile chiarire in che cosa consistono queste procedure e quando vengono attivate.

Gli strumenti di allerta previsti dal Codice della crisi derivano da due tipologie di obblighi: quelli di segnalazione e quelli organizzativi.

I primi sono posti a capo dei soggetti addetti al controllo, che come già anticipato fanno parte di due diverse categorie: quella dei sindaci e/o revisori, e quella dei creditori pubblici qualificati (Inps, Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione). Gli obblighi di tipo organizzativo rientrano, invece, nelle funzioni poste a capo dell'imprenditore, così come previsto dal novellato articolo 2086 del codice civile e richiamato dall'art. 379 del Cci.

Da qui derivano le nuove procedure previste dal Codice della crisi: si tratta dell'allerta in senso stretto, che trae origine dagli obblighi di segnalazione, e del procedimento di composizione assistita della crisi, che viene avviato da un'apposita

²⁹ Si tratta dei casi in cui: il debitore non compaia per l'audizione di cui all'art.18; il debitore, dopo l'audizione, non depositi l'istanza di cui all'articolo 19; il debitore non acceda ad una delle procedure di risoluzione della crisi nel termine di cui all'art.21.

istanza dell'imprenditore. Possono esistere l'una indipendentemente dall'altra, oppure possono essere legate da un rapporto causa-effetto. Infatti, l'allerta in senso stretto potrebbe concludersi con l'iniziativa di composizione assistita della crisi, tuttavia questo è solo uno degli sbocchi possibili, che si aggiungono all'archiviazione (in caso di mancata sussistenza di fondati indizi), all'accesso ad altre misure di regolazione e risoluzione della crisi previste dal Cci, o alla formalizzazione dell'accordo con i creditori (in caso di esito positivo). D'altra parte, l'imprenditore diligente, ai sensi degli obblighi organizzativi di cui all'art. 2086 c.c., può accedere direttamente al procedimento di composizione assistita, senza dover attendere le segnalazioni altrui.

Si procede ora con una veloce analisi dei due procedimenti per cogliere quali siano rispettivamente i ruoli dell'organo di controllo e di quello amministrativo.

Quanto all'allerta in senso stretto, si è detto che essa trae origine da obblighi posti a capo dei soggetti individuati ai sensi degli articoli 14 e 15 del Cci. Essi sono responsabili di un controllo effettuato sulla base di una prospettiva interna o esterna, a seconda che si tratti del sindaco (o collegio sindacale) o del revisore (o società di revisione), e hanno il dovere di verificare e comunicare all'organo amministrativo la sussistenza di fondati indizi di crisi.

Gli indicatori³⁰ su cui si basano le loro segnalazioni sono delineati ai sensi dell'art. 13 del Codice, e a livello generale sono rappresentativi di «squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario» (art. 13 Cci), calibrati in base alle caratteristiche dell'impresa (attività, data di costituzione e di inizio, ritardi significativi nei pagamenti).

La segnalazione all'organo amministrativo implica la fissazione di un termine ultimo (non superiore a 30 giorni) entro cui devono essere presentate le possibili misure destinate a fronteggiare la crisi.

L'Ocri viene coinvolto successivamente, soltanto nel caso di omessa o inadeguata risposta, e in tal senso l'art. 14 Cci introduce una deroga a quanto previsto dall'articolo 2407 del codice civile. Infatti, l'organo di controllo è autorizzato a

³⁰ Il legislatore attribuisce al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili il compito di elaborare periodicamente tali indici.

informare «senza indugio» (art. 14, comma II, Cci) l'Ocri sorvolando sull'obbligo di segretezza di cui al 2407 c.c., e spostando in questo modo l'allerta dall'interno verso l'esterno.

I sindaci o i revisori sono responsabili di un controllo cosiddetto interno, tuttavia non sono gli unici soggetti rilevanti ai fini dell'emersione tempestiva della crisi. Secondo quanto predisposto dal Codice, le segnalazioni possono derivare anche dall'esterno della società, ovvero dai creditori pubblici qualificati, quali Inps, Agenzia delle entrate, Agente della riscossione. Si tratta di un controllo di tipo "esterno verso l'esterno", nel senso che l'avviso perviene da soggetti terzi che vantano interessi diversi da quelli dell'impresa, con lo scopo di informare dapprima gli amministratori e, in caso di inerzia del debitore per oltre novanta giorni, l'Ocri.

Le due procedure di controllo, interna ed esterna, sono concorrenti tra loro, quindi possono coesistere indipendentemente l'una dall'altra e senza la necessità di uno scambio di informazioni preliminare tra le due di categorie di soggetti addetti.

Quanto esposto sino ad ora riguarda una tipologia di allerta che viene attivata tramite segnalazioni derivanti da specifici obblighi di controllo. Tuttavia, il nuovo Codice prevede anche la possibilità di impedire che la crisi sfoci in uno stato di insolvenza attraverso un altro istituto, quello di composizione assistita.

Il fine ultimo di questo procedimento rimane quello di agire d'anticipo sullo stato di difficoltà, ma la *ratio* sottesa cambia. La composizione assistita non si pone l'obiettivo primario di risolvere tempestivamente la crisi proponendo misure di riorganizzazione all'organo amministrativo, bensì ricerca una vera e propria trattativa con i creditori, mediata dall'intervento dell'Ocri.

Ai sensi dell'art. 19 Cci, l'istanza per l'attivazione di tale procedura compete solo all'imprenditore, dunque deriva espressamente dagli obblighi organizzativi che sono posti a suo carico, e non prevede l'intervento degli organi di controllo quali sindaci o revisori. Si tratta di un'iniziativa del solo debitore, il quale può rivolgersi all'Ocri all'esito dell'audizione di un'allerta in senso stretto, oppure può attivarla direttamente a prescindere dall'esistenza di una procedura precedente.

La composizione assistita della crisi, una volta presentata istanza all'Ocri, comporta la fissazione di un termine non superiore a tre mesi (prorogabile fino a sei mesi

totali), entro il quale è auspicabile che il procedimento si concluda con la stipula di un accordo tra debitore e creditori³¹. In caso di esito negativo, se lo stato di crisi persiste, l'imprenditore, su invito del collegio dell'Ocri, dispone di un termine di trenta giorni per presentare domanda di accesso ad una procedura concorsuale³².

Le procedure di allerta e di composizione assistita designate si svolgono al di fuori dell'ambito giudiziale. Tuttavia, l'articolo 22 Cci individua una serie di situazioni in cui il collegio, verificato il presupposto dello stato di insolvenza, informa il referente, che a sua volta ne dà segnalazione al pubblico ministero.

Le ipotesi che giustificano questo passaggio sono le seguenti: mancata comparizione del debitore all'audizione; mancata presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'art. 19, comma 1; mancato deposito della domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi entro il termine di trenta giorni.

Il pubblico ministero, ricevuta la segnalazione, ha un termine di sessanta giorni³³ entro cui può attivarsi per promuovere la liquidazione giudiziale di cui all'art.38, comma 1.

2.4.2 Il ruolo dell'amministratore nel sistema di allerta: misure premiali e responsabilità

Il sistema di allerta, così come è stato pensato ed elaborato, è il risultato di una serie di obblighi posti a carico di soggetti diversi, quali i revisori, i sindaci e i creditori qualificati, «unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile» (comma 1, art. 12, Cci).

³¹ Ai sensi dell'art. 19, comma IV, Cci, l'accordo deve avere forma scritta, deve essere depositato presso l'Ocri e non può essere consultato dai soggetti che non lo hanno sottoscritto.

³² Va ricordato, tra l'altro, che ai sensi dell'art.21, comma IV, Cci, gli atti e i documenti prodotti e acquisiti durante il procedimento di composizione assistita rimangono validi nell'ambito della liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.

³³ Anche in questo caso viene promossa la logica della tempestività che sta alla base di tutto il Codice della crisi d'impresa.

Il legislatore fa riferimento al novellato articolo 2086 c.c., comma 2, che pone a carico dell'imprenditore l'obbligo di istituire adeguati «assetti organizzativi, amministrativi e contabili» (art.2086 c.c.) a garanzia della continuità aziendale. Tale obbligo viene considerato uno dei pilastri degli strumenti di allerta e rende l'imprenditore uno dei protagonisti della riforma.

L'organo amministrativo riveste un'importanza fondamentale e strategica ai fini dell'emersione tempestiva della crisi d'impresa e, indipendentemente dalla salute dell'azienda, deve adottare un approccio cosiddetto *forward looking*, che consiste nel valutare costantemente l'adeguatezza del sistema organizzativo, l'esistenza dell'equilibrio economico-finanziario, e analizzare l'andamento della gestione.

Pertanto, dalla revisione dell'art. 2086 del codice civile deriva da un lato il dovere di implementare adeguati assetti di *governance* e strutturali, e dall'altro la necessità che questi vengano monitorati tramite un controllo di gestione altrettanto funzionante. Trattandosi di un obbligo previsto dal codice civile, il suo mancato adempimento ha implicazioni in termini di responsabilità.

L'intenzione del legislatore è quella di indurre l'imprenditore ad intervenire direttamente accedendo al procedimento di composizione della crisi assistita, o individuando adeguate iniziative e soluzioni migliorative, ancor prima che si attivi l'allerta. A sostegno di un tale comportamento diligente e tempestivo al tempo stesso sono state previste delle misure premiali, a cui il debitore può accedere se sussiste ed è stato rispettato il presupposto della "tempestività" di cui all'art. 24 Cci. Esse si suddividono in tre diverse categorie sulla base della loro natura, che può essere di tipo concorsuale, fiscale, o penale, tenendo conto che le prime due tipologie sono cumulabili tra loro.

Le misure premiali di natura concorsuale interessano da un lato i termini³⁴ di proroga nell'*iter* di deposito del piano concordatario per il raggiungimento delle

³⁴ Va specificato che il legislatore, con questa previsione, in realtà ripristina il regime ante-riforma. Infatti, il termine per la presentazione del piano di concordato o degli accordi di ristrutturazione era compreso tra i 60 e 120 giorni dal ricorso ex art. 161, comma 6, L. fallimentare (cd. concordato "in bianco"), con possibilità di proroga da parte del tribunale di massimo 60 ulteriori giorni. Il Cci ha modificato l'*iter* procedurale concedendo un termine di base più breve compreso tra i 30 e i 60 giorni, e anche qui possibilità di proroga sino ad altri 60 giorni.

soluzioni riorganizzative, e dall'altro la percentuale³⁵ garantita di soddisfacimento dei crediti chirografari: i primi vengono raddoppiati, mentre la seconda viene ridotta.

Le misure premiali di natura fiscale mirano a ridurre interessi e sanzioni tributarie, vale a dire quei crediti che sono assistiti dallo stesso privilegio vigente sul tributo o imposta a cui si riferiscono. In tal caso, non è prevista un'esclusione del privilegio, bensì una riduzione dell'entità del debito³⁶.

Infine, le misure di natura penale si configurano in una causa di non punibilità (se il danno è tenue), o in un'attenuante a effetto speciale (se il danno non è tenue). Nel primo caso, viene esclusa la punibilità di una serie di reati del debitore; mentre, nel secondo è prevista una riduzione della pena fino alla metà³⁷.

Al di là delle misure premiali finalizzate ad incentivare il comportamento diligente dell'imprenditore per salvaguardare la continuità aziendale, gli obblighi organizzativi di cui al novellato art. 2086 c.c. comportano anche delle responsabilità in capo agli amministratori.

A tale proposito, l'art. 378 del D. lgs. 14/2019 ha modificato l'art. 2476 c.c. introducendo il sesto comma, che rende l'organo amministrativo responsabile delle obbligazioni sociali: se l'azienda non riesce a soddisfare con il patrimonio sociale i propri debiti, i creditori possono rivalersi sull'amministratore, il quale risponde

La misura premiale di raddoppio implica un incremento del termine da 60 a 120 giorni. Ne consegue che il termine complessivo massimo astrattamente perseguibile è di 180 giorni (60 + 60*2), lo stesso che sarebbe risultato dal regime previgente senza misure premiali (120 + 60).

La mossa del legislatore auspica ad incentivare la diligenza dell'imprenditore proponendo una misura premiale, che in realtà ne comprende implicitamente una sanzionatoria (riduzione dei termini base) nei confronti dell'intempestività.

³⁵ La percentuale di soddisfacimento garantita al ceto chirografario viene abbassata dal 30% al 20%.

³⁶ I debiti previdenziali non rientrano nelle misure premiali fiscali.

³⁷ I reati a cui si applicano le due misure premiali di natura penale sono: bancarotta semplice o fraudolenta per fatti commessi da amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, soci illimitatamente responsabili di Snc e Sas soggette a liquidazione giudiziale; ricorso abusivo al credito; fatti di bancarotta nel concordato preventivo.

personalmente se non ha agito adeguatamente ai fini di salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale.

Si tratta di una novità rivoluzionaria indirizzata ad eliminare le inefficienze che possono derivare da una condotta scorretta e compromettente del management. Infatti, il presupposto che sta alla base del comma 6, art. 2476 c.c., risiede nella mancata adeguatezza dei sistemi organizzativi predisposti dagli amministratori, e richiama indirettamente il comma 2 dell'art. 2086 c.c..

In sintesi, affinché l'azienda sia adeguata e l'organo amministrativo non sia responsabile, devono essere rispettati gli adempimenti di cui al 2086 c.c., cioè deve essere prevista una struttura adatta ad intercettare prontamente la crisi e presidiare la continuità aziendale.

2.4.3 Doveri degli organi di controllo e indici di allerta

L'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco, revisore o società di revisione) ricalca una funzione indispensabile ai fini del monitoraggio dell'impresa e della percezione di fattori sintomatici della crisi, e ha il dovere di attivare le procedure di allerta risultanti dagli obblighi di segnalazione che l'art.14 Cci pone a loro carico.

Il mancato adempimento tempestivo degli stessi implica inevitabilmente delle responsabilità, ma per meglio comprendere in quale modo queste dipendano dalle funzioni attribuite al sindaco o revisore, è utile delineare brevemente quali sono i loro doveri in ciascuna delle fasi di emersione della crisi.

In genere, il primissimo stadio consiste nella fase di incubazione e si manifesta con una serie di difficoltà che interessano gli aspetti gestionali o produttivi dell'impresa. Tuttavia, se queste vengono adeguatamente affrontate, non rappresentano una minaccia irreversibile.

Il compito dell'organo di controllo in questo caso è quello di assicurarsi, ai sensi dell'art. 14 del nuovo Cci, che l'organo amministrativo agisca secondo quanto previsto dall'art. 2086 c.c., ovvero predisponendo un sistema organizzativo, amministrativo e contabile dell'azienda adeguato e prendendo atto delle problematiche con idonee iniziative. In questa fase primordiale è auspicabile lo sviluppo di una buona capacità di ascolto tra i diversi organi societari, per

consentire alla crisi di essere sanata in tempo e rimanere puramente fisiologica, senza produrre ulteriori complicazioni.

Al contrario, la mancata soluzione delle difficoltà riscontrate si traduce in una seconda fase cosiddetta di maturazione della crisi, e qui il ruolo degli organi di controllo diventa più delicato. Ai sensi dell'art 14, comma 2, Cci, viene avviata la c.d. fase di allerta, dapprima "interna" e poi "esterna": stante la significatività della situazione, i soggetti addetti al controllo procedono attraverso una segnalazione più formale all'organo amministrativo, tramite pec o altri mezzi che ne garantiscano l'avvenuta ricezione, e fissano un termine non superiore a trenta giorni entro cui gli amministratori sono chiamati a esporre le misure che intendono adottare.

Sino a questo punto l'allerta si configura come "interna", in quanto non prevede il coinvolgimento di organismi esterni all'impresa. Tuttavia, se l'esito della segnalazione così avvenuta non produce effetti positivi³⁸, lo stato della crisi può evolversi ad una fase conclamata. L'organo di controllo, esauriti i tentativi di comunicare in maniera efficiente con gli amministratori, deve informare l'Ocri (Organismo di composizione della crisi d'impresa), determinando uno spostamento dell'allerta dall'interno verso l'esterno.

Inoltre, per agevolare l'attività dell'organo di controllo, l'ultimo comma di cui all'art. 14 Cci prevede che le banche e gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB (testo unico bancario) sono obbligati a dare informazione al sindaco e/o revisore di eventuali variazioni significative o revoche degli affidamenti comunicate al cliente, divenendo così indirettamente segnalatori di allerta.

Il legislatore tenta di sollecitare quanti più indizi possibili per prevenire lo stato di crisi: le banche e gli altri intermediari finanziari dispongono di dati che spesso potrebbero essere ignorati dagli organi di controllo, e che potrebbero essere fondamentali a giustificare un deterioramento del merito creditizio.

Per quanto riguarda, invece, le segnalazioni degli organi derivanti dal monitoraggio di indicatori di cui all'articolo 13, comma 1, Cci, esse si sostanziano in squilibri

³⁸ L'articolo 14 Cci prevede letteralmente che «In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'Ocri, [...]».

reddituale, patrimoniale e finanziario e sono rilevabili tramite un insieme di indici capaci di valutare la capacità di generare flussi di cassa a sostegno degli oneri di indebitamento, e l'equilibrio tra i mezzi propri e quelli di terzi.

Questi indici non sono individuati specificatamente dal legislatore, ma egli ne demanda l'elaborazione al Cndcec, che nel predisporli dovrà rimanere coerente con la logica di emersione anticipata e tempestiva della crisi.

Il controllo quantitativo e l'analisi di bilancio contengono numeri capaci di constatare ciò che è già avvenuto, dunque riescono ad identificare uno stato di crisi solo se questa ha già prodotto degli effetti conclamati. Per questo motivo, a sostegno del c.d. *going concern*, ovvero della continuità aziendale di cui parla il nuovo Codice, sono necessari indizi anche di carattere qualitativo, cioè misurati non tanto nelle cifre dei numeri presenti a bilancio, bensì nelle azioni da cui poi scaturiscono queste quantità.

Di conseguenza gli indici di allerta, nel rispetto dell'ottica previsionale, ricercheranno un compromesso tra dati storici ed elementi prospettici, che saranno tanto più precisi quanto più sviluppata è la cultura di pianificazione futura della società.

Inoltre, ai sensi dell'art.13, comma 2, Cci, essi devono essere elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con cadenza almeno triennale, e vanno valutati unitariamente ai fini della rilevazione dello stato di crisi. Un compito importante e laborioso quello affidato al Cndcec, che tra l'altro ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Cerved Group Spa ai fini dell'elaborazione di tali indici, che dovranno essere resi disponibili nei prossimi mesi.

Tra l'altro, proprio un'analisi condotta dal Cerved evidenzia come le caratteristiche d'impresa, quali dimensioni, fatturato, attività, rappresentano parametri che non possono essere trascurati nella definizione delle soglie di significatività, le quali dovranno auspicabilmente differenziarsi a seconda delle diverse categorie. Non solo, l'ultimo comma di cui all'art. 13 Cci prevede che l'impresa che ritiene non adeguati gli indici *standard* può decidere di personalizzarli, purché siano idonei a far emergere lo stato di crisi e ne sia data indicazione in nota integrativa, a cui peraltro deve essere allegata l'attestazione di un professionista indipendente circa la loro adeguatezza.

2.4.4 Le conseguenze in termini di responsabilità per il sindaco o revisore

Le funzioni e i doveri degli organi di controllo comportano delle responsabilità in capo agli stessi, ma il D. lgs. 14/2019 introduce una previsione importante: i sindaci o revisori che decidono di segnalare tempestivamente la crisi d'impresa risultano esonerati dalla responsabilità solidale³⁹ per le conseguenze pregiudizievoli di fatti o omissioni che l'organo amministrativo pone in essere successivamente alla segnalazione.

Al di fuori del Codice della crisi, la disciplina sulla responsabilità di sindaci e revisori rientra in due normative distinte, la prima delineata dall'art. 2407 del codice civile e la seconda dall'articolo 15 del D. lgs. 39/2010.

La logica del 2407 c.c., secondo cui i sindaci «sono responsabili solidamente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, [...]» trova giustificazione nella vicinanza fisico-operativa del collegio sindacale all'organo amministrativo. Quando viene esercitata un'azione di responsabilità⁴⁰ sugli amministratori, anche i sindaci si trovano automaticamente dentro alle procedure che seguono, in ragione del ruolo che investono sia in termini di vigilanza sia di impedimento agli errori dell'organo amministrativo. Al verificarsi delle seguenti situazioni, i sindaci devono dimostrare e provare la mancata responsabilità in capo a se stessi, anche se il più delle volte i processi si rivelano lunghi e farraginosi.

Va specificato, inoltre, che il comma VII dell'articolo 2409 c.c. consente al collegio sindacale di denunciare direttamente gli amministratori nel caso in cui questi non mostrino una reazione positiva alle segnalazioni e sollecitazioni che dovrebbero precedere la denuncia, senza però costituire causa di esonero dalla responsabilità solidale. Anzi, la stessa denuncia non è sufficiente né a provare che i sindaci abbiano svolto ogni atto necessario a intervenire, né a rompere il nesso di causalità tra la loro funzione di vigilanza e la condotta dannosa degli amministratori. La loro responsabilità deriva, infatti, dalla cosiddetta *culpa in vigilando*, secondo cui il

³⁹ V. Art. 14 Cci, comma III.

⁴⁰ Nell'analisi proposta si fa riferimento alla responsabilità solo civile, in quanto quella penale aprirebbe tematiche complesse che vanno a discostarsi dalla natura del nostro discorso.

sindaco deve rispondere per gli effetti dovuti alla mancanza di un controllo diligente.

Il fatto che, ai sensi del 2407 c.c., i sindaci sono responsabili “solidamente” non deve trarre in inganno: non significa letteralmente che vengono loro estese le conseguenze civili per danni altrui (amministratori), bensì risultano coinvolti per responsabilità propria, cagionata dalla mancanza di un adeguato controllo svolto con diligenza.

Il principio di base per verificare la sussistenza di un nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta dei sindaci è quello dell’*id quod plerumque accidit*: non potendo valutare con certezza le conseguenze a fronte di un diverso comportamento degli stessi, si fa una stima razionale di quale sarebbe stata la probabilità che il danno venisse impedito se il controllo fosse stato svolto con adeguata diligenza.

Queste incongruenze in tema di responsabilità hanno caratterizzato la disciplina previgente e vengono risolte dal Codice della crisi d’impresa, che libera il sindaco da qualsiasi responsabilità solidale, a patto che lo stesso segnali tempestivamente la sussistenza di fondati indizi di crisi all’organo amministrativo o, nei casi previsti dall’art.14, comma 2, secondo periodo, all’Ocri. La segnalazione diviene quindi il presupposto per proteggere i sindaci dal rischio di responsabilità risarcitorie per *culpa in vigilando* su atti od omissioni successivi⁴¹ degli amministratori.

Diverso è invece il discorso per i revisori contabili, che ai sensi dell’articolo 15, D. lgs. 39/2010, sono responsabili solidamente tra loro e con l’organo amministrativo soltanto qualora il danno derivi da inadempimenti relativi ai loro doveri.

La grande differenza rispetto ai sindaci risiede nel mancato collegamento tra le azioni proprie dei revisori e quelle degli amministratori: in questo caso la norma appare allineata alla previsione di esonero contenuta nel Codice della crisi d’impresa, in quanto non dispone in alcun modo che le azioni di responsabilità esercitate contro l’organo amministrativo vengano estese anche in capo ai revisori contabili.

⁴¹ Tuttavia, la segnalazione non è mai presupposto per la sospensione dell’attività di controllo di competenza dei sindaci o revisori.

Il trattamento differente in termini di responsabilità degli organi di controllo previsto dalla disciplina previgente trova ragione nel ruolo specifico posseduto da ciascuno.

I sindaci sono organi interni alla società, partecipano alle assemblee, e svolgono la funzione di vigilanza, che si concretizza nel dovere e potere di sorvegliare la corretta amministrazione e gestione della società e di intervenire per impedire atti dannosi o non conformi alle previsioni legali.

D'altra parte, invece, il revisore è un organo esterno, non partecipa alle assemblee e non ha compiti di sorveglianza, bensì si occupa di adempiere alla funzione propria della revisione legale dei conti, ovvero attestare l'attendibilità dei dati di bilancio nel rispetto dei principi che la disciplinano.

Di seguito vengono riportati due banali esempi esplicativi, per meglio cogliere la differenza in tema di responsabilità del revisore:

Responsabilità del revisore ai sensi dell'articolo 15, D. lgs. 39/2010 - CASO 1

Si consideri, a titolo esemplificativo, un revisore che rilascia un giudizio positivo di seguito alla revisione di bilancio della società X, nonostante la rappresentazione dei dati esposti non sia chiara, veritiera e corretta. In tal caso, scatta la responsabilità dello stesso, giustificata dall'inadempimento ai propri doveri: egli avrebbe dovuto optare per un giudizio con rilievi, o negativo, o ancora per l'impossibilità di rilasciare un giudizio, a seconda della realtà analizzata.

Responsabilità del revisore ai sensi dell'articolo 15, D. lgs. 39/2010 - CASO 2

Si supponga, invece, il caso in cui il bilancio dell'azienda X delinea esattamente la rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione economico, finanziaria e patrimoniale, ma l'impresa ha concesso dei crediti ad un soggetto Y, che si trova in una condizione di difficoltà economica piuttosto delicata.

Il revisore, chiamato ad esprimere il giudizio finale sul bilancio non partecipa all'amministrazione della società, né alle adunanze, di conseguenza non gli compete esprimersi in merito alla scelta giusta o corretta di concedere credito ad un determinato soggetto. Egli, nell'adempiere alla propria funzione, deve: verificare che i crediti verso il cliente Y a bilancio il 31/12 esistono; stabilire la percentuale per cui rimangono esigibili; costringere l'azienda X a svalutare quel credito.

D'altra parte, supponendo che l'eventuale svalutazione comporti la segnalazione di una perdita che il CdA decida di non segnalare per evitare di trasmettere agli *stakeholders* sintomi negativi, allora il revisore per liberarsi da ogni responsabilità non deve rilasciare un giudizio positivo su quel bilancio.

I due casi precedenti non possono essere fatti valere sul controllo operato dai sindaci, in quanto la funzione di vigilanza implica anche il dovere di intervenire per evitare che l'azienda si esponga dannosamente. Nella situazione proposta dall'esempio *CASO 1* il sindaco risulterebbe responsabile già da prima, poiché avrebbe dovuto evitare la concessione di credito ad un soggetto poco sano dal punto di vista economico-finanziario.

È evidente, dunque, che nella disciplina previgente il revisore ha una responsabilità minore rispetto al sindaco, in ragione del fatto che gli obblighi posti a capo dell'uno e dell'altro sono nettamente distinti: la revisione implica un controllo ex-post, invece il collegio sindacale è responsabile di una vigilanza ex-ante, in cui a fronte dell'atto pericoloso si deve agire e sollecitare per impedirne il compimento.

Con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza le funzioni dei due diversi organi di controllo rimangono sì distinte e separate, ma la normativa affida loro un nuovo incarico di allerta, da cui deriva una previsione innovativa in termini di responsabilità valida per entrambi: la segnalazione tempestiva implica l'esonero dalla responsabilità solidale.

Quest'ultima sancisce un beneficio per il sindaco, che sino a prima non poteva avvalersene, mentre per il revisore ne deriva una maggiore responsabilizzazione in ragione dei nuovi incarichi che stando alla precedente disciplina non gli appartenevano. L'art. 14 Cci, infatti, impone espressamente agli organi di controllo la vigilanza sulla continuità aziendale e il monitoraggio sull'adeguatezza della struttura organizzativa, e declina le modalità di segnalazione tempestiva della crisi, attribuendo loro una funzione di garanzia (dei diritti degli *stakeholders* e della sostenibilità dell'impresa).

In sintesi, la portata innovativa della riforma circa la conseguenza ai nuovi obblighi introdotti dall'art. 14 Cci ha un duplice effetto:

- Da un lato, la segnalazione da parte di sindaci o revisori costituisce la condizione di esonero della responsabilità solidale per gli atti successivi dell'organo amministrativo;
- Dall'altro, anche i revisori sono chiamati a rispondere in solido con gli amministratori qualora non adempiano alle segnalazioni di cui al comma 2, art.14, Cci.

2.4.5 I creditori pubblici qualificati: doveri e responsabilità

Come già anticipato, tra le categorie di soggetti individuati ai fini della collaborazione per far emergere tempestivamente la crisi, il legislatore ha delineato anche il profilo dei creditori pubblici qualificati. Essi nonostante vadano ricercati al di fuori della realtà aziendale, detengono dati aggregati circa la situazione economico-finanziaria dell'impresa che possono diventare indicatori di una probabile crisi.

L'Agenzia delle entrate, l'Inps, e l'Agente della riscossione sono detti creditori pubblici qualificati e, ai sensi dell'art. 15 Cci, sono obbligati a fornire segnalazioni quando vengono superate determinate soglie di indebitamento⁴², che vengono

⁴² L'art. 15, comma II, Cci, definisce i limiti oltre i quali l'esposizione debitoria è da considerarsi rilevante, ovvero comporta l'obbligo di segnalazione. Tali soglie sono distinte in base all'ente creditore, così come segue.

Agenzia delle entrate: se l'ammontare del debito scaduto e non versato per Iva è pari ad almeno il 30% del volume di affari che risulta dalla liquidazione periodica ex articolo 21 bis, DI 78/2010, e non inferiore a euro:

- 25.000 per volume di affari risultante da dichiarazione Iva dell'anno precedente fino a 2.000.000;
- 50.000 per volume di affari risultante da dichiarazione Iva dell'anno precedente fino a 10.000.000;
- 100.000 per volume di affari risultante da dichiarazione Iva dell'anno precedente fino a 10.000.000;

Inps: se c'è un ritardo del debitore superiore a sei mesi nel versamento dei contributi previdenziali, e contestualmente questi siano di un ammontare maggiore della metà di quelli dovuti nell'anno precedente e maggiore di 50.000 euro;

Agente della riscossione: se la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione, che siano autodichiarati o accertati definitivamente e scaduti da più di novanta giorni, supera rispettivamente la soglia di euro:

suddivise in base al soggetto titolare del credito, e costituiscono il presupposto per procedere con l'attivazione dell'allerta che si compone di due momenti: in primis, si informa il debitore invitandolo ad adempiere entro novanta giorni per sanare la sua posizione o per dare avvio ad una procedura di regolazione della crisi; successivamente, in caso di inerzia da parte degli amministratori, si procede con la segnalazione all'Ocri⁴³.

A differenza del controllo e dell'allerta interni, i creditori pubblici qualificati si attivano con riferimento a inadempimenti già avvenuti, quali pagamenti omessi e indebitamento eccessivo. Nell'ottica del legislatore del nuovo Codice queste sono problematiche che un adeguato assetto organizzativo, ovvero un corretto monitoraggio da parte dell'organo di controllo, dovrebbero essere in grado di individuare, o meglio anticipare tramite indici quali-quantitativi.

Quando un ente pubblico effettua una segnalazione, questa si riferisce ad un inadempimento rilevante già avvenuto, che al tempo attuale potrebbe avere incrementato il suo livello di gravità, tanto da essere reso noto in uno stadio della crisi oramai tardivo. Ancorché rimanga la possibilità di rimedio, l'intento del legislatore del Codice è proprio quello di implementare un sistema di controllo capace di utilizzare degli indicatori che lavorano in maniera prospettica facendo leva su segnali che consentono di cogliere le possibili crisi nei loro stadi più precoci, nonché risolvibili. Questa è la grande differenza tra l'allerta interna e quella esterna svolta dai creditori pubblici qualificati, che rimangono fondamentali in quanto capaci di evidenziare in modo del tutto oggettivo gli inadempimenti del debitore (ritardi nei pagamenti, solleciti, domanda di azione esecutiva, omesso versamento delle ritenute, mancato rispetto delle scadenze, ecc.), e se non altro, costituiscono un indiretto supporto agli organi di controllo interno. Tuttavia, da soli non possono

-
- 500.000 per le imprese individuali;
 - 1.000.000 per quelle collettive.

⁴³ Ai sensi dell'art. 15, comma 5, Cci, i creditori pubblici qualificati sono esentati dall'effettuare la segnalazione «se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, [...], per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. [...]»

garantire un'emersione anticipata e tempestiva della crisi, poiché si basano su dati consuntivi, che spesso vengono accertati a livelli di difficoltà già conclamata.

Con riferimento alle misure di incentivo ai sistemi di allerta, si è detto che le segnalazioni all'Ocri da parte di sindaci e/o revisori sono valide ai fini dell'esonero dalla responsabilità solidale con gli amministratori. Per quanto riguarda i creditori pubblici qualificati, invece, l'omesso adempimento informativo da parte degli stessi viene penalizzato con l'inefficacia del titolo di prelazione sui crediti di cui sono titolari Agenzia delle entrate e Inps, e con l'inopponibilità del credito per spese e oneri di riscossione spettante all'Agente della riscossione.

3 IL NUOVO ARTICOLO 2477: LE PICCOLE IMPRESE PROTAGONISTE DELLA NUOVA DISCIPLINA

PREMESSA

Ai sensi della disciplina antecedente il Codice della crisi, l'obbligo della revisione contabile interessava le grandi imprese, quali Spa e Srl maggiori, quest'ultime in ragione del soddisfacimento di una delle condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

Tuttavia, le novità introdotte dal D. lgs. 14/2019 ne colpiscono direttamente il contenuto e determinano un netto cambiamento dell'obbligo di revisione, o meglio dei parametri che identificano le imprese chiamate ad adempiere in tal senso, stravolgendo la normativa precedente.

Si tratta di una svolta notevole, che porta con sé una lunga serie di effetti, primo fra tutti quello numerico determinato da un aumento significativo delle società chiamate ad adeguarsi alle novità introdotte e ad adempiere al nuovo obbligo.

L'abbassamento dei requisiti di cui al 2477 c.c. ha destato pareri contrastanti sin da subito, tanto da essere stato sottoposto ad una modifica dopo pochi mesi dalla sua entrata in vigore, tramite la quale si è provveduto a cercare una soluzione di compromesso e a stabilire le soglie di cui al comma 3 dell'art. 2477 c.c. ad un livello intermedio.

Di conseguenza, anche il numero di imprese coinvolte è mutato, a grandi linee si è dimezzato, proponendo tra l'altro uno spunto interessante per un'analisi empirica volta ad indagare gli effetti delle due diverse riforme, non solo a livello nazionale, ma anche con riferimento ad aree territoriali più circoscritte.

3.1 I PARAMETRI DELL'ART. 2477 C.C.

3.1.1 Le soglie introdotte dal Codice della crisi di impresa

L'art. 2477 c.c. rappresenta la fonte normativa dell'obbligo di revisione nelle Srl, e assume un ruolo centrale nella riforma proposta dal Codice della crisi, in quanto il legislatore ne modifica il contenuto al fine di ampliare la platea delle imprese destinatarie.

Si propone, di seguito, un'analisi prettamente formale e teorica del suddetto articolo del codice civile, indispensabile per poter poi indagare sui risvolti diretti, ma anche quelli indiretti e probabili, prodotti dalle modifiche.

Anzitutto, l'originario art. 2477 c.c., al comma 3 condizionava l'obbligo dell'organo di controllo o del revisore a tre diverse situazioni.

Le prime due sono rimaste tali anche dopo la riforma del 2019 e sanciscono l'obbligatorietà della nomina se la società:

- «è tenuta alla redazione del bilancio consolidato» (Art. 2477 c.c., comma 3, *lett. a*));
- «controlla una società obbligata alla revisione» (Art.2477 c.c., comma 3, *lett. b*)).

La condizione che invece ha subito una netta evoluzione è quella prevista dalla *lett. c*) al comma 3 dell'art. 2477, la quale a sua volta contiene il riferimento a tre ulteriori parametri.

Per meglio comprendere come essa è stata modificata, di seguito verrà proposto sia il testo originario (precedente alla riforma), sia quello novellato ai sensi del Codice della crisi.

Alla *lett. c*) del comma 3, l'articolo 2477 nella versione antecedente il Cci dispone l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore se la società:

« [...]

- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.» (Art. 2477 c.c., versione pre- riforma).

Viene fatto riferimento diretto all'art. 2435-*bis* c.c., il quale è dedicato al bilancio in forma abbreviata, dove i limiti richiamati sono: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità. La versione proposta dalla riforma di cui al D. Lgs. 14/2019, invece, elimina il riferimento all'art. 2435-*bis* e obbliga ciascuna Srl a nominare l'organo di controllo o il revisore se la società:

« [...]

- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle

vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.» (Art. 2477 c.c., versione post- riforma).

Il primo risultato evidente e immediato è l'abbassamento radicale dei parametri per la nomina dell'organo di controllo, tuttavia questo non è l'unico effetto della riforma. Infatti, viene anche facilitato il raggiungimento della condizione tale per cui scatta tale obbligo: ai sensi della disciplina precedente era necessario il superamento di due dei limiti indicati; ora, con il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, è sufficiente oltrepassarne uno per rientrare tra le società vincolate alla nomina di un sindaco o revisore.

Non può certo definirsi un cambiamento da poco, anzi in un tessuto economico come quello italiano, popolato da un elevato numero di micro imprese, questo correttivo è arrivato come un fulmine a ciel sereno destando uno scompiglio all'interno di molte società che sino ad oggi non si erano mai poste il problema di prevedere un organo di controllo, né di appesantire la loro micro struttura organizzativa.

A tal proposito, sono stati presentati degli emendamenti al decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 (cd. Decreto Crescita) ai fini di cercare una soluzione di compromesso, e uno tra questi è stato reso poi ufficiale.

3.1.2 Le proposte di modifica ai nuovi parametri

Gli effetti del D.lgs. 14/2019 inerenti ai nuovi limiti dimensionali di cui all'articolo 2477 c.c. sono stati per lo più interpretati in termini di oneri aggiuntivi che le piccole e medie imprese si ritrovano costrette a sostenere per adeguare i loro sistemi organizzativi al nuovo obbligo previsto dalla legge.

Per questo motivo, nonostante tale previsione sia frutto di una riforma assai recente, si sono aperti alcuni dibattiti in merito alle conseguenze onerose che molte società sarebbero costrette a sopportare, ed in particolare sono stati presentati due emendamenti sul decreto legge 34/2019 (cd. Decreto Crescita), che portano i nomi di Silvana Comaroli l'uno, e Alberto Gusmeroli l'altro, entrambi anticipati da una proposta del viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia. Egli è intervenuto a favore di una revisione a rialzo dei nuovi parametri al fine di attenuarne gli aspetti più critici, che a suo parere sono generati dal fatto che la nuova normativa racchiude

in sé una contraddizione: lo scopo della riforma è quello di prevenire la crisi d'impresa, ma per ottenere ciò molte aziende, anche di esigue dimensioni, sono chiamate a modificare la loro struttura organizzativa. Quindi, a fronte della finalità di salvaguardia delle attività imprenditoriale, le imprese devono rispettare una serie di adempimenti, i quali potrebbero risultare eccessivamente difficili e onerosi da sostenere.

Non si tratta solamente dell'obbligo di provvedere ad una ristrutturazione del sistema organizzativo per eventualmente inserire un organo di controllo laddove prima non era obbligatorio, bensì c'è anche un altro aspetto critico che il viceministro ha voluto porre in risalto: il compito del sindaco, o del revisore, previsto dal nuovo Codice è quello di segnalare un possibile stato di crisi dell'azienda. Di fronte ad un eventuale avviso, tuttavia, le banche potrebbero allarmarsi e con molta probabilità provvederebbero a richiedere il rientro del fido, innalzando ulteriormente il livello di difficoltà per le imprese.

Una situazione del genere concorre ad incrementare il rischio di chiusura delle piccole società, provocando un effetto opposto a quello voluto dalle previsioni del Codice.

Sulla base di queste considerazioni, il viceministro Garavaglia ha esposto l'intenzione di intervenire a rialzo sulle soglie dimensionali che fanno scattare l'obbligo di controllo, e di fatto sono stati proposti dalla Lega due emendamenti in merito.

Il primo, ad opera dell'onorevole Silvana Comaroli, si discosta fortemente dalla riforma del nuovo Codice e propone dei limiti dimensionali decisamente più alti:

- 6 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;
- 12 milioni di euro di fatturato;
- Numero di dipendenti pari a 50.

Inoltre, l'emendamento propone anche la modifica della condizione che fa scattare l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, ritornando all'originaria previsione

secondo cui il superamento per due esercizi consecutivi di almeno due¹ dei limiti sopra esposti costringerebbe le imprese ad adempiere.

Agli occhi di molti professionisti una revisione tale del 2477 c.c. potrebbe addirittura compromettere la portata innovativa del Codice della crisi, che si pone l'obiettivo di individuare delle misure di allerta a salvaguardia della continuità aziendale.

Secondo Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, un innalzamento delle soglie dimensionali, così come voluto dalla Comaroli, si tradurrebbe in uno "snaturamento" della riforma. Paradossalmente, infatti, l'insieme dei parametri proposti dall'onorevole potrebbe addirittura comportare una riduzione delle società obbligate all'organo di controllo non solo rispetto alla versione originaria del Codice, ma anche di quella dettata dall'articolo 2477 c.c. vigente prima della riforma.

Alla luce di questa proposta emendativa, dunque, la segnalazione di situazioni di allerta rimarrebbe principalmente un compito degli enti pubblici, che però agirebbero facendo delle rilevazioni a consuntivo, cioè a fatti già compiuti, limitandosi ad un avviso che oramai potrebbe risultare tardivo ai fini di salvaguardare la continuità aziendale.

Pertanto, l'innalzamento eccessivo dei parametri finirebbe per provocare un effetto contrario a quello cercato e voluto dal Codice della crisi: anziché introdurre nuovi sistemi di allerta, molte società rimarrebbero estranee a queste procedure, precludendo così la possibilità di un'emersione tempestiva della crisi.

Il secondo emendamento presentato dal D. Crescita è stato firmato dal deputato Alberto Gusmeroli (Lega) e contiene delle specifiche tali da renderlo una soluzione di mezzo tra i parametri più bassi e quelli dettati dalla Comaroli.

Ai sensi della sua proposta, i limiti dimensionali di cui all'articolo 2477 c.c. vengono portati ai seguenti valori:

¹ Si ricorda che le modifiche apportate dal D. lgs. 14/2019 non solo hanno riscritto le soglie dimensionali, bensì hanno anche rivisto la condizione di superamento di cui all'art. 2477 c.c., comma II, lettera c): prima era previsto il raggiungimento per due esercizi consecutivi di "*almeno due dei tre seguenti criteri*", ora invece basta che l'impresa ne superi "*almeno uno*". L'emendamento Comaroli modifica nuovamente tale condizione riportandola a quella precedente al nuovo Codice della crisi.

- 4 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;
- 4 milioni di euro di ricavi;
- Numero di dipendenti pari a 20.

A differenza dell'emendamento precedente, in questo caso il discrimine che fa scattare l'obbligo di nomina dell'organo di controllo rimane lo stesso di quello modificato dal D. lgs. 14/2019, quindi risiede nel necessario superamento di almeno uno dei limiti sopraccitati, per due esercizi consecutivi.

Ovviamente, essendo le soglie più elevate rispetto alle originarie (le quali erano pari a 2 milioni fatturato, 2 milioni attivo, 10 dipendenti), le società coinvolte risulterebbero pressoché dimezzate.

Secondo un'analisi del Cerved sarebbero 88 mila le imprese che dovrebbero dotarsi dell'organo di controllo nel rispetto dei parametri della proposta Gusmeroli, contro le circa 180 mila che sarebbero obbligate dai limiti inizialmente introdotti dal Codice.

A differenza dell'emendamento Comaroli, quello Gusmeroli non si pone in una posizione di netto contrasto con la *ratio* della riforma e appare piuttosto come una soluzione di compromesso che da una parte ne rispetta le finalità e dall'altra va a vantaggio di quelle micro imprese che percepiscono tale obbligo come un forte appesantimento della struttura organizzativa.

Di seguito, viene proposta una tabella riepilogativa dei parametri di cui all'articolo 2477 c.c., quelli precedenti alla riforma, quelli originari del Codice della crisi, e quelli relativi alle due proposte emendative.

Tabella 1: Panoramica parametri art. 2477 c.c.

Parametri art. 2477	Limiti precedenti alla riforma (rimando all'art. 2435 bis c.c.)	Limiti originali del Codice della crisi d'impresa	Proposta emendativa Comaroli	Proposta emendativa Gusmeroli
Dipendenti	50 unità	10 unità	50 unità	20 unità
Attivo	4.400.000 euro	2.000.000 euro	6.000.000 euro	4.000.000 euro
Ricavi	8.800.000 euro	2.000.000 euro	12.000.000 euro	4.000.000 euro

3.1.3 La conversione del DL Sblocca Cantieri e i nuovi parametri

Tra le modifiche proposte dalla Lega Nord al Decreto Crescita, l'emendamento presentato dal deputato Alberto Gusmeroli è stato poi dirottato e inserito nella legge di conversione del decreto legge Sblocca Cantieri², che ha impattato sull'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'effetto ottenuto è, come già anticipato, un aumento dei requisiti dimensionali (rispetto a quelli originari dettati dal D. lgs 14/2019) che fanno scattare l'obbligo di controllo per le Srl.

Pertanto, è stata approvata la modifica all'art. 379 del Codice, ovvero dei parametri dettati dal comma 3 dell'art. 2477 c.c., che dal 18 giugno 2019 (data di entrata in vigore della Legge n.55/2019) sono i seguenti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4.000.000 euro;

² DL n. 32/2019, convertito in legge n.55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta ufficiale n.140/2019, in vigore dal 18 giugno 2019.

- ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.000.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio 20 unità.

Al raggiungimento di almeno una delle soglie per due esercizi consecutivi, la nomina del sindaco o revisore diviene obbligatoria.

Il termine di adeguamento alla nuova normativa rimane uguale a quello stabilito in origine dal Codice della crisi, quindi le Srl devono attivarsi entro nove mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Codice stesso, che tradotto in data significa entro il 16 dicembre 2019.

Per stabilire se è avvenuto il superamento di uno dei limiti di cui al 2477 c.c., le società devono fare riferimento ai due esercizi antecedenti a tale scadenza.

Invece, per quanto riguarda la cessazione dell'obbligo, questo viene a meno se nessuna delle soglie viene oltrepassata per tre esercizi consecutivi.

Le imprese diligenti che hanno già adempiuto alla nomina dell'organo di controllo ai sensi dei parametri originari previsti dalla riforma (2 milioni ricavi, 2 milioni attivo, 10 dipendenti), ma in virtù dell'innalzamento delle soglie risultano ora esenti a tale obbligo, hanno diritto alla revoca per giusta causa.

La *ratio* alla base di questi nuovi approvati requisiti dimensionali risiede nella ricerca di un equilibrio tra l'esigenza di controllo quale misura di allerta ed il tentativo di non appesantire eccessivamente la struttura delle micro aziende, anche se quest'ultimo punto rimane discutibile.

3.1.4 L'adeguamento dell'atto costitutivo

Il Codice della crisi d'impresa nel suo complesso acquisirà totale efficacia a partire dal 15 agosto 2020, nonché dopo che saranno decorsi diciotto mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, le disposizioni contenute in alcuni articoli³ del Cci entrano in vigore in data anticipata, più precisamente decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione in G.U., ovvero sono già efficaci dal 16 marzo 2019.

³ Nello specifico si tratta degli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387, 388. Tra questi, gli artt. 375, 377, 378 e 379 sono quelli dedicati alle modifiche al Codice Civile dovute ai nuovi obblighi di allerta introdotti.

Questa data è valida sia per quanto riguarda l'obbligo di nominare l'organo di controllo, sia per procedere alla modifica o all'adeguamento dello statuto se necessario.

La previsione è rivolta alle società che soddisfano i criteri di cui all'art. 2477 c.c., con riferimento agli esercizi 2017 e 2018.

I primi a dover adempiere alle nuove disposizioni relative all'introduzione dell'organo di controllo nelle Srl che non ne sono dotate (ma che rientrano nei criteri stabiliti) sono gli amministratori.

Da un punto di vista teorico, l'aggiornato articolo 2086 c.c. indica cosa essi dovrebbero fare contestualmente all'approvazione del bilancio 2018.

Innanzitutto, l'applicazione di una nuova normativa necessita di una valutazione preliminare degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, ovvero di una verifica dell'adeguatezza del modello di *governance*, dei sistemi di controllo interno e di informazione, dei processi di pianificazione e controllo.

In primis, è importante valutare se l'atto costitutivo è conforme alla versione aggiornata dei commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c. ad opera dell'art. 379, comma 2, D. lgs. 14/2019. In caso contrario, è necessario procedere con l'adeguamento dello statuto, che si sostanzia nelle seguenti operazioni:

- 1) Se l'atto costitutivo presenta un articolo dedicato all'organo di controllo, questo deve essere esaminato;
- 2) A seguito dell'esame di cui al punto 1) le situazioni che si possono riscontrare, ed in funzione delle quali si deve agire, sono principalmente due: l'assenza di previsioni circa l'organo di controllo, oppure la presenza delle stesse.

La possibilità che non vi sia alcun riferimento è tutt'altro che remota, poiché la disciplina previgente coinvolgeva un numero di società decisamente minore rispetto a quanto previsto dal Codice della crisi.

Dunque, in caso di mancata previsione nello statuto, quest'ultimo non necessita di alcuna riformulazione, poiché ora esiste un dettato specifico dell'art. 2477 c.c., che essendo legge obbliga automaticamente la società a rispettare la nomina del sindaco e/o revisore.

D'altra parte, alle Srl che non superano nessuno dei limiti di cui al 2477 non è preclusa la possibilità di dotarsi di un organo di controllo, ma in questo caso si rende necessaria un'apposita previsione dell'atto costitutivo.⁴

Invece, se in seguito all'esame dello statuto di cui al punto 1) si riscontra la presenza di una regolamentazione dell'organo di controllo, teoricamente si dovrebbe procedere in due step:

- a) Individuare se ci sono riferimenti alle modalità di istituzione e cessazione di tale organo, e nel caso verificarli;
- b) Se viene riscontrata la presenza dei riferimenti di cui al punto a), questi devono essere confrontati con le indicazioni previste dal nuovo 2477 c.c..

Se dall'analisi e dal confronto di quanto previsto nell'atto costitutivo precedente alla riforma del Cci emerge che le condizioni indicate non sono conformi a quelle dettate dal nuovo art. 2477, si procede con la modifica dello statuto per renderlo compatibile.

3.2 NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL: ANALISI EMPIRICA SU ALCUNI CAMPIONI DI SOCIETA'.

3.2.1 La scelta dei campioni

L'adozione del Codice della crisi ha ampliato la platea di imprese soggette all'obbligo di revisione contabile, ovvero di società che devono disporre di un organo di controllo appositamente addetto. Quest'ultimo può essere di tipo interno, e quindi corrispondere alla figura del sindaco unico o collegio sindacale, oppure può essere esterno ed in tal caso si configura nel revisore legale dei conti.

L'attività di revisione contabile intesa come obbligo amministrativo esisteva già nella disciplina previgente, ma non coinvolgeva le piccole e micro imprese.

⁴ La regolamentazione del Codice Civile, ai sensi dell'art. 2477, è valida per le Srl che rientrano nei casi di obbligatorietà della nomina. Le altre società che volessero dotarsi di un apposito sistema di controllo, non potendo rifarsi a tale disciplina in maniera automatica, devono necessariamente procedere ad una modifica statutaria e prevedere una regolamentazione personalizzata del sindaco e/o revisore.

Ora, il legislatore ha riscritto l'articolo 2477 del codice civile che ne delimita l'applicazione con l'intento di rendere la revisione uno strumento di allerta a tutti gli effetti in quanto, considerando il panorama imprenditoriale italiano, ha evidentemente avvertito la necessità di ampliare gli operatori destinatari, al fine di incentivarli ad implementare un sistema capace di far emergere preventivamente le possibili crisi d'impresa.

Come già spiegato, rispetto alle modifiche originarie dell'art. 2477 introdotte dal nuovo Codice, c'è stato un ulteriore cambiamento dovuto ad un emendamento proposto e reso ufficiale con la conversione in legge del cd. Decreto Sblocca Cantieri. Pertanto, la disciplina attuale è diversa da quella che era entrata in vigore a partire dal 16 marzo 2019, e appare come una soluzione di compromesso tra le due precedenti.

Si è detto che la modifica dell'articolo in questione interessa le soglie dimensionali che delimitano il perimetro oltre il quale vige l'obbligo di revisione contabile, e dunque ha un risvolto diretto sul numero di imprese che ne risultano coinvolte.

La normativa antecedente al Codice della crisi riservava l'obbligatorietà dell'organo di controllo, alle Srl di dimensioni medio-grandi, senza chiamare in causa la maggior parte delle società presenti nel territorio italiano.

Di contro, l'intento del legislatore di proporre una riforma indirizzata alla creazione di sistemi di allerta capaci di contrastare le crisi d'impresa, o meglio di coglierle con un anticipo tale da consentire la salvaguardia della continuità aziendale, ha prodotto un ampliamento degli operatori soggetti alla revisione contabile obbligatoria.

L'importanza delle conseguenze apportate dal novellato 2477 c.c. dipende dall'entità del coinvolgimento di nuove realtà aziendali e dalla capacità di reazione delle stesse.

A tal proposito, risulta essenziale e peraltro interessante confrontare la normativa antecedente la riforma con quella introdotta originariamente dal Codice, per poi inserire tra le due anche quella attuale disciplinata alla luce dell'emendamento Gusmeroli di cui al decreto Sblocca Cantieri.

Si procede, ora, delineando le modalità che ci hanno consentito di effettuare il confronto in questione.

Innanzitutto, le informazioni di bilancio utili sono state ricavate tramite l'accesso alla banca dati Aida (Analisi informatizzata delle aziende), in cui è stato possibile applicare i filtri necessari ad ottenere i risultati di nostro interesse.

Si è voluto lavorare su quattro campioni di popolazioni d'impresе, due più ampi e gli altri più ristretti, individuati da un punto di vista territoriale rispettivamente nelle provincie di Venezia e Treviso, e nei paesi turistici di Jesolo e Caorle.

La scelta è stata effettuata in maniera volutamente coerente con la regione che ci circonda, tenendo peraltro conto del fatto che il Veneto, dopo la Lombardia, risulta l'area più colpita dalla riforma⁵.

L'analisi empirica mira, in primis, ad osservare gli effetti sui territori provinciali presi a campione, ovvero su Venezia e Treviso, per poi spostarsi sulle zone di Caorle e Jesolo, delimitando ulteriormente le popolazioni di imprese considerate al fine di rilevare le conseguenze circoscritte ad un'area più ristretta.

Evidenziare gli effetti empirici nelle quattro aree considerate è un modo per rendere il lettore maggiormente consapevole della portata della riforma. Gli articoli, i giornali, le pubblicazioni, hanno già reso noti i dati ipotetici circa l'aumento di Srl coinvolte dall'obbligo di revisione contabile. Tuttavia, si tratta sempre di numeri studiati a livello nazionale, quindi cifre tanto grandi da creare spesso un effetto ambiguo nella mente del lettore. Infatti, i dati a livello generale sono sì essenziali per delineare l'effetto d'insieme, ma rischiano di allontanare i destinatari dalla consapevolezza della portata della riforma, poiché traslare le cifre da una base nazionale ad una regionale (o provinciale, o addirittura più circoscritta ancora) non è un'operazione facile, né automatica.

Per queste ragioni, è interessante proporre un'osservazione empirica intesa ad analizzare anche gli effetti che, da un punto di vista territoriale, sono microscopici rispetto ai dati nazionali, ma consentono di prendere coscienza del potere della riforma nelle piccole realtà imprenditoriali che popolano il nostro territorio.

Infine, c'è un altro motivo per cui la scelta è ricaduta proprio su due località di mare piuttosto che su altri paesi: Caorle e Jesolo sono zone turistiche, di conseguenza

⁵ Il Veneto si posiziona al secondo posto, dopo la Lombardia, per numero di Srl con addetti compresi tra i 10 e i 50. (Fonte Istat).

molte delle attività ivi situate hanno natura stagionale. Basti pensare a pizzerie, chioschi, ristoranti, che sono aperti e lavorano cinque mesi all'anno, ovvero durante la stagione estiva popolata di turisti. Questi sono l'esempio più chiaro di realtà economico-aziendali che rischiano di risentire del peso del nuovo obbligo di revisione: si tratta di società che, data la stagionalità del lavoro, difficilmente raggiungono fatturati tanto elevati da superare la soglia di cui al 2477 c.c., ma con estrema facilità oltrepassano il limite riferito al numero massimo di dipendenti.

A titolo esemplare, si pensi ad una pizzeria aperta da maggio a settembre, che in stagione è sottoposta a ritmi di lavoro intensi, tali da aumentare le assunzioni di addetti al servizio ai tavoli, alla cucina, al lavaggio stoviglie, al banco, tutti con i rispettivi turni di orario. Stando alla modifica originaria del 2477 proposta dal nuovo Codice, il raggiungimento della soglia dei 10 dipendenti⁶ appare pressoché scontato, nonostante i limiti riferiti all'attivo e al fatturato non vengano superati. Pertanto, le aree stagionali (lavorativamente parlando) subiscono il peso della nuova normativa in maniera fortemente evidente, e questa è la ragione per cui si è scelto di osservarne da vicino gli effetti empirici da un punto di vista di coinvolgimento numerico delle micro Srl.

3.2.2 La strategia della ricerca

La popolazione di riferimento dei nostri campioni su cui si concentra l'analisi è costituita da Srl, i cui dati sono stati ottenuti tramite l'accesso alla banca dati Aida e l'applicazione dei filtri di nostro interesse. A tale proposito, per individuare le società di ciascun campione utili ai fini della nostra osservazione, sono state selezionate le informazioni applicando i seguenti criteri:

- Ultimo anno disponibile: 2017, 2018;
- Stato giuridico: Attivo;
- Tutti i valori dell'attivo dello stato patrimoniale, del totale del valore della produzione, e del numero di dipendenti.

Pertanto, si considerano tutte le Srl in attività, le cui informazioni di stato patrimoniale e conto economico disponibili si riferiscono ai bilanci 2017 e 2018.

⁶ In questo caso, si sta facendo riferimento alla prima versione di modifica dei parametri vincolanti all'obbligo di revisione.

Inoltre, i valori che vengono tenuti in considerazione ai fini dell'indagine sono quelli relativi al numero di dipendenti, attivo patrimoniale, e valore totale della produzione, in coerenza con quelli indicati dalle soglie definite dal 2477 c.c..

Una volta ottenuta la lista così filtrata delle società per ciascun campione di riferimento, sono state estrapolate le informazioni utili a interpretare la portata del cambiamento determinato dal Codice della crisi, nonché dalla modifica dell'articolo 2477. Per procedere in tal senso sono state utilizzati dei fogli di lavoro Excel, uno per ogni popolazione di Srl considerata, la cui organizzazione di partenza era costituita da una tabella esplicativa delle liste ottenute tramite Aida, così come riportato a titolo esemplificativo.

Tabella 2: Organizzazione iniziale foglio di lavoro Excel

Ragione Sociale	Chiusura bilancio Ultimo anno disp.	Numero dipendenti	Ricavi vendite	Totale attivo
------------------------	--	--------------------------	-----------------------	----------------------

Fonte: elaborazione dati Aida.

Si è proceduto applicando delle regole di formattazione condizionale al fine di evidenziare con colori diversi le celle che soddisfavano i parametri di cui all'art. 2477 c.c. della disciplina previgente, e quelli dettati dalla nuova normativa. Quest'ultima farà riferimento sia ai parametri originariamente introdotti dal codice della crisi (10 dipendenti, 2 milioni di ricavi, 2 milioni di attivo), sia a quelli modificati in seguito al decreto Sblocca Cantieri (20 dipendenti, 4 milioni di ricavi, 4 milioni di attivo) e sarà rispettivamente indicata facendo ricorso alle espressioni "riforma1" e "riforma2".

Quindi, accanto alle informazioni di cui alla Tabella 2 sono state inserite delle nuove colonne che ci consentissero di indagare gli effetti dovuti alla riforma attraverso l'uso della funzione SE di Excel, formulata a seconda dei dati cercati.

Ciascuna delle colonne aggiunte è stata nominata in base al risultato che in essa viene calcolato, vale a dire:

- Numero di aziende con obbligo di revisione contabile PRIMA della riforma;

- Numero di aziende con obbligo di revisione contabile dettato dai parametri della RIFORMA 1;
- Numero di aziende con obbligo di revisione contabile ANTE riforma dovuto al superamento dei parametri riferiti a Ricavi e Attivo (quindi dipendenti < 50);
- Numero di aziende con obbligo di revisione contabile POST riforma1 dovuto al superamento dei parametri riferiti a Ricavi o Attivo (quindi dipendenti < 10);
- Obbligo POST Riforma 1 dovuto al superamento di UNA SOLA condizione;
- Numero di aziende con obbligo di revisione contabile dettato dai parametri della RIFORMA 2;
- Numero di aziende con obbligo di revisione contabile POST riforma2 dovuto al superamento dei parametri riferiti a Ricavi o Attivo (quindi dipendenti < 20);
- Obbligo POST Riforma 2 dovuto al superamento di UNA SOLA condizione.

In questo modo, oltre a confrontare gli effetti dell'applicazione dei nuovi parametri di cui al 2477, si indaga con particolare attenzione sugli impatti determinati dal criterio relativo al numero di dipendenti da un lato, e dal cambiamento della condizione tale per cui scatta l'obbligo di revisione contabile dall'altro (è sufficiente il superamento di uno dei tre parametri, e non più di due dei tre come previsto dalla normativa previgente).

3.2.3 I risultati dell'indagine

Le informazioni di cui si è disposto per elaborare i fogli di lavoro Excel sono riferibili a quattro campioni diversi, di conseguenza nell'osservare i risultati ottenuti verrà proposta un'analisi specifica per ciascuna popolazione di Srl di riferimento, secondo l'ordine che segue: Venezia, Treviso, Jesolo e Caorle.

In questa prima sede ci si limita ad un resoconto numerico dei dati prodotti dall'elaborazione, che costituiscono il presupposto ai commenti e alle considerazioni che seguiranno nei paragrafi successivi.

Inoltre, per ciascun campione verranno proposti dei grafici rappresentativi di due situazioni:

- 1- La prima consiste nel confronto tra le società obbligate e quelle non obbligate, considerate nei tre diversi contesti normativi: prima del D. lgs. 14/2019, dopo la riforma1, dopo la riforma2;
- 2- La seconda mira a testimoniare la svolta drastica che i parametri originariamente introdotti dal Codice avevano determinato, rendendo inevitabile la modifica di cui alla riforma2.

Venezia provincia


In coerenza con le informazioni estrapolate da Aida, la provincia di Venezia conta un totale di 11.400 Srl attive con dati disponibili ai bilanci 2017, 2018.

Nel quadro normativo previgente, il numero di società coinvolte dall'obbligo di disporre di un organo di controllo addetto alla revisione contabile è pari a 301, ne consegue che poco più del 2,5% del totale delle imprese analizzate superavano due delle soglie di cui al vecchio art. 2477 c.c. (Ricavi 8.800, Attivo 4.400, Dipendenti 50). Per contro, le Srl obbligate secondo la modifica originaria dei criteri disposta dal Codice della crisi sarebbero 3.449, pari al 30,25% del totale di quelle presenti nella provincia di Venezia. Tra queste, circa il 65% sono coinvolte a cause del superamento della soglia dei dipendenti, vale a dire che proseguono la loro attività con un numero di dipendenti maggiore di dieci senza, però, superare il valore di due milioni di euro di ricavi e attivo patrimoniale. Non solo, più della metà delle Srl (quasi il 57%) risulta coinvolta a causa del superamento di una sola delle soglie limite.

I risultati ottenuti con riferimento alla riforma2 si collocano in una posizione intermedia rispetto ai due suddetti quadri normativi, anche se più spostata verso le cifre di cui alla riforma1. Infatti, applicando le ultime soglie ufficiali stabilite dall'art. 2477 le Srl obbligate sarebbero 1721, vale a dire circa il 15% del totale di quelle situate nella provincia veneziana, con un buon 60% dovuto al raggiungimento di una sola delle tre condizioni limite.


Di seguito vengono proposti dei grafici che sintetizzano l'analisi appena descritta.

Grafico 3: Evidenza empirica - provincia di Venezia



Fonte: elaborazione Excel su dati Aida

Grafico 4: Focus Riforma1 - provincia di Venezia



Fonte: elaborazione Excel su dati Aida

Treviso provincia


Per quanto riguarda la provincia di Treviso, la popolazione di Srl attive con bilanci 2017 e 2018 disponibili è costituita da 13.461 imprese. Di queste, erano 466 quelle

obbligate alla revisione contabile secondo la normativa previgente, quindi circa il 3,5% del totale. Si tratta di un numero assai microscopico se confrontato con quello ottenuto attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla riforma1, che obbliga più del 28% del totale delle Srl presenti nel territorio trevigiano. Inoltre, più del 73% delle imprese obbligate presentano un totale del fatturato e dell'attivo inferiore ai due milioni di euro, di conseguenza la revisione contabile è resa obbligatoria per il superamento della soglia dipendenti.

La riforma2, invece, coinvolge 1992 Srl, che costituiscono all'incirca il 15% del totale delle imprese, e quasi la metà di esse rientrano nell'obbligo previsto dalla normativa in ragione del superamento di uno solo dei tre limiti (49% delle obbligate).

Di seguito, dei grafici di sintesi.


Grafico 5: Evidenza empirica - provincia di Treviso



Fonte: elaborazione Excel su dati Aida

Grafico 6: Focus riforma 1 - provincia di Treviso

Obbligo di revisione contabile POST Riforma1 - prov. Treviso



Fonte: elaborazione Excel su dati Aida

Utilizzando un'ottica di ingrandimento a partire dalla provincia di Venezia, l'analisi si sposta da un'area più ampia ad una più circoscritta e, in questo caso, le protagoniste dell'indagine empirica sono due località marittime site nella provincia, Jesolo e Caorle.

Porre l'attenzione su queste due popolazioni di imprese consente al lettore di comprendere a pieno l'entità della riforma, che ha effetti diretti non solo a livello nazionale e macroscopico, bensì anche (e soprattutto) nelle realtà economico-aziendali di micro dimensioni situate ovunque nel territorio.

La scelta di analizzarne l'impatto in due località turistiche deriva, come già anticipato, dal fatto che in queste aree sono situate molte attività che sfruttano la stagionalità del paese. Di conseguenza, l'intensità del lavoro è elevata e concentrata in periodi brevi rispetto all'annualità, e ciò rende necessario impiegare un personale dipendente sufficiente a sostenere i ritmi della stagione. In generale, queste società totalizzano un fatturato che di frequente rimane al di sotto della soglia dei due milioni, così come il totale dell'attivo patrimoniale, e questo è spiegato dall'assenza di attività lavorativa durante l'anno; di contro, però, è facile che il limite dei dieci dipendenti venga oltrepassato per reggere i ritmi di lavoro durante la stagione.

Considerati questi presupposti, è parso utile offrire l'esempio delle seguenti località turistiche e dell'impatto che ne consegue.

Jesolo e Caorle

Il comune di Jesolo conta 26.534 abitanti e un numero di imprese attive con bilanci 2017 e 2018 disponibili pari a 613, tra le quali soltanto cinque (quindi meno dell'1%) erano obbligate a disporre dell'organo di controllo ai sensi del quadro normativo previgente.

Stando, invece, alla riforma¹ le aziende coinvolte costituirebbero quasi il 30% (cioè 181 Srl) di quelle totali. Di queste, circa il 66% soddisfa il criterio dei dipendenti, senza invece superare la soglia dei due milioni di fatturato e attivo patrimoniale.


L'applicazione dei parametri della riforma² abbassa il numero delle Srl obbligate a poco meno della metà (83 società) rispetto al totale determinato dalle soglie della riforma 1, e conferma l'impatto del parametro dipendenti, che da solo coinvolge 58 aziende.

La seconda località turistica presa a campione è Caorle, anch'essa situata nella provincia di Venezia, con un numero di abitanti che si aggira attorno agli undici mila. Così come la sua popolazione, anche il totale delle imprese site nel territorio è nettamente inferiore rispetto a quelle presenti nel comune jesolano, e conta circa 128 Srl attive. Anche in questo caso, confrontando gli effetti precedenti alla riforma con quelli posteriori, si denota un incremento delle società coinvolte, che ovviamente consiste in numeri piuttosto contenuti poiché si sta analizzando una realtà microscopica rispetto all'intera nazione Italia. Ai sensi della normativa previgente, poco più dell'1% del totale delle Srl doveva disporre dell'organo di controllo, mentre con la riforma¹ l'obbligo arriva a coinvolgere circa il 30% delle società. Quasi il cento per cento di queste è costretta alla revisione contabile in ragione del superamento della soglia dipendenti, sebbene fatturato e attivato risultino inferiori ai due milioni di euro.

D'altra parte, stando ai parametri dettati dalla modifica più recente (riforma²), la percentuale delle Srl obbligate a disporre dell'organo di controllo si abbassa di oltre la metà, contando circa 16 imprese su un totale di 128.


Di seguito, sono proposti i grafici di sintesi con riferimento alle popolazioni di Srl site in Jesolo e Caorle.

Grafico 7: Evidenza empirica - Jesolo



Fonte: elaborazione Excel su dati Aida


Grafico 8: Evidenza empirica - Caorle



Fonte: elaborazione Excel su dati Aida

Grafico 9: Focus riforma 1 – Jesolo


Obbligo di revisione contabile POST Riforma1 - Jesolo



Fonte: elaborazione Excel su dati Aida

Grafico 10: Focus riforma 1 – Caorle

Obbligo di revisione contabile POST Riforma1 - Caorle



Fonte: elaborazione Excel su dati Aida

3.2.4 I risultati dell'indagine

I dati ottenuti dall'indagine di confronto delle diverse normative confermano l'impatto della riforma, che sino a prima era stata trattata solo a livello teorico.

Ai sensi della precedente disciplina, le imprese obbligate a dotarsi di un organo di controllo addetto alla revisione contabile costituivano un numero esiguo rispetto al totale di Srl presenti nel territorio.

Osservando i casi sopra proposti, si nota come il nuovo art. 2477 alza in modo rilevante le percentuali di imprese coinvolte, il cui valore aumenta dal 3,5% al 28% nella provincia di Treviso, e dal 2,5% al 30% in quella di Venezia. Un balzo che a prima vista parrebbe eccessivo e che, se non altro, ha destato parecchie perplessità, tanto da arrivare ad un'ulteriore modifica dei parametri di cui al 2477, che hanno circa dimezzato le percentuali di interessamento.

Con riguardo ai criteri proposti dalla riforma, si è voluto analizzare la "forza" di quello riferito ai dipendenti, che da solo è causa del coinvolgimento di un elevato numero di operatori.

In particolare, i quattro campioni analizzati dimostrano che la percentuale delle nuove società ricomprese dalla riforma¹ è generata per più della metà da un numero di dipendenti maggiore di dieci pur avendo quote di attivo e di ricavi inferiori rispetto alle soglie stabilite dal 2477.

Di conseguenza, aziende di micro dimensioni con valori di fatturato e attivo piuttosto contenuti e lontani dalla soglia dei due milioni di euro (prevista dalla riforma¹) potrebbero risultare incentivate a mantenere i dipendenti al di sotto delle 10 unità, per evitare di dover rispondere ai nuovi adempimenti burocratico-amministrativi. Ciò si tradurrebbe in un effetto macroeconomico negativo, nel senso che rappresenterebbe un ostacolo alla crescita dimensionale di queste categorie societarie, con effetti compromettenti per l'occupazione e per l'efficienza dell'attività dell'impresa stessa.

Un altro fattore che ha influito in termini numerici sull'aumento degli operatori coinvolti è rappresentato dalla modifica del criterio in base al quale scatta l'obbligo di revisione che, come già ribadito, si differenzia dalla normativa antecedente: non è più necessario oltrepassare due soglie su tre, ma è sufficiente il superamento di una soltanto. Pertanto, i tre requisiti considerati singolarmente riescono a catturare una quantità di imprese decisamente più elevata rispetto a quella che ne risulterebbe dalla soddisfazione obbligatoria di almeno due di essi.

Per esempio, nella provincia di Venezia, così come nei comuni di Caorle e Jesolo, applicando il criterio dei due limiti anziché di uno soltanto, in entrambe le riforme 1 e 2 sarebbero state coinvolte meno della metà delle Srl risultanti. Per quanto riguarda la provincia di Treviso, la percentuale è leggermente diversa (in questo

caso le società obbligate sarebbero state poco più della metà), ma testimonia comunque l'evidenza di come i tre criteri considerati indipendentemente l'uno dall'altro riescano a catturare tante Srl che altrimenti sarebbero rimaste estranee all'obbligo di revisione.

4 LE CONSEGUENZE DEL NUOVO ARTICOLO 2477: UN BILANCIO DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI SVANTAGGI PER I SOGGETTI COINVOLTI

PREMESSA

Le modifiche dell'art. 2477 c.c. sono giustificate dall'obbiettivo di introdurre delle procedure di allerta finalizzate a far emergere tempestivamente le probabilità della crisi e a salvaguardare la continuità aziendale.

Questo modo innovativo di affrontare lo stato di difficoltà delle imprese ha reso necessario introdurre dei nuovi strumenti di segnalazione, ampliando i ruoli di sindaci e revisori e abbassando i parametri che obbligano alla revisione legale per coinvolgere anche le società di dimensioni minori.

Alla luce di ciò, ci si potrebbe domandare come mai, anziché obbligare le micro Srl, il legislatore non abbia optato per una disciplina facoltativa, o addirittura alternativa.

Probabilmente egli temeva che le problematiche derivanti dalla riforma in sé, che potenzialmente colpiscono sia la società che il revisore, potessero indurre le piccole Srl e i professionisti a rimanere impassibili e a non preoccuparsi di attivare i sistemi di allerta.

Nonostante le intenzioni del legislatore siano state dettate dalla volontà di stravolgere l'approccio alla crisi in un'ottica di miglioramento della vita media delle imprese, i cambiamenti utili a perseguire tale fine implicano necessariamente degli oneri, non solo economici, a carico di tutta la rete di soggetti che ne risulta coinvolta. Per minimizzarli, le società dovrebbero valutare il *trade-off* costi-benefici senza concentrarsi esclusivamente sugli aspetti negativi e prendendo in considerazione anche le potenziali opportunità, al fine di fare un bilancio più consapevole degli effetti della riforma.

4.1 CONSEQUENZE PER L'IMPRESA

4.1.1 Il peso degli oneri amministrativi

La ratio del D. lgs. 14/2019 consta nella volontà di anticipare l'emersione della crisi d'impresa attraverso una *governance* aziendale che prevede espressamente un organo di controllo addetto alla rilevazione di segnali di allerta.

Stando alle previsioni originarie del Codice della crisi, la revisione contabile diviene la base di un controllo indispensabile, di cui le imprese che rispecchiano determinati parametri devono dotarsi per disposizione di legge. La novità risiede in questo nuovo obbligo che coinvolge un numero di Srl decisamente più elevato rispetto a quello stabilito dai criteri ante-riforma.

La prima conseguenza, infatti, è determinata dall'evidenza empirica di un incremento tutt'altro che trascurabile delle società soggette al novellato articolo 2477 c.c., che traspare da un confronto diretto tra la quantità di aziende che già disponevano di un organo di controllo contabile e quelle che invece sono chiamate ad adempiere entro i termini dettati dal nuovo Codice.

In virtù di ciò, appare spontaneo domandarsi se da un punto di vista economico-aziendale la revisione per la microimpresa sia effettivamente valida e importante. In primis essa rappresenta un costo, tant'è che per farne una valutazione oggettiva è necessario parametrarla ai benefici che è capace di apportare.

Il problema riguarda soprattutto le società di piccole dimensioni, in cui gli oneri pesano maggiormente e c'è il rischio che la struttura ne risulti eccessivamente appesantita, e ciò spaventa molti imprenditori.

Oltretutto, l'Italia è caratterizzata da uno scenario economico-aziendale popolato da microimprese: si tratta di un Paese che si regge su singoli imprenditori, artigiani e commercianti, società con strutture proprietarie assai semplici, nelle quali gli adempimenti amministrativi hanno un peso significativo.

L'obbligo di revisione contabile, a cui molte nuove imprese devono adempiere di seguito all'ufficialità del Codice della crisi, rientra in un insieme di costi che vengono imposti sulle aziende dalle normative di legge.

A tal proposito, si individuano due diverse categorie:

- a) I costi diretti, nonché quelli derivanti da obblighi normativi e rappresentati da un vero e proprio trasferimento di denaro alle pubbliche amministrazioni, quindi tasse, sanzioni, contributi;
- b) I costi di conformità, che derivano dall'osservanza di disposizioni legislative, tra le quali rientra anche l'obbligo di revisione.

Questi oneri gravano, sia in termini di spesa che di tempo, in maniera inversamente proporzionale alle dimensioni della realtà aziendale di riferimento, producendo un impatto tanto più forte quanto più piccola è la società.

In Italia, patria delle piccole e micro imprese, il fenomeno della burocratizzazione non va trascurato, e la maggior parte degli imprenditori deve affrontarlo per cercare di trarne dei benefici al fine di rendere più efficiente la propria azienda.

Tuttavia, i fattori che incidono sull'impatto dei costi di conformità, e quindi anche dell'obbligo di revisione contabile, sono molteplici e attraverso una loro analisi d'insieme si può comprendere quando e in che modo rischiano di rappresentare un peso gravoso per le società.

Al di là dell'adempimento in sé, vanno considerati:

- La consapevolezza dell'azienda circa gli obblighi di legge;
- La struttura aziendale e la conseguente gestione della burocrazia amministrativa;
- L'implementazione vera e propria dell'obbligo normativo.

Tali fattori spiegano perché le realtà di piccole dimensioni sono più suscettibili ai costi di conformità e reagiscono agli stessi con un grado di difficoltà maggiore.

Se l'azienda è grande e ha una *governance* strutturata, è molto probabile che sia dotata di un management formato, preparato attraverso corsi di formazione e aggiornamento periodici, e consapevole dei possibili *trade-off* che i nuovi obblighi possono comportare. Non solo, tanto più una società è ampia, tanto più è probabile che al suo interno disponga di personale specifico addetto agli adempimenti amministrativi, senza necessità di esternalizzare il lavoro per affidarlo a degli esperti.

Di contro, le piccole società, che popolano il tessuto imprenditoriale italiano, spesso non possono contare sull'efficienza dei primi due fattori sopra menzionati, e di

conseguenza il peso esercitato dalla burocrazia può diventare difficile da sostenere⁷. In sintesi, da un lato vi sono le Srl di dimensioni più grandi, che rispondono ai costi di conformità con una consapevolezza maggiore e una gestione predisposta; dall'altro c'è la platea di piccole aziende (si fa riferimento a quelle con meno di 50 dipendenti), in cui l'impatto della burocrazia è più gravoso, ed equilibrare la bilancia dei costi-benefici diventa più difficile.

Coerentemente con l'analisi proposta dall'elaborato, di seguito l'attenzione sarà posta sulle società protagoniste del nuovo obbligo di revisione contabile, nonché sull'ambiguità degli effetti prodotti secondo l'ottica delle imprese, dei professionisti, e del legislatore.

4.1.2 Gli effetti sulla cultura d'impresa

Le dimensioni ridotte delle Srl coinvolte sono spesso dimostrative della mancanza di qualsiasi tipo di sistema di controllo all'interno delle stesse, tant'è che queste società si trovano per la prima volta a fronteggiare un "ambiente di controlli" che sino ad ora era rimasto estraneo. Questo aspetto non va sottovalutato: il controllo contabile segue dei principi di revisione identificati (cd. ISA Italia), che nonostante siano scritti prevalentemente per le grandi società, rimangono validi a livello generale anche per tutte le altre e non possono essere corretti in base alle dimensioni dell'impresa. Tali principi contengono dei paragrafi dedicati specificatamente alle realtà economico-aziendali minori, ma ciò non implica che l'attività di revisione per queste imprese segua una logica differente e deviante rispetto alle regole generali: si tratta, piuttosto, di un adeguamento per quanto concerne l'organizzazione del lavoro, il team, la documentazione, ma di base le procedure rimangono le stesse.

I principi ISA Italia prevedono un approccio basato sull'analisi del rischio, che pone a capo del revisore il compito di esaminare il funzionamento del sistema di controllo interno della società e valutarne l'efficacia, al fine di stabilire quale orientamento di partenza dovrà avere la sua attività e come strutturare il piano.

⁷ Ovviamente il discorso qui proposto deve essere letto in chiave generale, poiché ciascuna impresa ha le proprie caratteristiche e reagisce in maniera diversa.

Nel panorama imprenditoriale italiano questa metodologia di lavoro indicata dai principi ISA Italia non è del tutto innocua e si scontra con alcune caratteristiche tipiche delle piccole imprese.

Innanzitutto, lo sviluppo insufficiente di un ambiente di controlli formalizzato e strutturato comporta delle conseguenze sia per il revisore, che per l'impresa. Il primo è costretto ad interfacciarsi con un rischio di revisione rilevante e con l'impossibilità di affidarsi ai controlli svolti all'interno; l'azienda, invece, si trova ad affrontare degli obblighi che almeno nella fase iniziale di avvio potrebbero risultare molto onerosi.

Infatti, l'obbligo di revisione⁸ impatta su diverse fattispecie tipiche delle strutture e delle organizzazioni delle microimprese, quali: la forzatura delle forme di controllo spesso operata dai proprietari-amministratori che non hanno dimestichezza con i controlli esterni e non prevedono sistemi formali specifici; la scarsa importanza riconosciuta alle attività contabili e amministrative a favore di una maggiore attenzione rivolta a produzione, vendite e marketing; l'esternalizzazione della contabilità caratterizzata dal mancato scambio di flussi informativi tra impresa e fornitore di servizi; l'assenza di procedure di budgeting e controllo di gestione.

Tutte queste sono caratteristiche facilmente riscontrabili sulle imprese più piccole, che rappresentano la maggioranza nel panorama imprenditoriale italiano, e che devono comprendere la necessità di dare una svolta alla propria "cultura" aziendale. Per questo motivo sarebbe auspicabile una formazione indirizzata alle società, che nessuna disposizione legislativa prevede, ma che potrebbe essere stata sottointesa dal legislatore. È giusto che le imprese comprendano che la riforma del Cci, al di là degli oneri discutibili che ne derivano, mira a favorire l'auto-organizzazione interna tramite l'implementazione di nuovi ruoli e attività indirizzati all'emersione anticipata della crisi d'impresa. Il legislatore evita di imporre una regolazione standardizzata sovrastante, e tenta di creare un clima aziendale efficace prevedendo un sistema che rispetti degli obblighi di base, ma che al contempo lasci spazio all'iniziativa economica e all'azione degli amministratori. Basti pensare che l'organo di controllo qualora dovesse rilevare indizi fondati di crisi ha il dovere di rivolgersi

⁸ Si fa riferimento all'obbligo dettato dai parametri originari del 2477 c.c..

in primis all'organo amministrativo, senza inizialmente coinvolgere nessuna entità sovrastante, né giuridica.

I costi originati dalle novità normative ci sono e rimangono, ma è importante che le imprese percepiscano che il legislatore non ha agito con l'intenzione di appesantire questi oneri, bensì con la finalità di incentivarle a evolversi strutturalmente per salvaguardare la continuità aziendale. Un atteggiamento consenziente delle società di fronte alle nuove disposizioni può generare effetti positivi sul clima all'interno dell'azienda, sul modo con cui essa affronta le modifiche e si presta agli adempimenti, e di conseguenza sull'efficacia dei probabili risultati che ne possono derivare.

Inoltre, un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., richiede la presenza di sistemi predisposti a dividere le funzioni, ottenere flussi informativi attendibili, analizzare rischi, punti di forza e debolezza, effettuare pianificazioni prospettiche o valutazioni a consuntivo. Tutti questi processi, di cui le imprese si doteranno in coerenza con le loro dimensioni ed esigenze, richiedono conoscenza e preparazione circa la loro utilità, ancor di più ora che divengono possibili strumenti di allerta ai sensi del Codice della crisi. Per cui, non si deve sottovalutare la probabilità che le piccole Srl non siano adeguatamente preparate a riguardo, e si dovrebbe prevedere una formazione mirata ad una presa di coscienza delle modalità con cui dovranno avvenire i cambiamenti all'interno dell'azienda e degli scopi per cui sono stati introdotti.

4.1.3 L'impatto economico della revisione affidata all'esterno.

In Italia, l'impatto economico della riforma non è per nulla trascurabile, essendo il nostro Paese popolato per la maggior parte da imprese di dimensioni medio-piccole e, addirittura, micro, che vengono pienamente coinvolte dalle novità introdotte dal Codice della crisi.

L'azienda italiana si trova di fronte ad un importante *trade-off* tra il costo indiscusso e necessario per adeguarsi alla nomina dell'organo di controllo e l'incertezza del beneficio che questo può produrre. In altri termini, le aziende che sino ad ora non

sono state soggette a tale obbligo devono provvedere a recuperare disponibilità economica e capitale umano per adempiere alle richieste del legislatore.

Si è visto che le società che debbono adeguarsi hanno la possibilità di scegliere se inserire nella loro *governance* un sindaco unico che svolge anche l'attività di revisione (o collegio sindacale), oppure se prevedere esclusivamente un controllo di verifica e attestazione contabile affidato al revisore esterno.

Si è anche detto che ciascuna attività comporta dei costi, quindi se la società è piuttosto piccola cercherà di adempiere alle richieste del legislatore cercando di minimizzare gli oneri amministrativi, e per questo la scelta del solo revisore potrebbe risultare più auspicabile fintanto che la struttura aziendale non presenta livelli di complessità crescenti.

La revisione legale obbligatoria dei conti introdotta ai sensi del D. lgs. 14/2019 rappresenta una novità sotto un duplice aspetto: da un lato impone alle piccole imprese, che sino a prima ne erano escluse, la nomina di un organo di controllo; dall'altro modifica lo scopo dell'attività di revisione, o meglio affianca un'ulteriore finalità a quella già tipica di attestazione delle poste di bilancio. Ciò produce degli effetti inevitabili in termini di costi, poiché le nuove responsabilità assunte dal revisore (o dal sindaco) comportano dei compensi maggiori che si basano, in generale, su una quantificazione del tempo dedicato dal professionista per lo svolgimento dell'attività di sua competenza.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 10, D. lgs. 39/2010, il corrispettivo per quest'incarico viene determinato tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e del livello di rischio associato all'azienda affinché le ore e le risorse dedicate siano tali da garantire affidabilità e qualità dei lavori.

In un contesto caratterizzato da Srl di piccole dimensioni, il volume di attività svolte dalla società è piuttosto limitato e questo potrebbe lasciar intendere che il tempo utile alla revisione contabile, a sua volta, non sia elevato. In realtà, questo fattore non è determinante ai fini della quantificazione delle ore tanto quanto lo è, invece, la struttura dell'ambiente e del sistema di controllo interno all'azienda. Se quest'ultimo non è formalizzato, il revisore è costretto ad adottare maggiori procedure di controllo e verifiche preliminari per affrontare e attutire il livello di rischio iniziale.

Non solo, le novità del Codice introducono un nuovo ruolo in capo al revisore, che diviene sentinella d'allerta ed in quanto tale è obbligato ad attivare i protocolli previsti dal Cci ai fini dell'emersione anticipata della crisi d'impresa. Questo nuovo ruolo non deve andare a discapito del tempo dedicato all'attività tipica di revisione legale, quindi comporterà inevitabilmente un incremento delle ore di lavoro del revisore, che per garantire uno svolgimento dell'incarico adeguato (come richiesto dai principi ISA e dalle disposizioni di legge) non possono essere inferiori a cento⁹. La stima del tempo, necessariamente documentata, è indispensabile per stabilire il compenso spettante, che non deve essere frutto di una determinazione forfettaria, bensì deve garantire un corrispettivo adeguato a retribuire lo svolgimento di una revisione effettuata con rispetto degli standard qualitativi e professionali dettati dai principi ISA Italia.

Un tempo il compenso veniva stabilito sulla base delle c.d. tariffe professionali, che oggi sono state abolite dall'art.9 del D.L. N.1/2012.

Non esiste più un costo orario fisso, tuttavia il Cndcec ritiene valida la possibilità che le parti utilizzino come riferimento di partenza le tabelle contenute nel D.M. 140/2012, ovvero quelle contenenti i criteri per la liquidazione dei compensi professionali in caso di contenzioso. Nonostante ciò non sia previsto da nessuna disposizione normativa, questa modalità sembrerebbe in grado di garantire l'adeguatezza del compenso per l'attività di revisione svolta, e a tal fine è divenuta oggetto di un emendamento di modifica del Codice della crisi proposto dal Cndcec, di cui ancora non è stata resa ufficialità. A dire il vero, i criteri¹⁰ stabiliti dal D.M. 140/2012 fanno riferimento alla liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, quindi non si basano su valutazioni riguardante l'ambiente di controllo, né sul

⁹ Il Cndcec addirittura aveva immaginato un monte ore minimo pari a 50. Tuttavia, tale quantificazione è stata considerata sin da subito insufficiente a garantire una revisione legale in linea con i principi che la disciplinano.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 22 D.M. 140/2012, il calcolo del compenso in liquidazione dei revisori contabili avviene su tre grandezze, come segue:

- dallo 0,1% allo 0,15 % sul totale dei componenti positivi di reddito lordi;
- dallo 0,020% allo 0,6% sul totale delle attività;
- dallo 0,020% allo 0,065% sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio.

conseguente livello di rischio associato all'impresa in questione, tuttavia fungerebbero da parametro utile per la quantificazione dei compensi.

Al di là dell'entità dei corrispettivi, che in linea generale consiste in un costo orario non inferiore ai 60 euro e suscettibile di variazioni, rimane indubbio che la revisione legale rappresenta un onere per le imprese. In particolare, stando ai parametri originari di obbligatorietà delineati dal 2477 c.c., molte delle società chiamate in causa sono caratterizzate da organizzazioni estremamente semplici e concentrate nelle mani dell'amministratore-proprietario, il quale potrebbe ritenere superflua la nomina di un revisore, in quanto questa si tradurrebbe in un appesantimento degli oneri amministrativi contrario alla logica di minimizzazione dei costi tipica delle microimprese.

Tuttavia, il recente raddoppio dei parametri di cui al 2477 c.c. ha consentito di ovviare in parte a questa problematica, escludendo dall'obbligo quelle Srl che per le loro dimensioni assai ridotte si sarebbero trovate in difficoltà a bilanciare il *trade-off* costi-benefici.

4.1.4 L'impatto economico della revisione affidata al sindaco-revisore.

Diversamente dal caso in cui l'impresa decide di non dotarsi di un sistema di controllo interno (c.d. collegio sindacale) e sceglie di adempiere alle disposizioni di cui al 2477 c.c. tramite la nomina di un revisore esterno, l'ipotesi di un sindaco-revisore implica sicuramente dei costi maggiori. Questi sono giustificati dalla duplice attività richiesta allo stesso organo di controllo. Infatti, i tempi e i corrispettivi per la revisione contabile e la vigilanza seguono una quantificazione separata, in coerenza con la diversità dei due incarichi.

Per stimare il tempo necessario allo svolgimento delle attività tipiche del collegio sindacale, si considerano due componenti relative al ruolo dello stesso:

- 1- Le ore destinate alla partecipazione alle riunioni sindacali¹¹;

¹¹ Tale componente si basa su una previsione del numero e durata delle riunioni.

2- Le ore utili a svolgere le funzioni di vigilanza specifiche del collegio¹².

Il punto 2 richiede l'utilizzo di una *Tabella 3*¹³, che viene proposta come riferimento dall'Odcec di Milano, e può essere revisionata con coefficienti incrementativi a seconda delle circostanze in cui operano i sindaci.

Tabella 3: Tempo necessario allo svolgimento delle funzioni di vigilanza del collegio sindacale.

Fatturato/Attivo	Ore
Fino a € 2.000.000	120
€ 5.000.000	150
€ 7.000.000	180
€ 10.000.000	210
€ 15.000.000	240
€ 20.000.000	270
€ 30.000.000	305
€ 40.000.000	490
€ 50.000.000	550

Fonte: Odcec Milano

¹² Questa componente è stimata sulla base della media aritmetica delle ore paramtrate al fatturato e all'attivo dell'ultimo bilancio approvato.

¹³ Vd. "Una proposta per la quantificazione dei tempi necessari allo svolgimento di un mandato per i collegi sindacali della Spa e per l'organo di controllo, anche monocratico, delle Srl", Commissione controllo societario Odcec Milano, aggiornato a ottobre 2012.

La tabella è indicativa e rappresenta dei valori suscettibili di modifiche in ragione delle caratteristiche dell'attività d'impresa e di fattori di rischio, nonché dell'esperienza professionale del collegio.

Totalizzando i tempi relativi alle due componenti suddette si ottiene una quantificazione generica delle ore necessarie allo svolgimento dell'attività tipica dei sindaci, esclusa quindi la revisione contabile.

Quest'ultima, qualora sia affidata al collegio (anche monocratico), comporta una valutazione separata, che segue il supporto operativo proposto dall'Odcec di Milano¹⁴ per il calcolo dei compensi nelle Srl di dimensioni minori (v. *Tabella 4*).

Secondo lo schema suggerito, il corrispettivo adeguato tiene conto delle seguenti valutazioni:

- Quantificazione delle ore minime sulla base della media aritmetica di specifiche grandezze dell'ultimo bilancio approvato. Le voci a cui viene fatto riferimento sono quelle più rappresentative delle dimensioni della società dal punto di vista strutturale e operativo, e si configurano nel fatturato (voce A.1 del conto economico) e nel totale dell'attivo patrimoniale: per ogni livello raggiunto dalla media aritmetica semplice di fatturato e attivo viene fatta una stima delle ore necessarie e viene considerata una tariffa oraria che si aggira generalmente intorno a Euro 60;
- Stima dei fattori di rettifica del tempo quantificato in ragione della rischiosità specifica dell'impresa¹⁵ emersa nella fase preliminare di accettazione dell'incarico di revisore.

¹⁴ Vd. *“Una proposta per la quantificazione dei tempi necessari allo svolgimento di un mandato di revisione legale per i collegi sindacali della Spa e per l'organo di controllo, anche monocratico, delle Srl”*, a cura di Dott. Gaspare Insaudo e Dott. Dario Colombo, Commissione controllo societario Odcec Milano, aggiornato al 30 giugno 2012.

¹⁵ In genere, si fa riferimento al rischio di revisione, che deve essere individuato dal revisore nella fase di accettazione dell'incarico facendo riferimento alle tre componenti in cui esso si articola: *Inherent risk, Control risk, Detention risk*.

Si ricorda, che le soglie di significatività attribuite al rischio non sono standardizzate, ma dipendono dal tipo di azienda, condizioni, settore, e vengono di volta in volta valutate dal revisore, secondo il suo giudizio professionale.

In particolare, le ore calcolate sulla base della media aritmetica possono subire una modifica tramite l'applicazione di un coefficiente moltiplicativo, nei seguenti termini:

- Fattore incrementativo del 20% se il rischio esiste ad un livello “moderato”;
- Fattore incrementativo del 40% se il rischio è considerato “alto”;
- Fattore pari ad 1 (quindi senza effetti modificatori) se il rischio è “basso”.

In passato esistevano delle tariffe relative alle professioni regolamentate, che sono state abrogate dal D.L. 1/2012 (Decreto Liberalizzazione) e sostituite dalle modifiche in materia di controlli societari nelle Srl ad opera del D.L. 5/2012 (Decreto Semplificazioni), che parametrizza il tempo necessario per la revisione legale, effettuata dall'organo di controllo, alla media aritmetica delle voci di bilancio quali totale attivo e fatturato.

A tale proposito risulta interessante la proposta di quantificazione delle ore individuata dall'Odcec di Milano, che definisce il tetto minimo al di sotto del quale non si considera possibile effettuare una revisione contabilità di qualità, sulla base della tabella di seguito presentata¹⁶.

¹⁶ La lettura della tabella deve tenere conto delle seguenti considerazioni:

- le ore sono relative a società aventi prevalente attività produttiva (manifatturiere, di servizi, di trasformazione, ecc.);
- per le società diverse da quelle sopra nominate (ad es. per le Srl commerciali), le ore indicate in tabella subiscono una maggiorazione del 15%;
- per le Srl manifatturiere operanti con commesse a lungo termine, si applica una maggiorazione del 10% alle ore esposte in tabella;
- per le società immobiliari (prevalente attività di riscossione di locazioni) si applica una riduzione del 15%;
- si applicano ulteriori coefficienti incrementativi in risposta a fattori di rischio;
- le percentuali di incremento sono cumulabili.

Tabella 4: Proposta di quantificazione delle ore utili alla revisione contabile per il sindaco-revisore.

Fatturato/Attivo	Ore
Fino a € 2.000.000	145
€ 5.000.000	185
€ 7.000.000	210
€ 10.000.000	245
€ 15.000.000	295
€ 20.000.000	340
€ 30.000.000	420
€ 40.000.000	490
€ 50.000.000	550

Fonte: Odcec Milano

I valori iscritti rappresentano i parametri di riferimento per il calcolo dei corrispettivi dovuti all'attività di revisione, considerando che la tariffa oraria generalmente varia da un minimo di 50 Euro ad un massimo di 70¹⁷.

A titolo esemplificativo, una microimpresa con una media tra ricavi e attivo pari a 2 milioni è chiamata ad adempiere all'obbligo della revisione legale, ai sensi dell'art. 2477 modificato dalla prima versione ufficiale del Codice della crisi. Rispettando i parametri indicati in tabella e considerando una tariffa oraria ipotetica di 60 Euro, le ore necessarie allo svolgimento di un incarico di revisione qualitativamente

¹⁷ Ai sensi del decreto interministeriale 21 dicembre 2018 sui compensi annui dei revisori dei conti degli enti locali, ad ogni componente addetto alla revisione legale dei conti spetta un limite massimo del compenso base annuo lordo individuato sulla base della fascia demografica degli enti considerati. Tale limite viene indicato in una tabella allegata al suddetto decreto, suscettibile di eventuali maggiorazioni.

adeguato risulterebbero almeno 145. Supponendo di non applicare alcun coefficiente correttivo, la società sarebbe costretta a sopportare un costo di 8.700 euro che, a fronte di livelli di fatturato non elevati, rappresenta un onere amministrativo non trascurabile.

Diverso è il discorso per le società di grandi dimensioni, dove le ore aumentano significativamente e l'attività di controllo contabile è inevitabilmente necessaria e viene affidata ad un team di esperti quali partner, manager, assistant che si ripartiscono il tempo.

Si ricorda che le tempistiche indicate possono essere soggette a rettifiche dovute sia alle caratteristiche riguardanti l'attività d'impresa, sia alla presenza di diversi fattori di rischio, che agiscono in aumento (o, più raramente, in diminuzione).

Per questo motivo, società con valori di fatturato e attivo molto elevati possono divergere nella quantificazione delle ore in ragione di sistemi di controllo interni più o meno efficienti. Si è visto, invece, che le piccole imprese sono per lo più caratterizzate da funzioni di controllo interne piuttosto elementari ed informali, di conseguenza un'attività di revisione adeguata e coerente con i principi ISA Italia potrebbe richiedere un tempo maggiore di quello indicato in tabella.

Al di là di questo, vi sono altri fattori di rischio che possono incidere in un incremento delle ore previste: se in passato sono stati emessi giudizi con rilievi, o se il revisore evidenzia un rischio di continuità (ma accetta comunque l'incarico), allora l'attività richiederà probabilmente procedure più dettagliate e impegnative.

La quantificazione separata delle ore utili allo svolgimento da parte del collegio sindacale dei due diversi incarichi non preclude la possibilità di coordinare le due attività per cercare un'efficienza operativa maggiore tramite lo sviluppo di sinergie tra le due funzioni. Non a caso l'art. 2409 c.c. sancisce la cooperazione e lo scambio di informazioni tra il collegio ed il revisore, qualora l'impresa affidi l'incarico di vigilanza ai sindaci e quello di revisione legale al professionista esterno¹⁸. Pertanto,

¹⁸ L'ipotesi descritta si verifica in genere in quelle società che per legge sono obbligate a nominare una società di revisione (Spa ordinarie) separata dall'organo di controllo interno, o in quelle che facoltativamente scelgono questa opzione (ad esempio Srl di grandi dimensioni).

se le attività sono entrambe svolte dal collegio sindacale è ipotizzabile che una coordinazione delle stesse generi un risparmio dei tempi ed una maggiore trasparenza dei flussi informativi derivanti da funzioni facenti capo allo stesso organo. Tale effetto risulterebbe ulteriormente evidenziato dalla figura del sindaco unico, che nelle piccole imprese si caratterizza per una maggiore flessibilità. Di contro, l'organo monocratico non ha la possibilità di confrontarsi con professionisti altrettanto preparati, e potrebbe necessitare del coinvolgimento, nelle situazioni più complesse, di collaboratori e ausiliari, i quali devono essere adeguatamente supervisionati.

Nonostante la scelta di attribuire il doppio incarico al sindaco unico (o collegio) sia inevitabilmente più costosa, in Italia potrebbe avere successo. Tralasciando le microimprese, in cui spesso la gestione ed il controllo sono riunite nella figura del proprietario-amministratore, le PMI adottano frequentemente una struttura di *governance* tradizionale, caratterizzata dalla presenza di un organo di controllo, quale il collegio sindacale o sindaco unico, addetto alla vigilanza interna. In questi contesti, la novità attinente la revisione obbligatoria potrebbe indurre queste Srl ad affidare la suddetta attività all'organo che già fa parte del loro sistema (sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui ai principi di revisione ISA Italia), senza ricorrere alla nomina di un revisore esterno.

Se la società presenta un'organizzazione formalizzata e più evoluta rispetto a quella caratterizzante le microimprese, potrebbe ritenere utile non rinunciare alla funzione di sorveglianza svolta dai sindaci e sarebbe disposta a sostenere oneri amministrativi maggiori a fronte di un controllo a 360 gradi, che agisce sia internamente, sia sull'attestazione delle poste di bilancio e sull'attivazione delle procedure di allerta.

Di contro, interpretando le modifiche del 2477 c.c. ad opera del Cci secondo un'ottica di allineamento alla normativa europea, la previsione dell'organo di controllo interno incaricato della vigilanza apparirebbe superflua se affiancata all'attività di revisione contabile. Invero, il sistema tradizionale non è diffuso al di fuori dell'Italia, e questo potrebbe essere dimostrativo per le Srl insite nel nostro territorio dell'efficienza garantita da un revisore esterno, facendole riflettere sulla possibilità di optare per un rinnovo della loro struttura di *governance* in linea con l'Europa.

4.2 CONSEQUENZE PER IL REVISORE

4.2.1 L'evoluzione del ruolo del revisore

Il Codice della crisi è impattante per il ruolo del revisore, che non è più solo un semplice *controller* che attesta la veridicità dei dati contabili, ma viene incaricato di un nuovo ruolo e diventa un consulente aziendale strategico ai fini di prevenire la perdita del c.d. *going concern*, ovvero dell'incapacità per l'impresa di evolversi, quindi di innovarsi, formarsi e creare un clima positivo all'interno della società.

Prima dell'avvento del nuovo Codice, il revisore effettuava un controllo a consuntivo, nel senso che osservava i numeri a bilancio e sulla base di quelli era in grado di verificare la continuità aziendale. Una strategia di questo tipo consente di effettuare delle valutazioni ritardate rispetto al tempo in cui i fatti si sono verificati: se il revisore constata la perdita di continuità, e quindi ne prende atto dall'analisi del bilancio, significa che la "malattia" esiste già nell'impresa e per questo è già incorporata nei numeri e nei dati aziendali visibili al professionista.

Ora, invece, il nuovo ruolo posto a carico del revisore nasce dalla volontà del legislatore di prevenire i segnali di crisi e di trasformare l'attività revisoria in uno strumento di controllo finalizzato a facilitare il c.d. *early warning* (allerta precoce). Per raggiungere tale scopo, la verifica del *going concern* non può limitarsi ad un'analisi quantitativa della situazione economico-finanziaria dell'impresa, ma si rende necessaria l'elaborazione di valutazioni di carattere qualitativo in grado di giudicare la capacità dell'azienda di procrastinare la sua attività. Pertanto, accanto agli indicatori numerici di crisi dovranno essere predisposti degli strumenti di misurazione della performance aziendale basati sull'osservazione di variabili qualitative, quali ad esempio i Kpi o la *balanced scorecard*. Molti professionisti ritengono che questi siano efficaci a misurare le azioni che determinano i numeri: il comportamento di società che non agiscono o non effettuano opportuni adempimenti si tradurrà più tardi in effetti negativi sugli indicatori di bilancio. Dunque, questi nuovi strumenti qualitativi devono servire al revisore per cogliere in anticipo ciò che in seguito si concretizzerà a livello numerico, così da rilevare la potenziale ipotesi di perdita di continuità aziendale e agire di conseguenza.

Alla luce di quanto detto, si assiste a un'evoluzione del ruolo del revisore, che da semplice attestatore delle poste a bilancio diviene un vero e proprio consulente aziendale strategico, con le responsabilità che ne conseguono.

Nell'accettare l'incarico egli deve avere particolare riguardo all'ambiente di controllo caratterizzante l'impresa. Già prima dell'avvento del Codice della crisi, la valutazione del sistema di controllo interno rientrava nei compiti del revisore in coerenza con l'approccio *based risk* contemplato dalla sua attività. Ora, questo aspetto viene innalzato ad un livello maggiore: l'*auditor* deve effettuare un'analisi approfondita del sistema informativo e, oltre a valutare se la società dispone di un sistema di controllo interno (e nel caso, giudicarne l'efficienza), deve anche verificare l'esistenza di strumenti di controllo strategico, quali l'analisi di scenario, l'analisi *swot*, il *budgeting*, l'insieme di *Kpi* (quindi le azioni che devono essere fatte per raggiungere gli obiettivi). Se queste informazioni mancano, o sono offuscate, significa che i requisiti minimi alla base del *going concern* appaiono compromessi. In questo contesto si inserisce il nuovo ruolo del revisore, che in presenza di segnali rischiosi per la continuità aziendale procederà con la segnalazione d'allerta ai sensi dell'art. 14 Cci rivolta al consiglio d'amministrazione e, in caso di inerzia da parte di quest'ultimo, all'Ocri.

In sintesi, il revisore non si limita più a fare un'attestazione delle poste a bilancio, bensì effettua una vera e propria attività di prevenzione sui sistemi di controllo strategico introdotti all'interno dell'azienda e, nell'ipotesi di mancanza o inadeguatezza degli stessi, ha l'obbligo di mettere in mora l'amministratore tramite la procedura di allerta. Se fino ad ora l'impresa poteva negare a se stessa di essere in uno stato di difficoltà, o poteva assumere fosse una situazione temporanea tale da riuscire a gestirla senza aiuti, il nuovo incarico previsto per il revisore (così come per il sindaco unico o il collegio che svolge la revisione) comporterà una logica di maggiore oggettività, che dovrebbe rendere l'imprenditore consapevole prima che sia troppo tardi.

4.2.2 Il ruolo del professionista in aziende prive di una "cultura" dei controlli

Un'azienda di dimensioni ridotte è spesso caratterizzata dalla mancanza di un sistema di controllo interno strutturato, e ciò è spiegato dall'adozione di una

governance poco complessa, contraddistinta da una limitata separazione delle funzioni. In genere, vi è un accentramento dei poteri informativi e decisionali nella figura del proprietario-amministratore, a cui sono affidate anche le funzioni di controllo, che possono impattare negativamente sull'attività di revisione resa obbligatoria dal Codice della crisi: infatti, la scarsa (a volte assente) formalizzazione e documentazione dei controlli rende più oneroso il lavoro richiesto al revisore, che non potendo fare affidamento sulle verifiche svolte dalla direzione, né su elementi probativi documentati, è costretto a pianificare la sua attività considerando un elevato livello di rischio di errori significativi e prevedendo un numero esteso di test di sostanza sui saldi di bilancio.

Inoltre, il contesto macroeconomico competitivo e incerto in cui le aziende operano è spesso incapace di assicurare che dai costi ulteriori dovuti alla nuova previsione legislativa ne deriveranno delle opportunità.

Purtroppo, nel tessuto dell'imprenditoria italiana caratterizzato da una netta maggioranza di piccole imprese, gli oneri amministrativi originati dallo svolgimento di nuove attività non sono trascurabili, ancor più se si tratta di funzioni che divengono obbligatorie per legge e che devono essere attivate anche in assenza della percezione di una reale necessità da parte dell'imprenditore.

Tuttavia, l'abbassamento dei parametri di cui all'art. 2477c.c. non considera il fatto che le piccole Srl sono spesso dotate di una struttura elementare priva di "cultura" del controllo, ed impone senza deroghe la nomina di un organo addetto alla revisione contabile qualora venga superata una delle soglie indicate dall'articolo.

Pertanto, a fronte di uno scenario popolato da piccole società, è facile che il revisore, ai fini dell'accettazione dell'incarico, si trovi a valutare delle realtà aziendali sprovviste di un adeguato ambiente dei controlli interni. Questo rappresenta un potenziale problema per il professionista, causato dal fatto che l'attività di sua competenza fa riferimento ai principi ISA Italia, che sono stati delineati per le grandi società dove si presume sia presente una cultura del controllo pressoché profonda. Ora, le protagoniste della riforma sono imprese di dimensioni decisamente minori, con caratteristiche differenti rispetto alle grandi Srl o addirittura alle Spa, e difficilmente suscettibili all'adozione di un sistema di controllo efficiente. Di conseguenza, il lavoro richiesto al revisore diventa più oneroso, considerando che la sua attività si basa su una valutazione del livello di rischio, che è inversamente

proporzionale alla struttura, alla credibilità, alla formalizzazione dei sistemi interni all'impresa. Va da sé che tanto più la società è piccola e semplice nell'organizzazione, tanto maggiore sarà il livello di rischio che il revisore è costretto ad affrontare.

Ma, in termini pratici, quale relazione si instaura tra il professionista addetto alla revisione contabile e l'impresa? O meglio, quali sono i doveri dell'uno verso l'altro? Anzitutto, se vi è scarsa consapevolezza della "cultura" dei controlli, e soprattutto se quelli di competenza della direzione non sono documentati adeguatamente, il revisore deve effettuare ulteriori verifiche, in linea con l'approccio c.d. *risk based*.

Non solo, se la società non ritiene necessario investire sui suddetti sistemi significa probabilmente che non ha ricevuto alcuna sensibilizzazione a riguardo, quindi compito del revisore è anche quello di renderla consapevole di quali sono i vantaggi e le finalità di un controllo documentato, formalizzato e attendibile, nonché della portata del Codice della crisi.

Un altro scenario comune tra le realtà imprenditoriali di piccole dimensioni è rappresentato da società che esternalizzano gran parte dei loro adempimenti, affidandosi a piccoli studi o ad associazioni tra professionisti.

Infatti, una delle caratteristiche delle piccole Srl è quella di avere una struttura di *governance* spesso molto elementare e semplificata, tanto da non prevedere alcun tipo di sistema di tenuta contabile e fiscale al suo interno. Queste attività richiedono particolari risorse e tempo, cosicché le imprese minori decidono spesso di affidarsi agli studi.

Ciò significa che la società cliente consegna tutti i documenti necessari allo studio, i cui collaboratori procedono al riordino e all'immissione dei dati nel software gestionale utilizzato, e comunicano poi eventuali pagamenti o adempimenti.

In questi casi il commercialista rappresenta spesso un consulente aziendale a 360 gradi, al quale l'imprenditore affida dubbi e richieste circa correttivi e azioni da intraprendere: non disponendo di un sistema interno dedicato alla contabilità dell'azienda, così come alla pianificazione strategica, gli amministratori di realtà aziendali di dimensioni minori spesso ignorano le conoscenze indispensabili per la conduzione di una società, e per evitare di fare passi falsi si affidano completamente al professionista o allo studio di fiducia.

Tuttavia, il piccolo imprenditore non essendo talvolta consapevole delle competenze e delle risorse necessarie a svolgere queste attività, non coglie a pieno il lavoro che gli studi dedicano a ciascuna azienda. Questo spiega perché il cliente è sempre pronto a chiamare il commercialista se necessita di un chiarimento o di un consiglio, pretendendo spesso una disponibilità pressoché immediata, ma difficilmente riesce a percepire il valore aggiunto che questo gli garantisce.

A fronte di uno scenario normativo in evoluzione, uno dei compiti del professionista prevede il tentativo di rendere le piccole Srl maggiormente consapevoli e prepararle a cogliere le modifiche della riforma che impattano sui ruoli degli organi societari.

Infatti, una delle novità del Codice consiste nell'ampliamento delle responsabilità per gli amministratori ai sensi dell'art. 2086 c.c., senza deroghe per i piccoli imprenditori delle Srl. Di conseguenza, anche quest'ultimi sono chiamati ad adempiere secondo quanto richiesto dal legislatore, ma potrebbero essere ostacolati dall'assenza di un'adeguata percezione della logica e delle finalità dei nuovi contenuti normativi. Qui si inserisce il compito del professionista, che ha il dovere di assistere l'impresa nella predisposizione di un modello organizzativo in linea con l'art. 2086 c.c., nonché di dare informazione circa la necessità, se vengono superati i parametri, di adottare un organo di controllo addetto alla revisione legale.¹⁹

Affinché l'assenza di un'adeguata "cultura" dei controlli non rappresenti un ostacolo all'implementazione dei nuovi disposti normativi, è fondamentale che le aziende vengano preparate e soprattutto informate sugli obiettivi che il legislatore auspica di raggiungere attraverso questa riforma. In tale contesto si inserisce e si rende necessaria la figura del revisore stesso, o del consulente o commercialista, i quali sono incaricati di istruire l'impresa, che altrimenti sarebbe indotta a percepire i nuovi adempimenti solo in termini di oneri amministrativi. Comprendere il significato delle modifiche introdotte dal D. lgs. 14/2019 significa divenire coscienti

¹⁹ A tale proposito, si ricorda che la nomina del sindaco o revisore non può coinvolgere soggetti legati, e dal punto di vista lavorativo e da quello personale, a professionisti di cui l'azienda si serve per consulenze o svolgimento di attività.

che i maggiori costi per l'adeguamento alle stesse rispondono ad uno scopo di salvaguardia dell'impresa nel lungo termine.

Non solo, il nuovo ruolo previsto per gli amministratori da una parte, e per l'organo di controllo dall'altra, presuppone indirettamente una certa armonia tra i due, ed è inevitabile che se le aziende non sono adeguatamente informate e consapevoli, difficilmente riescono ad instaurare un rapporto professionale, di fiducia e di dialogo con l'organo di controllo addetto alla revisione.

4.2.3 L'indipendenza del revisore

Durante le procedure preliminari all'assegnazione e successiva accettazione dell'incarico di revisione viene verificata la sussistenza delle condizioni necessarie allo svolgimento dell'attività. A questo proposito, è indispensabile che il revisore accerti la sua indipendenza, ai sensi dell'articolo 10 D. lgs. 39/2010, nonché dell'art. 2 D.lgs. 14/2019. Egli deve provare e documentare la permanenza del suddetto requisito per tutto il periodo in cui viene svolta la revisione contabile, tenendo conto che il mancato rispetto delle norme sull'indipendenza rende nulla la nomina dell'*auditor*.

L'aspetto essenziale da tenere in considerazione riguarda il rapporto tra la società e il revisore, che deve essere totalmente privo di relazioni professionali (finanziarie, lavorative, d'affari) e personali, tenuto conto che con il termine società si fa riferimento sia all'organo amministrativo, sia al collegio sindacale.

Si è detto che una Srl ha la facoltà di scegliere se affidare la revisione legale al collegio (o sindaco unico), oppure ad un revisore esterno, e a seconda dell'opzione adottata dalla società possono configurarsi tre diversi scenari:

- 1- Il collegio sindacale, anche in forma monocratica, svolge sia l'attività di vigilanza sia di revisione. Affinché questa ipotesi sia valida è necessario che tutti i membri del collegio siano iscritti all'albo dei revisori contabili.
- 2- L'attività di *audit* è affidata ad un operatore esterno (o società di revisione) e non è prevista la presenza del collegio sindacale;
- 3- L'*auditing* è svolto da un revisore esterno, mentre la vigilanza è posta a carico dei sindaci (o sindaco unico).

Tutte e tre le ipotesi contemplano il rispetto dei requisiti di cui all'art.10 del D. lgs. 39/2010, ma qualora si dovesse optare per il revisore esterno (casi 1 e 2), la sua

indipendenza deve essere declinata nell'intera rete di rapporti intercorrenti tra la società (intesa nella completezza degli organi di cui è costituita) ed il revisore. Di conseguenza, quest'ultimo non può essere relazionato né con gli amministratori, né con i membri del collegio sindacale (qualora si verificasse la terza opzione presentata), pena la nullità della nomina.

L'analisi empirica proposta al capitolo 3.2 di questo elaborato ha confermato che l'incremento di Srl obbligate a dotarsi di un organo addetto alla revisione è dovuto all'abbassamento dei parametri di cui al 2477 c.c. Pertanto, le protagoniste della riforma sono società micro, che spesso esternalizzano gran parte delle attività affidandosi a studi di professionisti.

Di fronte a questo scenario, il requisito d'indipendenza non è più declinato nel rapporto tra due entità, società e revisore, bensì in una rete di tre soggetti, quali l'impresa, il revisore, ed i professionisti a cui vengono affidati i diversi servizi (commercialisti, consulenti, ecc.).

Infatti, si è visto che quando le aziende presentano strutture di *governance* assai semplici sono indotte ad esternalizzare gli adempimenti di tipo contabile e fiscale, e le consulenze in ambito gestorio. Così, si rivolgono agli studi di professionisti, e non si preoccupano dell'evoluzione delle modifiche normative e disciplinari, poiché sanno che se cambiano le regole del gioco saranno i loro commercialisti o consulenti ad avvisarle.

Quali conseguenze ha il presupposto d'indipendenza in un tale contesto?

Innanzitutto, in capo allo studio di professionisti è posto il dovere di informare il cliente circa i cambiamenti normativi in corso, al fine di incentivarlo ad adempiere ai nuovi obblighi stabiliti. L'operazione è molto delicata, poiché le società che sono abituate ad esternalizzare gran parte delle loro attività, e dunque non dispongono di strutture interne formalmente articolate, devono essere presidiate da un punto di vista strategico e operativo nella nomina del revisore.

In altri termini, il rispetto del principio d'indipendenza preclude alle piccole Srl la possibilità di affidare la revisione contabile ad un professionista appartenente allo stesso studio a cui è affidata la contabilità, o la gestione degli adempimenti fiscali, o ancora la consulenza. Pertanto, il cliente deve essere informato e indotto a nominare

un revisore che sia totalmente privo di relazioni non solo con la società, ma anche con gli altri professionisti che svolgono servizi per l'impresa.

Di conseguenza, gli stessi commercialisti e consulenti delle nuove società protagoniste della riforma temono che l'*auditor*, non essendo relazionato con loro, abbia dei punti di vista differenti e consigli il cliente diversamente, compromettendo in questo modo il rapporto fiduciario che in genere esiste tra la microimpresa e lo studio a cui fa eventualmente riferimento.

Infine, sempre in linea con il requisito dell'indipendenza, va evidenziato un altro aspetto che lo rende ancora più stringente. La normativa ai sensi dell'art. 2, D. lgs. 14/2019 prevede delle condizioni preliminari²⁰ che attestano se il revisore è indipendente, ed inoltre determina degli ulteriori vincoli che coinvolgono anche i soggetti facenti parte della stessa eventuale associazione del professionista²¹. Questo fattore non va sottovalutato, anzi va inserito all'interno dell'evoluzione che da un lato sta travolgendo la figura del commercialista e dello studio, e dall'altro sta profetizzando un'aggregazione tra professionisti specializzati tale da far scomparire le piccole associazioni o i soggetti autonomi nel giro di una decina di anni²². In un contesto del genere, l'indipendenza che coinvolge il revisore ed i suoi associati

²⁰ Ai sensi della lett. "o", art. 2, Cci, le condizioni preliminari all'indipendenza del revisore sono individuate dalla soddisfazione congiunta dei seguenti requisiti:

- 1- iscrizione all'albo dei gestori della crisi, nonché nel registro dei revisori legali;
- 2- possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 c.c. ("cause di ineleggibilità e decadenza");
- 3- assenza di rapporti con l'impresa o altre parti partecipanti alla regolazione della crisi di natura personale o professionale.

²¹ Ai sensi della lett. "o", art. 2, Cci, la condizione di cui al punto 3) continua come segue: «il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.»

²² Secondo una previsione dell'osservatorio delle libere professioni del Politecnico di Milano, tra dieci anni ci sarà una riduzione degli attuali studi da 70 mila a 7 mila. (Sole 24Ore, in Quotidiano del Fisco "Società e bilanci").

risulterebbe ulteriormente restrittiva, considerando che il mancato rispetto del requisito comporta la nullità della nomina.

Molti auspicano ad un alleggerimento della normativa in tal senso, o per lo meno all'eliminazione del vincolo relativo alle associazioni, ma risulta difficile da pensare se si considera che il Codice della crisi non solo ha confermato la validità dei principi d'indipendenza contenuti nel D. lgs. 39/2010, ma li ha resi ancora più incisivi.

4.2.4 L'esonero dalla responsabilità solidale: un'arma a doppio taglio

Il Codice della crisi ha profondamente cambiato il ruolo del revisore, che si è evoluto e responsabilizzato. Un aumento delle responsabilità, però, si traduce in una maggiore esposizione al rischio, e per tale motivo il legislatore ha previsto una misura protettiva per i sindaci e revisori che svolgono correttamente il loro incarico, ovvero ha predisposto l'esonero della responsabilità solidale con gli amministratori. Si tratta di una previsione voluta per incentivare l'adempimento del revisore alle nuove regole, quindi per facilitare la riuscita delle intenzioni del legislatore. Tuttavia, una scorretta interpretazione della stessa da parte dei destinatari (sindaci e revisori) potrebbe divenire la causa di alcuni effetti negativi per le società.

Un primo problema riguarda la possibilità che il revisore sia poco elastico, da cui deriverebbe il pericolo di un'interpretazione eccessivamente rigida del comma 1, art. 14, Cci circa l'obbligo di segnalazione degli organi societari. Questo aspetto è stato individuato tra le possibili conseguenze negative successive all'introduzione del Codice, poiché comporta il rischio che il revisore sia indotto ad operare ai fini dell'esonero della propria responsabilità, piuttosto che del bene dell'impresa. Infatti, la misura protettiva prevede che l'organo di controllo che attiva la procedura d'allerta è svincolato da eventuali responsabilità risarcitorie per *culpa in vigilando* sugli atti posti in essere dagli amministratori nel periodo successivo alla denuncia ricevuta. Tale previsione del legislatore è un'arma a doppio taglio: senza dubbio, la sua intenzione è stata quella di incentivare il controllo finalizzato a cogliere la crisi prima che essa si manifesti in maniera conclamata, e dunque impedire che il nuovo ruolo del revisore (o sindaco) rimanesse un incarico solo formale senza concretizzarsi nei fatti. Di contro, c'è il rischio che l'organo di controllo societario faccia prevalere il timore di ricevere contestazioni di responsabilità risarcitorie, e di conseguenza sia indotto ad attivare segnalazioni insistenti per mettersi al riparo.

Tale comportamento potrebbe rivelarsi controproducente per la società, e soprattutto per gli amministratori che riceverebbero di continuo delle pec di allerta. Quest'ultime sono inviate, come da procedura, ogni qualvolta vengono rilevati segnali che mettono in dubbio la capacità prospettica di funzionamento dell'azienda. Tuttavia, affinché l'organo amministrativo ponga in essere gli adempimenti necessari a risolvere la questione (evitando di coinvolgere l'Ocri), è importante che le segnalazioni vengano recepite ed elaborate in maniera consapevole, così da delineare le misure risolutive più efficaci.

Un'altra problematica deriverebbe dallo scenario appena descritto: ipotizzando la presenza di un revisore pignolo e rigido, è probabile che gli amministratori reagiscono contrariamente alle pec ricevute, causando una perdita di fiducia e di credibilità nei confronti dell'organo di controllo, tale da precludere ogni atteggiamento di ottemperanza da parte della società e recare danno alla stessa.

Per questi motivi risulta indispensabile, sia dalla parte dell'impresa sia da quella dell'organo di controllo, contemplare la ragione sottostante la previsione di esonero dalla responsabilità solidale. Come è stato spiegato sopra, il rischio che l'atteggiamento del sindaco o revisore possa comprometterne lo scopo c'è, ma sta nel buon senso del professionista svolgere il proprio ruolo secondo la logica interpretativa del legislatore, per porsi in buona luce agli occhi dell'impresa e instaurare con essa un rapporto sinergico.

4.2 LE OPPORTUNITA' IMPLICITE NEI NUOVI OBBLIGHI

4.2.1 I vantaggi per gli *stakeholders*

Ancorché l'aspetto economico possa essere colto come un vincolo nell'adozione dei nuovi parametri di cui al 2477 c.c. previsti dal Codice della crisi, la riforma è stata voluta per apportare dei cambiamenti in termini di opportunità sia per le imprese, che per i professionisti coinvolti in prima persona.

Le novità introdotte dalla nuova disciplina impattano in maniera rilevante sull'operatività degli studi per due ragioni principali:

- Si verifica un incremento della domanda di revisori da parte della clientela, la quale è rappresentata da una platea di imprese ampliata ai sensi del novellato art. 2477 c.c.;
- Il ruolo del revisore si evolve e acquisisce un'importanza maggiore, giustificata da nuove responsabilità derivanti dagli obblighi previsti dalle procedure di allerta.

La sfida che attende il revisore è notevole poiché i nuovi incarichi previsti confermano quel processo di cambiamento che sta costringendo il professionista a mutare l'essenza della propria figura, che altrimenti rischia di rimanere sopraffatta dal progresso tecnologico. Per questo, il commercialista e il revisore vengono svuotati dell'originaria concezione che un tempo veniva loro attribuita e che li legava rispettivamente a consulenze in ambito fiscale e verifica della contabilità a bilancio, e vengono incaricati di nuovi ruoli, indispensabili per il funzionamento e la vita dell'impresa. Ciò sta cambiando anche il modo in cui gli stessi professionisti si organizzano, in quanto c'è un'elevata prospettiva di sviluppo per gli studi associati che riuniscono figure di commercialisti e revisori specializzati in determinati ambiti e sfruttano le potenziali sinergie che ne derivano. Oltretutto, il Codice della crisi introduce un incarico che sino a prima non era di loro competenza, facendo diventare il revisore una "sentinella" d'allarme e attribuendogli il dovere di offrire una consulenza aziendale nella fase di rilevazione preventiva della crisi, nonché di attivare le procedure di allerta in presenza di fondati indizi di difficoltà.

Le competenze del professionista, che viene nominato ai sensi dei requisiti previsti dai principi Isa Italia, garantiscono il supporto adatto a istituire un adeguato assetto organizzativo all'interno della società e a consigliare l'organo amministrativo sulle misure da intraprendere per salvaguardare la continuità aziendale.

In sintesi, per i professionisti si configura la possibilità di ottenere nuovi incarichi, poiché il novellato art. 2477 c.c. amplia la popolazione di Srl clienti costrette alla nomina dell'organo di controllo. Tuttavia, anche in questo settore la concorrenza non va sottovalutata e sarebbe utile che gli stessi revisori si attivassero per informare le imprese e renderle consapevoli degli adempimenti che devono rispettare, cercando di anticipare i tempi a discapito dei *competitors* tramite l'offerta di una consulenza mirata alla fidelizzazione del cliente.

All'apparenza si potrebbe pensare che le opportunità si presentino solo per i revisori, che sono destinati ad evolversi e ottenere nuovi ruoli a fronte di una maggiore responsabilizzazione. In realtà, i destinatari del loro lavoro sono le imprese clienti, che sebbene debbano sopportare dei nuovi costi amministrativi, possono trarne dei benefici. Il fine ultimo del legislatore non è quello di appesantire la struttura d'impresa e incrementarne gli oneri, bensì si configura in due principali aspetti:

- Salvaguardare la continuità aziendale attraverso un costante monitoraggio capace di far emergere tempestivamente i segnali di un'eventuale crisi;
- Diffondere tra le imprese minori l'importanza del controllo di gestione, responsabilizzando gli amministratori sull'istituzione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile (Art. 2086 c.c., comma 2).

Questi obiettivi ricercati dal D. lgs. 14/2019 rispondono a loro volta alle esigenze di altri soggetti, che indirettamente divengono destinatari della normativa:

- I terzi creditori possono trarre beneficio dalle procedure di allerta, che li informano anticipatamente della presenza di segnali di crisi, evitando in questo modo che la negoziazione degli interessi con il debitore avvenga tardivamente, ovvero all'improvviso di fronte a situazioni di insolvenza già conclamata. Oltretutto, il confronto tempestivo tra l'impresa e i suoi creditori innalza la probabilità di raggiungere un risultato sanatorio, o per lo meno di regolazione efficiente, in linea con le volontà del legislatore;
- Le banche, ai sensi dell'art. 14 Cci, hanno l'obbligo di segnalare all'organo di controllo la decisione di revoca o modifica degli affidamenti al cliente qualora accertino un deterioramento del merito creditizio, facendo rientrare quest'ultimo tra i potenziali indicatori dello stato di crisi. Altresì, la disciplina pensata dal legislatore, in linea con quanto già anticipato anni prima da Basilea II, agirebbe sulle caratteristiche qualitative del debitore, che oltre ad essere determinanti nel processo di valutazione del rischio di credito, sono assicurate dalla presenza di un organo di controllo addetto a monitorare eventuali indizi di crisi.
- Gli *stakeholders* in generale (clienti, fornitori, ecc.) traggono beneficio dalle procedure di allerta e dalle figure del sindaco e/o revisore, che garantiscono la credibilità dei valori a bilancio e abbattano la sensazione di asimmetria

informativa che spesso veniva percepita a causa dell'ufficiosità dei sistemi di *governance* nelle piccole imprese.

4.2.2 I vantaggi di un atteggiamento collaborativo dell'imprenditore

Per quanto riguarda l'imprenditore stesso, le novità della normativa del Codice della crisi lo obbligano a svolgere ulteriori adempimenti e lo caricano di nuove responsabilità. Come già precedentemente analizzato, le società che più faticherebbero a percepire le nuove disposizioni sono le Srl di esigue dimensioni, di carattere familiare, con strutture organizzative poco o per nulla formalizzate, e sistemi di controllo per lo più inesistenti.

Tuttavia, ciò non si traduce nell'impossibilità di rispettare la normativa del Codice della crisi, ma rende necessario agire in primis nella cultura d'impresa per rendere consapevole le piccole aziende e creare un sistema di consulenza e formazione.

Evitando di cadere in generalizzazioni estreme, è giusto sottolineare come sia in crescente aumento la presenza di giovani imprenditori "illuminati", che spesso soffrono la debolezza degli assetti organizzativi, dei sistemi operativi e dei meccanismi di gestione aziendale derivanti da un'organizzazione di fatto, ovvero basata su regole informali, spesso non scritte, e procedimenti non documentati. Questo modo di lavorare ufficioso non è una rarità nel contesto delle piccole e micro imprese italiane, ed è tipico soprattutto di quelle aggregazioni nate decine di anni fa, che non hanno saputo o voluto evolversi dal punto di vista gestionale-operativo di pari passo con il clima settoriale esterno.

Il giovane imprenditore che si inserisce in una realtà come quella appena descritta (vuoi per passaggio generazionale, vuoi per trasferimento d'azienda) è molto probabile che risulti consapevole della necessità di apportare un cambiamento alla cultura insita nell'impresa, per consentire alla stessa di evolversi e continuare a competere sul mercato. In questi casi, gli imprenditori sono maggiormente spinti ad accogliere in maniera propositiva le disposizioni del nuovo Codice e collaborare con le volontà del legislatore al fine di istituire un assetto adeguato, sia sul lato organizzativo che sul controllo, e salvaguardare la continuità aziendale della società.

Le opportunità implicite nei nuovi adempimenti richiesti dalle disposizioni del Codice hanno, tra l'altro, effetti sulle procedure concorsuali dovute alla crisi d'impresa, nel senso che favoriscono l'azienda che ha adempiuto regolarmente alle procedure di allerta previste. Per promuovere la logica dell'*early warning*, il legislatore contempla delle misure premiali che concedono degli sconti ed agevolano l'imprenditore che ha agito tempestivamente ai fini della composizione assistita della crisi. Non solo, qualora la situazione di difficoltà dovesse sfociare nella liquidazione giudiziale, viene concesso il beneficio dell'esdebitazione "di diritto" (quindi automatica) a patto che il debitore non abbia commesso atti in frode, ovvero non abbia ostacolato l'attivazione tempestiva della procedura.

Le tutele che sono garantite all'imprenditore predisposto ad un atteggiamento collaborativo preannunciano ipotetici effetti ottimistici anche sullo scenario macroeconomico dell'occupazione: l'emersione anticipata della crisi d'impresa affiancata alla consulenza professionale degli organi di controllo (o, in alternativa, l'esdebitazione concessa di diritto) consentono il salvataggio di posti di lavoro a vantaggio del Pil del Paese.

4.2.3 L'allineamento europeo: un passo verso l'armonizzazione della disciplina

Sino ad ora sono state evidenziate le conseguenze, positive e non, che la riforma proposta dal Codice della crisi ha comportato per i diversi soggetti che ne vengono coinvolti sia direttamente, che indirettamente. Non è stato detto, però, che le novità introdotte dal legislatore rispondono anche ad un disegno del diritto dell'Unione Europea, che ha sollecitato l'intervento dei singoli Paesi per rimediare all'aumento dei fallimenti che hanno caratterizzato l'ultimo decennio. A tal proposito rilevano, in particolare, il Regolamento Ue 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza, la Raccomandazione 2014/135/Ue su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza, e la proposta di Direttiva del Parlamento e del Consiglio del 22 novembre 2016 "*riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE*".

Il diritto Ue si pone l'obiettivo di rivedere l'impostazione legislativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza, cercando di creare un'armonizzazione delle procedure a livello europeo tale da sostenere gli investimenti transnazionali, gli scambi commerciali, e sanare un contesto imprenditoriale ancora segnato dalla crisi economica del 2009.

In particolare, gli atti Ue hanno sollecitato il rinnovamento della normativa concorsuale enfatizzando un approccio fondato sui criteri c.d. *fresh start*, e *early warning*, che di fatto sono quelli su cui si basa il Codice della crisi. I suddetti concetti sono stati recepiti dal legislatore italiano, che si è adoperato per promuovere una filosofia di risanamento delle imprese, a contrasto con la storica concezione di "fallimento" concepito come forma punitiva per l'imprenditore e finalizzato all'eliminazione delle società dal mercato. Da qui, la volontà di prevenirne il declino e salvaguardare la continuità aziendale tramite i meccanismi c.d. *early warning* e, laddove l'insolvenza fosse inevitabile, concedere agli imprenditori una seconda opportunità (*fresh start*).

4.3 LE DIVERSE VERSIONI DELL'ART. 2477 c.c.: UN BILANCIO DI OPPORTUNITA' E SVANTAGGI

Sino ad ora si è parlato delle novità del Codice della crisi, sottolineando in particolare le modifiche apportate all'art. 2477 c.c., con riferimento ai nuovi parametri che obbligano le Srl a dotarsi di un organo di controllo addetto alla revisione contabile e all'attivazione delle segnalazioni di allerta.

Tuttavia, come già anticipato, le soglie indicate dalla versione originale del D. lgs. 14/2019 erano estremamente basse rispetto a quelle previgenti, tanto da coinvolgere micro società, che risultavano impreparate di fronte ai nuovi adempimenti.

Le perplessità destate dall'abbassamento dei parametri, da molti considerato eccessivo, ha giustificato la presentazione di emendamenti a rialzo, nonché l'entrata in vigore di quello firmato da Alberto Gusmeroli, reso ufficiale ai sensi della legge 55/2019 di conversione del Decreto Sblocca Cantieri. I limiti sono stati così ridefiniti nella misura del doppio per ciascuna soglia prevista, stabilendo una soluzione di compromesso tra la normativa antecedente e quella riformata dal Codice della crisi.

Tuttavia, questa ulteriore modifica ha determinato la contrapposizione di due schieramenti, uno concorde con l'innalzamento delle soglie e l'altro contrario. Proprio quest'ultimo ritiene che la riformulazione dei limiti di cui all'art. 2477 c.c. per la nomina dell'organo di controllo stravolge la *ratio* del Codice della D. lgs. 14/2019 e compromette la riuscita del cambiamento culturale che avrebbe dovuto coinvolgere anche le microimprese, inducendole a implementare i propri sistemi di gestione e di controllo e a migliorare e formalizzare i flussi informativi per rimanere competitive nel mercato.

Di contro, c'è chi non la pensa così, e ritiene invece del tutto superfluo appesantire le strutture di queste micro società imponendo loro gli obblighi di revisione tipici delle grandi realtà aziendali. Va detto che l'intenzione del legislatore non è quella di trasmettere la disciplina dalle società maggiori a quelle minori, quanto piuttosto tentare di salvaguardare il contesto imprenditoriale italiano stravolgendo la logica che sta alla base della crisi d'impresa: l'obiettivo è quello di anticiparne le dinamiche per aumentare la probabilità di risolverla con risultati positivi.

Tutto ciò ha un costo, che è tanto più pesante quanto meno strutturata è la società; se da un lato la riforma è portatrice di importanti opportunità per l'imprenditore e per il suo rapporto con gli *stakeholders*, dall'altro l'abbassamento originario dei parametri causa il coinvolgimento di società talmente piccole, che difficilmente riescono a bilanciare il *trade-off* costi-benefici.

Nell'analisi empirica proposta al capitolo 3.2 dell'elaborato si è portato l'esempio di quelle Srl site in aree turistiche, che nei mesi di lavoro stagionale superano facilmente il parametro dei dieci dipendenti originariamente imposto dall'art. 2477²³, pur registrando valori di attivo e di fatturato inferiori ai due milioni di euro. In contesti del genere, l'obbligo di revisione si tradurrebbe in un appesantimento non trascurabile degli oneri amministrativi, e risulterebbe altresì superfluo se si considerano le dimensioni dell'impresa e il basso grado di complessità associato alla gestione contabile. Per di più, se le aziende esternalizzano la tenuta della contabilità, un revisore con le stesse funzioni e caratteristiche di quello incaricato nell'ambito delle Spa non sembra essere la figura più adatta.

²³ Si fa riferimento alla prima revisione ad opera del Cci dei parametri di cui al comma 3, art. 2477 c.c., che ha comportato un passaggio dai valori di attivo 4,4 milioni, fatturato 8,8 milioni, dipendenti 50 unità, ai valori di 2 milioni attivo, 2 milioni fatturato, 10 dipendenti.

Piuttosto, volendo rimanere fedeli ad una logica di tutela degli *stakeholders* e di monitoraggio della continuità aziendale, apparirebbe più ragionevole predisporre dei principi di controllo *ad hoc* per le micro imprese, che tenessero in considerazione di alcuni fattori che le contraddistinguono:

- Struttura poco organizzata, spesso di carattere familiare, mancante di assetti amministrativo-contabili adeguati;
- Assenza di sistemi predisposti al controllo, il quale è spesso svolto in maniera ufficiosa con procedure non documentate;
- Frequente esternalizzazione della tenuta dei registri contabili e degli adempimenti fiscali, e ricorso a consulenza gestionale.

Alla luce di questi aspetti, risulterebbero utili dei controlli indirizzati a certificare le voci fondamentali di bilancio e a verificare l'organizzazione dei professionisti esterni di cui si avvalgono la maggioranza delle piccole aziende. In questo modo, verrebbe accertata l'efficienza di una parte del sistema di controllo delle Srl che non è predisposto all'interno del contesto d'impresa, ma viene esternalizzato presso terzi. Ovviamente, per perseguire il fine ultimo della disciplina del Codice, gli adempimenti ipotizzati *ad hoc* dovrebbero essere predisposti dal Cndcec mediante protocolli che consentano l'emersione anticipata della crisi, senza però danneggiare e appesantire eccessivamente le micro strutture delle Srl più piccole.

Al momento, si è cercato di affievolire le perplessità derivanti dall'obbligo di revisione per le piccole Srl rendendo ufficiale una versione di compromesso del comma 3, art. 2477 c.c.. L'occhio critico di alcuni opinionisti ritiene che tale soluzione sarebbe stata del tutto prevedibile nel contesto italiano, dove spesso si opta per le "vie di mezzo" per tentare di correggere provvedimenti poco condivisi. È indubbio che, stante alla versione attuale dell'articolo, quasi la metà delle micro imprese che sarebbero rientrate nella prima riforma ne risulta ora esclusa, e questo consente loro di salvarsi dalla serie di oneri e complicità che sono stati precedentemente oggetto della nostra analisi. Tuttavia, in questo modo l'obiettivo iniziale del legislatore è stato in parte deviato, poiché un consistente numero di Srl rimane estraneo alle procedure di allerta pensate per garantire il loro funzionamento a discapito della crisi.

Da qui, l'idea che i parametri di compromesso non rappresentino una soluzione del tutto coerente con le finalità del Codice della crisi, e risulterebbe forse più efficace elaborare dei principi di controllo *ad hoc* per consentire anche alle società più piccole di beneficiare dei sistemi di allerta. In tal senso, verrebbero predisposti degli adeguamenti tali da non rendere le procedure eccessivamente onerose e superflue rispetto alle loro dimensioni e strutture.

Questa prospettiva sembrerebbe far vacillare il presupposto secondo cui "*audit is audit*": le basi della revisione legale dei conti, sino ad ora fondate sulla convinzione di una disciplina unica con i medesimi principi validi per tutte le realtà aziendali, potrebbero essere messe in discussione per la prima volta nella storia.

CONCLUSIONI

All'esito di quanto esposto nel corso dell'elaborato risulta opportuno trarre delle conclusioni, seppure transitorie data l'attualità del tema in continuo aggiornamento. Il Codice della crisi propone un intervento organico della materia concorsuale, che a partire dal 2005 è stata oggetto di molteplici interventi legislativi che hanno contribuito a frammentare la disciplina esistente e renderla spesso farraginosa e di difficile interpretazione, con risultati altrettanto compromettenti per le imprese. In particolare, le modifiche normative che hanno interessato gli ultimi quindici anni sono state introdotte per fronteggiare situazioni di urgenza e straordinarietà dovute al contesto macroeconomico di crisi, che ha messo in bilico la vita di molte società. Questi interventi erano privi di carattere riformatorio, di conseguenza si aggiungevano alle disposizioni già proprie della legge fallimentare del 1942 con effetti di appesantimento e disordine.

Il Codice della crisi rappresenta un cambiamento epocale di portata rivoluzionaria e prende atto della necessità di stravolgere la *ratio* sottostante alla disciplina in materia concorsuale, per poter perseguire il fine di salvaguardia del contesto imprenditoriale italiano. Una filosofia nuova e rinnovata, che il legislatore trasla sia sul piano della forma che della sostanza, per modificare la connotazione associata alla crisi d'impresa e offrire la funzionalità di nuovi strumenti di allerta in un'ottica anticipatoria dello stato di difficoltà.

L'analisi normativa proposta lungo tutto l'elaborato non è stata scritta per essere fine a se stessa, né tanto meno per riassumere sistematicamente i vari *steps* che si sono succeduti e hanno interessato le piccole imprese dopo l'introduzione del nuovo Codice. L'approfondimento di queste pagine mira piuttosto a creare consapevolezza del novellato approccio cercato dal legislatore e far emergere degli spunti utili ad affrontare le perplessità delle piccole Srl, che se non vengono gestite correttamente rischiano di rimanere nel confine tra il pericolo di essere sopraffatte dagli oneri della riforma da una parte, e la capacità di cogliere attivamente le novità dall'altra.

Il cambiamento a livello concettuale è segnato dalla traslazione dell'idea del patologico in fisiologico: la crisi che sino a prima era marchiata da un'accezione negativa e associata ad una condizione cronica, diventa ora espressione di un evento

fisiologico nella vita dell'impresa, che può essere anticipato nei tempi per salvaguardare la continuità aziendale.

Le novità del Codice nascono sul piano ideologico e si inseriscono, poi, su quello sostanziale impattando sulle società destinatarie delle nuove disposizioni normative. Una particolarità della riforma deriva dal fatto che essa agisce sulla disciplina fallimentare e al contempo modifica alcuni contenuti del codice civile, istituendo una connessione relazionale tra il diritto societario e quello concorsuale. L'innovazione forse più rappresentativa si concretizza nel sistema di allerta, la cui implementazione influenza senza dubbio la struttura organizzativa delle aziende e rende necessaria la revisione di alcuni articoli del codice civile. Il fine cercato dal legislatore non è perseguibile in assenza di una collaborazione efficace tra gli organi societari e le procedure di allerta, dal momento che queste dipendono dai corretti adempimenti degli stessi.

Inoltre, la percezione della portata del cambiamento indotto dal Cci dipende anche dalla dimensione organizzativa della società, che in genere si associa al grado di formalizzazione delle procedure al suo interno. Le modifiche che hanno interessato gli articoli 2086 e 2477 del codice civile, che hanno responsabilizzato maggiormente gli amministratori e obbligato le piccole Srl alla revisione contabile e alla previsione delle procedure di allerta, sono sintomatiche della volontà del legislatore di ricomprendere nelle novità della riforma gran parte delle imprese che popolano il tessuto imprenditoriale italiano.

Lo scontro tra le finalità del Codice e le dimensioni dell'azienda non è però utopia, anzi diviene uno degli effetti negativi più impattanti in questo nuovo contesto. Da qui deriva un ulteriore fattore di innovazione che si configura nei nuovi incarichi attribuiti al professionista, nonché al revisore. Oltre al dovere di segnalare l'allerta in quanto organo di controllo, la sua figura diviene implicitamente centrale nel processo di informazione destinato a rendere le Srl consapevoli dell'intento del legislatore e dei nuovi adempimenti che ne conseguono. Attenzione, ciò non significa che la scelta di ricomprendere anche le piccole società in una disciplina generale, che non prevede distinzioni in ragione della dimensione e struttura d'impresa, sia giustificata, né tantomeno che non siano auspicabili delle correzioni in tal senso.

Tuttavia, è fondamentale che in primis ci sia una consapevolezza dello stravolgimento concettuale mosso dal Codice della crisi e dalla conseguente

modifica degli articoli 2086 e 2477 c.c. e che, per non rischiare che le novità della riforma siano percepite come eccessivamente onerose e boicottate dalle piccole Srl, venga promossa la diffusione dell'informazione circa la filosofia rinnovata della disciplina concorsuale.

Cambiare la mentalità insita nelle imprese è sempre difficile, soprattutto se si tratta di società di piccole dimensioni, con strutture semplici e procedure informali. Ed è per questo che prima ancora di agire sugli adempimenti sostanziali previsti dal legislatore si deve smuovere la cultura aziendale e diffondere consapevolezza del fatto che attraverso il dinamismo connaturato nel binomio del diritto societario e concorsuale, una situazione fisiologica di crisi non necessariamente sfocia in insolvenza patologica.

Per concludere, gli strumenti di allerta introdotti dal Codice e il nuovo ruolo del revisore in qualità di "sentinella" d'allarme rappresentano forse l'innovazione più singolare in materia, che tuttavia richiede del tempo per essere metabolizzata e in alcuni punti corretta e migliorata.

La revisione contabile è quindi davvero necessaria per le micro Srl? A questa domanda si è cercato di rispondere offrendo un quadro analitico degli effetti che ne derivano. È indubbio che le piccole società avvertono il colpo delle nuove disposizioni più pesantemente rispetto alle imprese maggiori, di conseguenza rimangono auspicabili degli interventi correttivi volti a semplificare i contenuti e gli adempimenti in relazione alle dimensioni e all'organizzazione di partenza.

Viene forse messo in discussione l'intoccabile presupposto di tutta la revisione, c.d. "*audit is audit*"? Le criticità dovute alla nomina obbligatoria dell'organo di controllo nelle micro Srl sono sintomatiche di uno scricchiolio delle basi della disciplina e fanno presupporre la probabilità che in futuro venga contemplata una separazione della normativa di riferimento in funzione alle dimensioni e complessità delle imprese.

Ad oggi, con certezza può affermarsi che il cambiamento apportato dal Codice della crisi non rappresenta un punto di arrivo, bensì l'inizio di uno stravolgimento di regole che richiede tempo per introdursi, adattarsi e adeguarsi con i dovuti accorgimenti e correttivi.

Se non altro, l'art. 2477 c.c. ha già subito una revisione che ne ha modificato i contenuti della versione stabilita originariamente dal D.lgs. 14/2019, a conferma del fatto che a scadenza del c.d. periodo di *vacatio legis* il testo del Codice che entrerà in vigore risulterà essere stato oggetto di ulteriori modifiche e aggiornamenti, in ragione dell'attualità e del divenire della disciplina.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV. *Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (Un Small Business Act per l'Europa)*, Documento in pubblica consultazione, Commissione Europea, Bruxelles, 2008.
- AA. VV. *Una proposta per la quantificazione dei tempi necessari allo svolgimento di un mandato di revisione legale per i collegi sindacali della Spa e per l'organo di controllo, anche monocratico, delle Srl*, Dott. Gaspare Insaudo e Dott. Dario Colombo (a cura di), Documento in pubblica consultazione, Commissione di controllo societario Odcec Milano, aggiornato 30 giugno 2012.
- AA.VV. *L'applicazione dei Principi di Revisione Internazionali alle Imprese di Dimensioni Minori*, Documento in pubblica consultazione, CNDCEC, Roma, 2012.
- AA. VV. "Sistemi di allerta interna. Il monitoraggio continuativo del presupposto di continuità aziendale e la segnalazione tempestiva dello stato di crisi da parte degli organi di vigilanza e controllo societario. Guida in materia di sistemi di allerta preventiva", Bernardi D. e Talone, M. (a cura di), *Scuola di Alta Formazione-I Quaderni*, 2017, 71.
- AA.VV. *Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni*, Documento in pubblica consultazione, CNDCEC, 2018.
- AA.VV. *Verso il Nuovo Codice della Crisi*, Libro in pubblica consultazione, CNDCEC, Roma, 2019.
- AA. VV., *Linee Guida per il Sindaco Unico*, Documento in pubblica consultazione, CNDCEC, 2015.
- AA. VV., *Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia*, Documento in pubblica consultazione, CNDCEC, Luglio 2016.

- A, Quagli. *Comunicare il futuro - L'informativa economico-finanziaria di tipo previsionale delle società quotate italiane*, Franco Angeli, 2004.
- Alvaro, S., D'erano D., Gasparri G., *Modelli di amministrazione e controllo nelle Società quotate*, Quaderni Giuridici Consob, Tiburtini, Roma, 2015.
- Atkinson, Keith E., and C. Jones Rita , “The history and structure of the auditing profession from 1975 through 1990”, *International Research Journal of Applied Finance*, 2014, 5.
- Bauer, Riccardo. *La Revisione Legale: Tecniche e Procedure*, Maggioli, VII, 2018.
- Bava, F. *Il controllo legale dei conti. Collegio sindacale e società di revisione*, Manuali di formazione e di consultazione professionale Italy, Giuffrè, 2005.
- Bava. F. *Revisione legale e collegio sindacale. L'applicazione dei principi di revisione nelle Pmi*, Manuali di formazione e di consultazione professionale, Italy, Giuffrè, 2011.
- Benazzo, P., *Condizioni d'uso del Sistema Dualistico*, Giurisprudenza Commerciale, 2009.
- Benazzo, P., “Il Codice della crisi di impresa e l'organizzazione dell'imprenditore ai fini dell'allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?”, *Rivista delle società*, Giuffrè, 2019, p. 274.
- Bernardi, Daniele. *L'attuale Disciplina del Sindaco Unico: Riflessioni per un Dibattito*, 2011.
- Bertolotti, Angelo. *Società per Azioni. Collegio Sindacale. Revisori. Denuncia Al Tribunale*, Cottino G. (a cura di), Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale, UTET giuridica, 2015.
- Bonsignore, Paola, Ceroli P. “Indici di crisi personalizzati applicabili soltanto dal 2021”, *Quotidiano del Fisco*, 16 settembre 2019.

Borsari, Riccardo. "Il sistema deve essere in grado di prevenire le crisi d'impresa.", *Quotidiano del Fisco*, 23 agosto 2019.

Borsari, R. "Crisi di impresa, sindaci responsabilizzati dai nuovi obblighi", *Quotidiano del Fisco*, 27 agosto 2019.

Buoncore, V. "La Società a Responsabilità Limitata", *La riforma del diritto societario. Commento ai D. lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003*, Torino, 2003.

Busani, A. "Pmi-Srl a perimetro molto ampio", *Il Sole 24Ore*, 28 maggio 2018, 145, p.33.

Capelli, Ilaria. "La (non facile) scelta fra la nomina dell'organo di controllo e la nomina del revisore nelle S.R.L. "Maggiori"", *Rivista di diritto bancario-Dottrina e giurisprudenza commenta*, 2015, 7.

Caterino, Daniela. *La funzione del collegio sindacale delle società quotate, tra "prevenzione" e "allerta" della crisi d'impresa*, Studi in onore di Umberto Belviso, s.d., pp. 349-365.

Cavalluzzo, N., Montanari A. "I segnali di crisi denunciati "immediatamente", in *Il Sole 24 Ore*, 29 novembre 2018, p.3.

Cavalluzzo, N., Drago T., Martignoni V. "Il revisore dà un punteggio al rischio", *Quotidiano del Fisco*, 02 agosto 2018.

Cavalluzzo, N., Martignoni V. "La revisione può assicurare un rendiconto ad alta credibilità", *Quotidiano del Fisco*, 30 luglio 2019.

Cavalluzzo, N., Martignoni V. "Revisore nominabile solo se è imparziale", *Quotidiano del Fisco*, 04 settembre 2019.

Cavalluzzo, N., Martignoni V. "Nelle Srl piano di revisione dettagliato contro i buchi del controllo interno", *Quotidiano del Fisco*, 05 settembre 2019.

Ceroli, Pierpaolo, Menghi A. "Crisi d'impresa, indipendenza del professionista alla prova delle Stp", *Quotidiano del fisco*, 30 agosto 2019.

Cohen, Jeffrey, Krishnamoorthy G., and M. Wright A. "Corporate governance and audit process.", *Contemporary Accounting Research* 2002, 19, pp. 483-660.

Cortesi, Alessandro, Tettamanzi P., Corno F. "Empirical evidence on internal control systems and corporate governance in Italy", *Journal of Management and Governance*, 2009, vol.13.

Cossu, Francesco. *L'indipendenza del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile*, Milano, Giuffrè, 2006.

Cottino G., Bonfante G., Cagnasso O., Montalenti P., *Il nuovo diritto societario*, Zanichelli, 2004, p. 987.

Danovi, A., Acciaro G. (a cura di), "Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi", *Il Sole 24Ore - Crisi D'impresa*, 2019.

De Ruvo, Raffaele. *Sindaci e Revisori. Doveri, Poteri e Responsabilità*, Giuffrè, 2011.

Galimberti, Alessandro. "Sindaci a Responsabilità Piena", *Il Sole 24 Ore*, 29 agosto 2017.

Galletta, Gabriele, Scarpino Andrea. "L'obbligo del revisore per le Srl: costo od opportunità?", *Il giornale delle PMI*, 19 aprile 2019.

Grossi, Gian Luca. "Doveri e Responsabilità del Collegio Sindacale: Azione di Responsabilità. Consapevolezza Omissiva fra Realtà e Rappresentazione", *Legal Euroconference*, 25 settembre 2018.

Gwilliam, D., Macve R., Geoffrey Meeks. *The Costs and Benefits of Increased Accounting Regulation: A Case Study of Lloyd's of London*, Accounting and Finance Discussion

Papers, Department of Applied Economics, University of Cambridge, 1999.

Intrigano, Carmelo. *Proprietà e controllo: dual class, patti parasociali e gruppi piramidali. Un'analisi sulle società italiane quotate in borsa*, Roma, Aracne, 2009.

Krishnamurti, Chandrasekhar, Boolaky Pran K. "Global financial crisis and perceived accounting quality: the European perspective", *International Journal of Corporate Governance*, 2015, 6, no. 2-4.

Lemonakis, Christos. "Corporate Governance and Internal Audit: A Review on Performance Indicators", *Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law*, 2018, 7, no. 1.

Marchi, L. *Revisione Aziendale e Sistemi di Controllo Interno*, Giuffrè, 2012.

Marinoni, Marco Angelo. *Revisione Legale dei Conti e Risk Approach*, Torino, Giappichelli, 2015.

Meneghetti, Paolo. "Organo di controllo e revisori svelano la crisi in due step", *Quotidiano del Fisco*, 09 settembre 2019.

Morris, Jan Taylor, William Thomas C. "Clarified Auditing Standards: the quiet revolution", *Journal of Accountancy* 2011, 211, no. 6.

Moschella, Giuseppe. *Sindaco Unico nelle Srl: Linee Guida*, eDotto, 17 dicembre 2015.

Negri, G. "Test di solidità per oltre 180mila imprese", in *Il Sole 24 Ore*, 29 novembre 2018, pp.1-3.

Negri, G. "Crisi d'impresa e segnalazioni di allerta, rinvio di un anno per le piccole imprese", *Quotidiano del Fisco*, 13 settembre 2019.

Negri, G. "Crisi d'impresa, l'allerta intercetta la metà delle insolvenze", *Quotidiano del Fisco*, 12 settembre 2019.

- Di Pace, M. *LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA. Aggiornato con le novità del D. Lgs. 14/2019 "Codice della Crisi" e della L. 55/2019 "Sbloccacantieri". Tutte le indicazioni per i relativi adempimenti*, I Pratici di Fiscoetasse, Maggioli ed., Agosto 2019.
- Pasquariello, Federica. "Strumenti di prevenzione della crisi d'impresa", *Il diritto fallimentare delle società commerciali*, 2010, 1, pp. 572-602.
- Pickett, K. H. Spencer. *Audit Planning: A Risk-Based Approach*, Wiley, 2006.
- Pontani, Franco. "La Revisione Contabile Nel Mondo Occidentale Dal Medioevo All'età Contemporanea", *Economia Aziendale Online 2000 Web 5*, 2014, no. 4.
- Quagli, Alberto, Panizza A. "Il sistema di allerta", *Il caso.it*, 21 maggio 2019.
- Simonato, Valerio. *La revisione legale del bilancio d'esercizio*, Libreria editrice Cafoscarina, 2016.
- Soldati, Nicola (a cura di). *Le novità del Codice*, Il Sole 24Ore – Crisi d'impresa, 2019.
- Spiotta M., *sub art. 2409 bis*, in Cottino G., Bonfante G., Cagnasso O., Montalenti P., *Il nuovo diritto societario*, Zanichelli, 2004, p. 987.
- Stagno d'Alcontres, Alberto, De Luca Nicola. *Le Società, I. Le società in generale. Le società di persone*, Giappichelli, Torino, 2015.
- Strampelli, G. "La revisione contabile nell'unione Europea: i risultati della consultazione della Commissione sul Libro Verde del 2010", *Rivista delle società*, Giuffrè, 2011, 2, p. 432.
- Vella, Francesco. "Le società e i rischi del sindaco unico", *Lavoce*, 23 dicembre 2011.
- Vella, Francesco. "Sistemi alternativi del governo societario: ci vuole un incentivo", *Lavoce*,

22 settembre 2015.

Vella, Paola. *L'allerta nel Codice della crisi e dell'insolvenza alla luce della Direttiva (Ue) 2019/1023*, 24 luglio 2019.

Venturi, C. "Il nuovo volto della società a responsabilità limitata. Principi ispiratori e novità introdotto dalla riforma", in *La riforma del diritto societario*, Documento in pubblica consultazione, Tuttocamere, 22 ottobre 2015.

Verna, Giuseppe. "Sindaco Unico o Revisore: semplificazione o irragionevolezza?", *Le Società*, 2012, 5.

Wallace, Wanda. "The Economic Role of the Audit in Free and Regulated Markets", *Open Educational Resources* 2, 1980.

Zanarone G., "Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata", *Rivista delle Società*, 2003.

Zanichelli, Vittorio. "La segnalazione dei creditori pubblici qualificati: quod sine die debetur numquam debetur", *Il Caso.it*, 26 marzo 2019.

SITOGRAFIA

AIDA, Banca Dati Analisi Informatizzata delle Aziende, Roma, 2012,
<https://aida.bvdinfo.com>

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezia,
<https://www.notaitriveneto.it>

IFAC, <https://www.iaasb.org>

Ragioneria dello stato, <https://www.revisionelegale.mef.gov.it>

Treccani, <http://www.treccani.it/enciclopedia/revisione-contabile>

Treccani, <http://www.treccani.it/enciclopedia/iasb>

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 7 giugno 1974, n.216, pubblicata in G.U. del 8 giugno 1974, n. 149.

Direttiva 78/660/CEE del Consiglio Europeo, 25 luglio 1978, pubblicata in G.U.U.E. n. L 222 del 14 agosto 1978.

Direttiva 83/349/CEE del Consiglio Europeo, 13 giugno 1983, pubblicata in G.U.U.E. del 18 luglio 1983, n. L 193.

VIII Direttiva 84/253/CEE del Consiglio Europeo, 10 aprile 1984.

Decreto Legislativo del 9 aprile 1991 n.127, pubblicato in G.U. n. 90 del 17 aprile 1991, Supplemento Ordinario n.27.

Raccomandazione della Commissione Europea 2001/256/CE relativa ai requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell'UE, 15 novembre 2000, pubblicato in G.U.U.E. n. L91 del 31 marzo 2001.

Raccomandazione della Commissione Europea 2002/590/CE, L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali, 16 maggio 2002, pubblicato in G.U.U.E. n. L191 del 19 luglio 2002.

Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003 n.6, pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003, Supplemento Ordinario n.8.

Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, 6 maggio 2003, pubblicato in G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003.

Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n.209, pubblicato in G.U. n. 239 del 13 ottobre 2005, Supplemento Ordinario n.163.

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo, 17 maggio 2006, pubblicata in G.U.U.E. del 9 giugno 2006 n. L157.

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, pubblicato in G.U. n. 58 del 23 marzo 2010, Supplemento Ordinario.

Art. 2409bis, Revisione legale dei conti, (aggiornato 07/04/2010), Codice Civile, 1942.

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo, 26 giugno 2013, pubblicata in G.U.U.E. n. L182 del 29 giugno 2013.

Direttiva 2014/56/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo, 16 aprile 2014, pubblicata in G.U.U.E. n. L158/196 del 27 maggio 2014.

Regolamento (Ue) 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 16 aprile 2014, pubblicata in G.U.U.E. n. L158/77 del 27 maggio 2014.

Regolamento (Ue) 848/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 20 maggio 2015, pubblicata in G.U.U.E. n. L 141/19 del 5 giugno 2015

Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.135, pubblicato in G.U. n.169 del 21 luglio 2016.

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14, pubblicato in G.U. n.38 del 14 febbraio 2019, Supplemento Ordinario n.6.

Art. 2086 Gestione dell'impresa, (aggiornato dal D. lgs. 14/2019 – in vigore dal 16/03/2019) Codice Civile, 1942.

Art. 2475, Amministrazione della società, (aggiornato dal D. lgs. 14/2019 – in vigore dal 16/03/2019) Codice Civile, 1942.

Art. 2476, Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci, (aggiornato dal D. lgs. 14/2019 – in vigore dal 16/03/2019) Codice Civile, 1942.

Art. 2477 Sindaco e revisione legale dei conti, (aggiornato dal D. lgs. 14/2019 – in vigore dal 15/12/2019) Codice Civile, 1942.

Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32, pubblicato in G.U. n.92 del 18 aprile 2019.

